



COMUNE DI MAJANO
PROVINCIA DI UDINE

COPIA

N°43 Reg. delib.	Ufficio competente UFFICIO RAGIONERIA
----------------------------	---

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE ALLA DATA DEL 31/12/2024 EX ART. 20 D.LGS. 19/08/2016 N. 175
----------------	---

Oggi **ventitre** del mese di **dicembre** dell'anno **duemilaventicinque** alle ore **19:30**, nella **Sala Consiliare Cav. Alessandro Schiratti**, convocato in seguito a regolari inviti, si è riunito in **sessione Ordinaria**, in **seduta Pubblica** di **Prima^ convocazione**, il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
De Sabbata Elisa Giulia	Presente	Sudaro Patrizia	Presente
Paladin Raffaella	Presente	Natolini Giulia	Presente
Martinis Fabio	Presente	Bortolotti Patrick Pierre	Assente
Vidoni Omar	Presente	Bardus Simone	Presente
Marchetti Daniele	Presente	Marchetti Donatella	Assente
Benedetti Giulia	Presente	Zorzetto Raimondo	Presente
Puiravaud Christof Albert Luigi	Presente	Vidoni Sandro	Presente
Plos Barbara	Presente	Chiapolini Roberta	Presente
Peressini Laura	Presente		

Presenti 15 Assenti 2

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000, il Vice Segretario Comunale Zanol Ombretta.

Constatato legale il numero degli intervenuti, la Dott.ssa De Sabbata Elisa Giulia, nella sua qualità di Sindaca, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO	RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE ALLA DATA DEL 31/12/2024 EX ART. 20 D.LGS. 19/08/2016 N. 175
---------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO CHE:

- a norma del comma 612 dell'articolo unico della legge 190/2014, questo Comune ha approvato e fatto proprio il Piano operativo di razionalizzazione delle società con deliberazione giuntale n. 60 del 26.03.2015 (di seguito, per brevità, "*Piano 2015*"), di cui il Consiglio comunale ha preso atto nella seduta del 28.04.2015;
- il suddetto Piano 2015 è stato trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti in data 02.04.2015 (comunicazione prot. n. 3722);
- il Piano 2015, inoltre, è stato pubblicato sul sito internet dell'amministrazione (link: www.comune.majano.ud.it, Sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Enti controllati);
- il comma 612 dell'articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015, prevede che la conclusione formale del procedimento di razionalizzazione delle partecipazioni sia ad opera d'una "*relazione*" nella quale vengono esposti i risultati conseguiti in attuazione del Piano;
- con deliberazione giuntale n. 66 del 31.03.2016 è stata adottata tale relazione conclusiva, di cui il Consiglio comunale ha preso atto nella seduta del 21.04.2016. La relazione conclusiva, alla pari del Piano, è stata pubblicata all'interno della sezione Amministrazione trasparente del sito;

PREMESSO che l'art. 24 del D. Lgs. 19/08/2016 n. 175, nella formulazione vigente, ha previsto che le Amministrazioni pubbliche effettuino, entro il 30.09.2017, con provvedimento motivato, la "Revisione straordinaria" delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore della norma, ovvero al 23.09.2016;

ATTESO che tale adempimento è stato espletato con deliberazione consiliare n. 41 del 19.10.2017, cui è seguita la comunicazione attraverso l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro entro il 31.10.2017;

EVIDENZIATO che l'art. 20 del citato D. Lgs. 175/2016 prevede che "fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.";

ATTESO che tale ricognizione va effettuata, con apposito provvedimento, per l'anno 2024 entro il 31 dicembre 2025;

RIBADITO quanto già accertato nel 2017, ovvero che l'unica partecipazione societaria del Comune è rappresentata dalla partecipazione in CAFC S.p.A., società individuata da Ausir quale soggetto gestore del servizio idrico integrato;

PRESO ATTO che, alla data del 31/12/2024, la partecipazione detenuta dal Comune di Majano rappresenta l'1,359014% (11.687 azioni, per un valore nominale di euro 603.633,55);

PRESO ATTO altresì che il Comune di Majano alla data del 31/12/2024, tramite la società CAFC S.p.A., possedeva la partecipazione societaria indiretta in Acquedotto Poiana Spa, con la percentuale dello 0,693097, che rispetta tutti i requisiti del Testo Unico affinché la stessa possa essere mantenuta;

RICHIAMATA ed esaminata la documentazione presentata dal CAFC in data 20/10/2025 prot. 155699/2025, acquisita con prot. n. 13437 del 21/10/2025, dalla quale si evince la legittimità e l'obbligatorietà del mantenimento della partecipazione societaria detenuta dal Comune di Majano, sia rispetto al CAFC stesso che rispetto a Acquedotto Poiana Spa, alla luce della disamina effettuata sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 20 della L. 175/2016;

CONSIDERATO che gli indirizzi impartiti dal MEF Dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei Conti specificano come l'art. 20 comma 4 del TUSP prescriva che entro il 31 dicembre di ogni anno ciascuna Amministrazione Pubblica approvi una relazione sull'attuazione delle misure adottate nel piano di razionalizzazione dell'anno

precedente, evidenziando i risultati conseguiti e la trasmetta alla struttura di monitoraggio e controllo, oltre che alla competente Sezione della Corte dei Conti;

RILEVATA l'opportunità di approvare la relazione di cui sopra con riguardo all'atto approvato con deliberazione consiliare n. 29 del 30/12/2024;

PRESA VISIONE:

- della relazione sull'attuazione delle misure adottate nel piano di razionalizzazione dell'anno precedente ex art. 20 comma 4 del D. Lgs. 175/2018;
- del piano di razionalizzazione inerente le partecipazioni societarie al 31/12/2024;

VISTO il D. Lgs. 23/12/2022 n. 201 avente ad oggetto "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" ed in particolare l'art. 30, che testualmente recita:

"1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti. (5)

2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016."

DATO ATTO che:

- il Comune detiene la partecipazione nella società in house providing, CAFC S.p.A., affidataria di servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica;
- l'autorità amministrativa competente in materia è l'Autorità unica per i servizi idrici e rifiuti (AUSIR), ente pubblico economico istituito con legge regionale 5/2016;

VISTO che AUSIR con una nota indirizzata ai Comuni soci di CAFC S.p.A. in data 28/11/2025 prot. 15517 ha trasmesso la relazione ex art. 30 del D. Lgs. 201/2022 relativamente al servizio di gestione del servizio idrico integrato per l'anno 2024;

RITENUTO di ricavare da tale relazione le parti inerenti la gestione concreta del servizio di interesse del Comune di Majano, come riportato nell'allegata relazione sub C);

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio espresso precedentemente sulla proposta ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del TUEL approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., così come risulta in calce alla presente delibera;

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'articolo 49 del TUEL approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

UDITA l'esposizione della Sindaca, che elenca le partecipazioni del Comune, sottolineando che non si registrano criticità nei bilanci delle stesse.

Non essendoci ulteriori interventi, si passa alla votazione, che ottiene il seguente esito.

Con voti favorevoli n. 11 (De Sabbata, Paladin, Martinis, Marchetti Da., Puiravaud, Peressini, Sudaro, Natolini, Vidoni O., Benedetti, Plos), astenuti n. 4 (Bardus, Zorzetto, Vidoni S., Chiapolini), contrari n. 0, su n. 15 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

per le motivazioni contenute nella premessa narrativa del presente atto, che qui si intendono interamente riportate, di:

- 1) approvare la presente deliberazione quale provvedimento motivato di ricognizione delle partecipazioni pubbliche detenute dall'Ente ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 alla data del 31/12/2024;

- 2) di prevedere, nello specifico, il mantenimento dell'unica partecipazione societaria in CAFC S.p.A. e conseguentemente della partecipazione indiretta in Acquedotto Poiana Spa alla luce delle informazioni contenute nelle schede allegate, in quanto entrambe rispettano i requisiti di cui al D. Lgs. 175/2016;
- 3) di approvare la relazione sull'attuazione delle misure adottate nel piano di razionalizzazione dell'anno precedente ex art. 20 comma 4 del D. Lgs 175/2016, allegata alla presente deliberazione sub A);
- 4) di approvare il piano di razionalizzazione inerente le partecipazioni societarie al 31/12/2024, allegato alla presente deliberazione sub B);
- 5) di prendere atto dell'allegata relazione ex art. 30 del D. Lgs. 23/12/2022 n. 201 predisposta da Ausir in merito al servizio idrico integrato alla data del 31/12/2024, allegata alla presente deliberazione sub C).

Successivamente, su proposta della Sindaca, con voti favorevoli n. 15 (De Sabbata, Paladin, Martinis, Marchetti Da., Puiravaud, Peressini, Sudaro, Natolini, Vidoni O., Benedetti, Plos, Bardus, Zorzetto, Vidoni S., Chiapolini), astenuti n. 0, contrari n. 0, su n. 15 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 e successive modifiche.

OGGETTO	RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE ALLA DATA DEL 31/12/2024 EX ART. 20 D.LGS. 19/08/2016 N. 175
---------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta.

La Sindaca

F.to De Sabbata Elisa Giulia

Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Il Vice Segretario Comunale

F.to Zanor Ombretta

Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

PARERE DI REGOLARITÀ DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000

Oggetto: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE ALLA DATA DEL 31/12/2024 EX ART. 20 D.LGS. 19/08/2016 N. 175

REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 18-12-25

Il Responsabile del servizio
F.to Zanor Ombretta

Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 18-12-25

Il Responsabile del servizio
F.to Zanor Ombretta

Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 43 del 23-12-2025

Oggetto: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE ALLA DATA DEL 31/12/2024 EX ART. 20 D.LGS. 19/08/2016 N. 175

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all'albo pretorio 1227.

Comune di Majano li 29-12-2025

L'incaricato

F.to Asquini Roberta

Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune e la stessa DIVIENE ESECUTIVA in data 23-12-2025 ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 e s.m.i.

L'incaricato

F.to Asquini Roberta

Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

ALLEGATO A)

COMUNE DI MAJANO

RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

(art. 20, c. 4, TUSP)

PREMESSA

L'art. 20, comma 4, del D.Lgs. 175/2016 prevede che “... entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ...”.

Gli indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche emanati dal MEF-Dipartimento del Tesoro e Corte dei Conti evidenziano che nella relazione vanno fornite informazioni differenziate per le partecipazioni che:

- a) sono state dismesse in attuazione del piano di revisione periodica dell'anno precedente;
- b) sono ancora detenute dall'amministrazione pubblica.

Per le partecipazioni ancora detenute deve essere chiarito lo stato di attuazione delle misure di razionalizzazione programmate nel piano precedente.

Gli indirizzi medesimi specificano inoltre che le informazioni possono essere inquadrare in apposite schede – una per ciascuna partecipazione interessata da misure di razionalizzazione – che, nel loro complesso, compongono la relazione sull'attuazione.

Con deliberazione consiliare n. 29 dd. 30/12/2024 l'Amministrazione Comunale ha condotto l'analisi delle partecipazioni detenute al 31.12.2023, che così può essere riassunta:

- a) il Comune di Majano risultava titolare di un'unica partecipazione societaria diretta nella società **CAFC S.p.A.** (individuata da AUSIR quale soggetto gestore del servizio idrico integrato), che rispetta i requisiti di TU affinché la stessa possa essere mantenuta;
- b) il Comune di Majano, tramite la società CAFC S.p.A. possedeva un'unica partecipazione societaria indiretta in ACQUEDOTTO POIANA S.p.A., che rispetta i requisiti di TU affinché la stessa possa essere mantenuta.

Sostanzialmente quindi l'atto consiliare n. 29/2024 prevedeva il mantenimento della partecipata diretta CAFC S.p.A. e della partecipata indiretta Acquedotto Poiana Sp.A..

Schede delle partecipazioni inerenti la Relazione

Gli indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche emanati dal MEF-Dipartimento del Tesoro e Corte dei Conti prevedono che le informazioni possono essere inquadrare in apposite schede – una per ciascuna partecipazione interessata da misure di razionalizzazione – che, nel loro complesso, compongono la relazione sull'attuazione.

Non essendoci società partecipate interessate da misure di razionalizzazione, non risulta necessario riportare alcuna scheda di sintesi.

ALLEGATO B)

**COMUNE DI
MAJANO**

**PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
DELLE PARTECIPAZIONI
ESISTENTI AL 31.12.2024
*(art. 20, c. 1 e 2, TUSP)***

PREMESSA

L'art. 20, commi 1 e segg., del D.Lgs. 175/2016 prevede che *“...le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione...”*

Gli indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche emanati dal MEF-Dipartimento del Tesoro e Corte dei Conti evidenziano i contenuti del Piano di Razionalizzazione.

In particolare è previsto che il Piano si componga di:


- prospetto che rappresenti graficamente i rapporti di partecipazione esistenti tra l'amministrazione e le società partecipate direttamente e indirettamente,
- ricognizione delle partecipazioni detenute con indicazione dell'esito: elenco delle partecipazioni detenute direttamente e indirettamente, anticipando gli esiti della ricognizione per ciascuna partecipazione,
- Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni: schede tecniche relative a ogni singola partecipazione, che riportino le attività svolte dalla società partecipata ed i suoi principali dati di bilancio, al fine di una consapevole valutazione della loro coerenza con le disposizioni del TUSP e delle conseguenti azioni da intraprendere

L'analisi delle partecipazioni detenute al 31.12.2024 può essere così riassunta:

- a) il Comune di Majano risulta titolare di un'unica partecipazione societaria diretta nella società **CAFC S.p.A.** (individuata da AUSIR quale soggetto gestore del servizio idrico integrato) e che tale società rispetta i requisiti di TU affinché la stessa possa essere mantenuta;
- b) il Comune di Majano, tramite la società CAFC S.p.A. possiede una partecipazione societaria indiretta in Acquedotto Poiana SpA, che rispetta i requisiti di TU affinché la stessa possa essere mantenuta.

Sezione 1 – Schema delle partecipazioni detenute

Di seguito, come indicato negli indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche emanati dal MEF-Dipartimento del Tesoro e Corte dei Conti si riporta il **PROSPETTO GRAFICO** che sintetizza i rapporti di partecipazione esistenti tra l'Ente e le società partecipate direttamente e indirettamente:



Sezione 2 – Ricognizione delle partecipazioni detenute con indicazione dell'esito

Di seguito si riportano le schede di ricognizione delle partecipazioni detenute dal Comune direttamente e indirettamente, anticipando gli esiti della ricognizione per ciascuna partecipazione: le schede tecniche relative a ogni singola partecipazione riportano le attività svolte dalla società partecipata ed i suoi principali dati di bilancio, al fine di una consapevole valutazione della loro coerenza con le disposizioni del TUSP e delle conseguenti azioni da intraprendere.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata:	Dir_1	(a)
Denominazione società partecipata:	CAFC S.P.A.	(b)
Tipo partecipazione:	Diretta	(c)
Attività svolta:	Gestione Servizio Idrico Integrato	(d)
Cod ATECO:	36.00.00	

[

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Qualora partecipata entro l'1% del suo capitale, svolge attività bancarie di finanza etica e sostenibile ex art. 111-bis T.U.B., di cui al D.lgs. 385/1993, senza ulteriori oneri finanziari per l'ente (art. 4, co. 9-ter)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

CAFC SpA è società a capitale totalmente pubblico affidataria in house, nel rispetto degli artt. 5 e 192 del D.lgs. 50/2016 (soppressi dal 01/07/2023 ai sensi del D.lgs. 36/2023) e all'art. 16 del D.lgs. 175/2016 del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale Centrale Friuli, coincidente con la Provincia di Udine. La società rispetta i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni in tema di in house providing, in particolare:

- assenza di soci privati;
- esercizio congiunto del controllo analogo in base ad apposite clausole statutarie e idonea convenzione tra i soci affidanti;
- svolgimento di oltre l'80% dell'attività aziendale a favore dei soci affidanti.

L'affidamento trentennale del SII a CAFC SpA quale unico gestore d'Ambito è stato disposto dalla CATO (attualmente sostituita dall'AUSIR quale nuovo Ente di governo d'ambito) nel 2015 e con scadenza al 2045 ed è regolato da apposita Convenzione unica, ai sensi della Del. AEEGSI 23/12/2015 n. 656/2015/R/IDR di pari scadenza.

CAFC SpA è società di gestione affidataria a livello d'Ambito del servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica, pienamente qualificabile come servizio di interesse (economico) generale ex artt. 2, c. 1, e 4, c. 2, ltr. a) del D.lgs. 175/2016.

Il servizio idrico integrato rientra espressamente tra le funzioni fondamentali dei Comuni ai sensi della lett. b), comma 27, art. 14, del DL 78/2010 ed è essenziale alle loro finalità istituzionali.

Lo statuto della società è stato adeguato alle disposizioni del D.lgs. 175/2016.

Il controllo analogo è esercitato in forma congiunta dai soci affidanti in house sulla base di idonea convenzione all'uopo stipulata e alla luce dell'art. 25-bis dello Statuto.

Il possesso della partecipazione risulta strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: Dir_1 (a)

Denominazione società partecipata: CAFC S.P.A. (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: Gestione Servizio Idrico Integrato (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2023:

Numero medio dipendenti (e)	273,00
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

Costo del personale (f)	15.284.990,00
Compensi amministratori	37.821,00
Compensi componenti organo di controllo	52.000,00

Importi in euro

Importi in euro		FATTURATO			
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)			2024	2023	2022
2024	8.381.458,00	A1)	61.050.553,00	54.305.207,00	48.756.179,00
2023	5.291.207,00	A5)	16.375.683,00	16.366.248,00	15.754.581,00
2022	4.613.232,00	A dedurre contr.c/es. e c/imp	12.731.535,00	11.399.835,00	10.182.628,00
2021	1.352.966,00	Tot.Fatturato	64.694.701,00	59.271.620,00	54.328.132,00
2020	2.620.096,00	FATTURATO MEDIO	59.431.484,33		

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

CAFC SpA rispetta pienamente i requisiti stabiliti per il suo mantenimento dal D.Lgs. 175/2016 e non rientra in alcuna delle ipotesi di criticità ivi previste dall'art. 20, c. 2, ai fini della predisposizione di eventuali provvedimenti di razionalizzazione. La società persegue una costante azione di controllo e contenimento dei propri costi di funzionamento in attuazione ai programmi e alle direttive stabiliti da ARERA e dall'Autorità di Governo dell'Ambito (AUSIR) posto che l'attività svolta è dalle stesse strettamente programmata, regolata, approvata e monitorata. La società opera nell'ambito degli obiettivi specifici di contenimento dei costi di funzionamento, ivi compresi quelli per il personale, fissati e condivisi dai soci ai sensi dell'art.19, c. 5 del D.Lgs. 175/2016. Ai sensi della LR 5/2016, in Friuli V.G., dal 2017 è operativa "AUSIR", Autorità d'Ambito (regionale) di governo dei servizi di gestione integrata sia idrico che dei rifiuti, subentrata alle Consulte d'Ambito, definitivamente cessata con il 30/06/2019.

Azioni da intraprendere:

La gestione della società è sottoposta alle direttive e alle forme di vigilanza e controllo di un ampio ed articolato modello organizzativo di settore attuato dall'AUSIR quale Ente di governo dell'Ambito e dall'ARERA. Non compete ai singoli Comuni soci intraprendere azioni specifiche ed autonome posto che le loro attribuzioni si configurano unicamente all'interno delle forme di rappresentanza stabilite dall'art. 8 della LR 5/2016 (Assemblee Locali) oltre all'esercizio congiunto del controllo analogo.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Progr.	Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
A	B	C	D	E	F
Dir_1	CAFC S.P.A.	Diretta	Gestione Servizio Idrico Integrato	1,359014%	Già precedentemente, alla luce dei criteri per la revisione delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 era stata riscontrata la strategicità e la piena regolarità della partecipazione in CAFC SpA
					La partecipazione azionaria in CAFC SpA è strettamente necessaria all'espletamento con modalità in-house di cui all'art. 5 e 192 del D.lgs. 50/2016 (soppressi dal 01/07/2023 ai sensi del D.Lgs. 36/2023) e all'art.16 del D.Lgs. 175/2016 del servizio idrico integrato
					CAFC SpA rispetta sia i dettami di cui all'art. 4 ai fini del mantenimento della partecipazione, che i requisiti di convenienza, sostenibilità ed efficienza dell'attività dalla stessa espletata di cui all'art. 5 posto il principio di unicità della gestione del servizio come stabilito dal suo Ente di governo. La società non rientra in alcuna ipotesi di intervento di cui all'art. 20, c. 2, del D.Lgs. 175/2016.
					CAFC SpA è formalmente e pienamente riconosciuto quale unico gestore d'ambito del SII cui sono destinate a confluire, secondo modalità che verranno fissate dal competente Ente di governo (ora AUSIR), le residue gestioni tutt'ora temporaneamente in capo ad altri soggetti salvaguardati.
					A fronte di alti livelli di qualità, le tariffe praticate dalla società per i servizi erogati, regolarmente verificate e approvate dalle competenti Autorità di regolazione, sono tra le migliori a livello nazionale.
					La società presenta una situazione economico-patrimoniale storicamente e stabilmente solida e con risultati operativi di gestione regolarmente e ampiamente positivi. La situazione finanziaria risulta equilibrata e destinata a permanere tale anche in prospettiva.
					CAFC S.p.A. persegue un costante processo di efficienza relativo alla razionalizzazione dei costi secondo le direttive dell'ente di governo AUSIR e di ARERA.

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.

Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 24 co. 1, la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessità della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessità di operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Indir_1 (a)

Denominazione società partecipata: Acquedotto Poiana S.p.A. (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: Gestione Servizio Idrico Integrato (d)

Cod ATECO: 36.00.00

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) ☐
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2) ☐
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**) ☐
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) ☐
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) ☐
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:**
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) ☐
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) ☐
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis) ☐
- Qualora partecipata entro l'1% del suo capitale, svolge attività bancarie di finanza etica e sostenibile ex art. 111-bis T.U.B., di cui al D.lgs. 385/1993, senza ulteriori oneri finanziari per l'ente (art. 4, co. 9-ter) ☐
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) ☒
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) ☒
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b) ☐
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) ☐
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d) ☐
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) ☐
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) ☐

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società Acquedotto Poiana S.p.A. eroga, in qualità di subconcessionaria di CAFC S.p.A., con decorrenza dal 01.07.2023, i servizi previsti dal Servizio Idrico Integrato nei territori dei 12 Comuni soci Comuni di Buttrio, Cividale del Friuli, Corno di Rosazzo, Manzano, Moimacco, Pavia di Udine, Pradamano, Premariacco, Remanzacco, San Giovanni al Natisone, San Pietro al Natisone, Trivignano Udinese. Tale rapporto di sub concessione è regolamentato da un apposito "contratto di concessione di servizi" stipulato tra le due società in questione. L'acquisizione da parte di CAFC S.p.A. di una partecipazione di controllo in Acquedotto Poiana S.p.A. rappresenta una prima fase del processo di aggregazione, propedeutica a una seconda fase che si concluderà con l'incorporazione di Acquedotto Poiana S.p.A. in CAFC S.p.A. entro il 31.12.2033.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Indir_1 (a)

Denominazione società partecipata: Acquedotto Poiana S.p.A. (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: Gestione Servizio Idrico Integrato (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2024:

Numero medio dipendenti (e)	34,00
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro	
Costo del personale (f)	1.972.784,00
Compensi amministratori	30.458,00
Compensi componenti organo di controllo	14.550,00

Importi in euro		FATTURATO			Importi in euro
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)		2024	2023	2021	
2024	371.598,00	A1) 5.938.679,00	5.893.738,00		
2023	931.906,00	A5) 1.902.930,00	2.782.047,00		
2021		A dedurre contr.c/es. e c/imp 1.688.277,00	1.338.336,00		
2020		Tot.Fatturato 6.153.332,00	7.337.449,00		
2019		FATTURATO MEDIO	6.745.390,50		

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a) ☐
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) ☐
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c) ☐

Indicare quali società/enti strumentali:

La società presenta una situazione pienamente rispettosa delle prescrizioni e dei requisiti tutti previsti dal D.Lgs. 175/2016

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies) ☐
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e) ☐
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f) ☐
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g) ☐

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società presenta un andamento della gestione stabilmente regolare e positivo e non evidenzia elementi di squilibrio.

Azioni da intraprendere:

L'acquisizione della partecipazione del 51% in Acquedotto Poiana S.p.A. da parte di CAFC con decorrenza 01.07.2023 va inquadrato in un più ampio percorso di integrazione societaria che prevede la definitiva fusione per incorporazione di Acquedotto Poiana S.p.A. in CAFC da perfezionarsi entro il 31.12.2033.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Progr. A	Denominazione società B	Tipo di partecipazione C	Attività svolta D	% Quota di partecipazione E	Motivazioni della scelta F
Indir_1	Acquedotto Poiana S.p.A.	Indiretta	Gestione Servizio Idrico Integrato	0,693097%	Alla luce dei criteri per la revisione delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 è riscontrata la strategicità e la piena regolarità della partecipazione di CAFC SpA in Acquedotto Poiana S.p.A.
					La società registra un andamento regolare e non presenta criticità
					I gestori CAFC S.p.A. e Acquedotto Poiana S.p.A., che fornivano il servizio idrico nel sub ambito di affidamento dell'ex provincia di Udine, in data 26.06.2023 e con decorrenza dal 01.07.2023, hanno portato a termine un'operazione di integrazione societaria (CAFC S.p.A. partecipa al 51% del capitale di Acquedotto Poiana S.p.A.), che ha portato al superamento della frammentazione gestionale nel sub ambito medesimo. Acquedotto Poiana S.p.A., quale sub concessionaria di CAFC S.p.A., svolge, a partire dal 01.07.2023 il servizio idrico integrato nel territorio dei propri Comuni soci. Tale rapporto di sub concessione è regolamentato da un apposito "contratto di concessione di servizi" stipulato tra le due società in questione.
					L'acquisizione da parte di CAFC S.p.A. di una partecipazione di controllo in Acquedotto Poiana S.p.A. rappresenta una prima fase del processo di aggregazione, propedeutica a una seconda fase che si concluderà con l'incorporazione di Acquedotto Poiana S.p.A. in CAFC S.p.A. entro il 31.12.2033
					La società eroga i servizi previsti dal SII, in qualità di sub-concessionaria, di CAFC SpA, gestore unico d'Ambito.

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.

Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 24 co. 1, la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessità della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessità di operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.

**RELAZIONE DI RICOGNIZIONE EX ART. 30, D.LGS. N. 201 DEL 2022 - ANNO 2024
GESTIONI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE
INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI DELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
REGIONALE**

**- PARTE PRIMA -
INTRODUZIONE GENERALE**

**CAPITOLO 1.
LA RELAZIONE DI RICOGNIZIONE
PREVISTA DALL'ART. 30, D.LGS. N. 201 DEL 2022.**

1.1. Oggetto e scopo della relazione di ricognizione.

A) Nell'art. 30, d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201¹ è così previsto (secondo le modifiche introdotte dall'art. 18, co. 11, lett. a, d.l. 24 febbraio 2023, n. 13, conv. dalla l. 21 aprile 2023, n. 41):

«1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

B) Lo scopo della disposizione e della relazione di ricognizione è individuato nel successivo art. 31, co. 1: *«rafforzare la trasparenza e la comprensibilità degli atti e dei dati concernenti l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica».*

Tale scopo era indicato anche nella *Relazione illustrativa* che il Governo (Draghi-I) aveva allegato allo schema del decreto legislativo, inviato alle Camere per i pareri di competenza: fornire *«ampia pubblicità al fine di conoscibilità e trasparenza»*, con l'ulteriore precisazione *«in modo da permettere ad operatori economici così come a cittadini e utenti di avanzare proposte»* (pag. 4, *Relazione illustrativa*, nel fascicolo della Camera dei deputati, Atto del Governo 003).

C) Le indicate disposizioni del d.lgs. n. 201 del 2022 si riallacciano ai principi e criteri direttivi posti dal Parlamento al Governo nella legge di delegazione 5 agosto 2022, n. 118, che è la *Legge annuale per il mercato e la concorrenza - Concorrenza 2021* (cfr. in particolare art. 8, co. 2, lett. h, s, u).

¹ Essendo preordinata dalla legge a fini di trasparenza e conoscibilità, questa Relazione contiene i *link* in rete agli atti e documenti indicati nel testo quando in esso appaiono per la prima volta (e talora anche successivamente per una migliore lettura). Le deliberazioni dell'AUSIR sono invece pubblicate – secondo la legislazione statale e regionale, nonché secondo lo Statuto dell'AUSIR – sul sito dell'Ente (<http://www.ausir.fvg.it/amministrazione-trasparente>).

D) Il d.lgs. n. 201 del 2022, che contiene il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, costituisce anche attuazione del PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza), secondo cui la Repubblica italiana doveva approvare, entro dicembre 2022, la legge sulla concorrenza 2021 (misura M1C2-6), nonché *«tutti gli strumenti attuativi (anche di diritto derivato, se necessario) per l'effettiva attuazione e applicazione delle misure derivanti dalla legge annuale sulla concorrenza 2021»* (misura M1C2-8: cfr. decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, oggi in www.italiadomani.gov.it).

E) L'AUSIR (Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti) deve redigere la relazione-ricognizione per i servizi affidati nel territorio di sua competenza perché rientra nel novero degli *«enti competenti»*, (art. 30, co. 1, d.lgs. n. 201 del 2022), a loro volta definiti dal medesimo decreto (art. 2, co. 1, lett. b) come gli enti locali e anche *«gli altri soggetti competenti a regolare o organizzare i servizi di interesse economico generale di livello locale, ivi inclusi gli enti di governo degli ambiti o bacini di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e le forme associative tra enti locali previste dall'ordinamento»*. Difatti l'AUSIR (v. *infra*, § 1.4.) è stata costituita dalla I. Regione Friuli-Venezia Giulia 15 aprile 2016, n. 5 quale *«Ente di governo dell'ambito, cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Regione per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani»* (con l'aggiunta di alcuni Comuni della Regione Veneto per il solo servizio idrico integrato: cfr. art. 4, co. 1).

F) La relazione-ricognizione annuale, ex art. 30, d.lgs. n. 201 del 2022, è destinata a sommarsi alla relazione sullo stato di attuazione dei Piani d'ambito (per il servizio idrico integrato e per il servizio rifiuti) che ogni anno l'AUSIR deve presentare al Consiglio e alla Giunta della Regione Friuli-Venezia Giulia, sempre per fini di trasparenza e conoscibilità, in base alla legge regionale n. 5 del 2016 (cfr. art. 14).

1.2. Periodo di riferimento per la ricognizione: anno 2024.

A) In questa Relazione l'AUSIR ha preso a riferimento l'anno 2024 sia per il servizio idrico integrato che per il servizio rifiuti.

1.3. Indicazioni dell'ANAC sulla relazione di ricognizione ex art. 30, d.lgs. n. 201 del 2022.

A) L'ANAC (Autorità nazionale anticorruzione), cui la Relazione deve essere inviata, non ha ancora adottato linee guida o un modello per le relazioni ex art. 30, d.lgs. n. 201 del 2022.

B) L'ANAC ha, invece, indicato per il servizio idrico integrato e il servizio rifiuti alcuni atti e indicatori dell'ARERA, ex art. 7, d.lgs. n. 201 del 2022, di cui l'AUSIR ha tenuto conto in questa Relazione e prima ancora - secondo precisi doveri di legge - nei suoi vari atti d'esercizio delle funzioni riferite a tali servizi.

C) L'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) nel mese di novembre 2023 ha pubblicato il Quaderno operativo n. 46 dal titolo "Verifica periodica sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali di cui all'articolo 30 del D. lgs. n. 201/2022" che approfondisce gli aspetti legati all'adempimento, previsto dall'articolo 30 del D. lgs. n. 201/2022.

1.4. L'AUSIR quale ente competente ad approvare la relazione ex art. 30, d.lgs. n. 201 del 2022.

A) La legge regionale n. 5 del 2016, istitutiva dell'AUSIR, si pone espressamente in attuazione dello Statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia (cfr. art. 1, co. 2, l.r. n. 5 del 2016), in particolare di quelle clausole statutarie secondo cui la Regione ha potestà legislativa piena nella materia *«ordinamento degli enti locali»* e potestà legislativa concorrente nella materia *«disciplina dei*

servizi pubblici di interesse regionale e assunzione di tali servizi» (art. 4, co. 1, punto 1-bis; art. 5, co. 1, punto 7, Statuto).

L'AUSIR è stata «istituita a far data dal 1° gennaio 2017» ed è divenuta «operativa» il 17 gennaio 2018 con la nomina del suo Direttore generale (art. 23, co. 1, l.r. n. 5 del 2016).

L'AUSIR è istituita nella speciale forma di «ente pubblico economico» (art. 1, co. 2, Statuto AUSIR; art. 4, co. 3, l.r. n. 5 del 2016) e ha «autonomia statutaria, organizzativa, amministrativa, contabile, tecnica e patrimoniale» (art. 1, co. 2, Statuto AUSIR; art. 4, co. 3, l.r. n. 5 del 2016). La sua contabilità è «economico-patrimoniale», sicché l'AUSIR «tiene le scritture contabili e formula il bilancio secondo le prescrizioni contenute nel codice civile, in quanto compatibili» (art. 4, co. 4, l.r. n. 5 del 2016).

B) Si è detto che all'AUSIR «partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Regione per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (...) per l'intero Ambito territoriale ottimale», il quale è costituito per il servizio rifiuti dal territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, mentre per il servizio idrico integrato da tale territorio più il territorio di alcuni Comuni del Veneto secondo l'Intesa conclusa il 30 ottobre 2017 fra le due Regioni (Comuni di Annone Veneto, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Meduna di Livenza, Portogruaro, Pramaggiore, San Michele al Tagliamento, San Stino di Livenza e Teglio Veneto: art. 4, co. 1, art. 3, co. 1-2, l.r. n. 5 del 2016).

Infatti, con la legge regionale del 2016 si è voluto superare la logica della precedente disciplina regionale, che ancorava al livello provinciale la dimensione degli ambiti ottimali, e quindi si è previsto l'accorpamento degli ambiti territoriali in un ambito regionale unico, nella consapevolezza che una maggiore efficienza è raggiungibile organizzando il SII in bacini ancora più ampi rispetto a quelli provinciali. Analogamente si è previsto per il servizio rifiuti, le cui funzioni e gestioni prima erano di livello comunale.

Le precedenti cinque Consultazioni d'ambito per il servizio idrico integrato – di livello provinciale – sono state messe in liquidazione e poi sciolte, le loro funzioni trasferite all'AUSIR (art. 24, l.r. n. 5 del 2016).

C) L'AUSIR è chiamata all'esercizio delle «funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani» (art. 4, co. 5, l.r. n. 5 del 2016).

Le funzioni svolte dall'AUSIR nei confronti dei Gestori riguardano in particolare:

- la definizione, la predisposizione e l'aggiornamento del Piano d'ambito, costituito dall'insieme dei seguenti atti: ricognizione delle infrastrutture, programma degli interventi, modello gestionale e organizzativo, piano economico-finanziario, definizione della tariffa che i Gestori applicheranno all'utenza;
- la definizione degli ambiti di affidamento dei servizi (almeno di livello provinciale) e la decisione sull'affidamento dei servizi;
- il controllo sulle attività svolte dai Gestori, in ragione della disciplina complessiva del servizio.

D) La legge regionale prevede la partecipazione obbligatoria all'AUSIR dei Comuni (come detto, tutti quelli del Friuli-Venezia Giulia, nonché alcuni Comuni del Veneto per il solo servizio idrico integrato: art. 4, co. 1, l.r. n. 5 del 2016): in totale i Comuni sono 226 (215 del Friuli-Venezia Giulia; 11 del Veneto).

Non si tratta di una partecipazione «all'ente», bensì di una partecipazione «nell'ente» da parte dei rappresentanti dei Comuni, cioè i Sindaci: infatti tale partecipazione dei Comuni si attua (a) «mediante la partecipazione dei rappresentanti (dei Comuni) agli organi dell'Ente» (l'Assemblea regionale d'Ambito, il Consiglio di Amministrazione, le Assemblies locali), nonché (b) «mediante la nomina da parte dei rappresentanti dei Comuni degli organi» ulteriori dell'AUSIR (il Presidente, il Direttore generale, il Revisore dei conti: cfr. art. 1, co. 3, Statuto AUSIR).

I Comuni non hanno quote di partecipazione nell'AUSIR (come sarebbe se invece essa fosse - ad esempio - un consorzio di diritto pubblico oppure una società di capitali), ma sono gli stessi rappresentanti dei Comuni (i Sindaci) a costituire gli organi dell'AUSIR, direttamente (Assemblea

regionale d'Ambito, Consiglio di Amministrazione, Assemblee locali), oppure indirettamente (Presidente, Revisore dei conti, Direttore generale, tutti nominati dall'Assemblea regionale d'Ambito).

A sua volta l'AUSIR non ha alcuna partecipazione nelle società che gestiscono i servizi nel territorio di competenza.

E) Fra gli organi spicca l'Assemblea regionale d'Ambito, che *«svolge le funzioni (dell'AUSIR) con riferimento all'intero Ambito territoriale ottimale»* (art. 6, co. 7, l.r. n. 5 del 2016).

L'Assemblea regionale d'Ambito è costituita da «venti Sindaci eletti (...) dalle quattro Assemblee locali per la gestione integrata dei rifiuti urbani», nonché dai *«sei Sindaci dei Comuni della Regione con il maggior numero di abitanti secondo l'ultimo censimento dell'ISTAT (che) sono membri di diritto»*. Per il servizio idrico integrato l'Assemblea regionale *«è integrata da una rappresentanza di componenti con diritto di voto nominati tra i Sindaci dei Comuni della Regione Veneto»* (art. 6, co. 1-2, l.r. n. 5 del 2016).

I membri assegnati all'organo sono in totale 28 di cui 2 componenti in rappresentanza della Regione del Veneto per il solo servizio idrico integrato.

F) Il Presidente dell'AUSIR è nominato nel suo seno dall'Assemblea regionale d'Ambito (art. 6, co. 6, art. 6 bis, art. 7, l.r. n. 5 del 2016); i suoi compiti sono elencati dalla legge stessa (art. 7, co. 2 e 3, l.r. n. 5 del 2016).

G) Il Consiglio di amministrazione è *«composto da sette membri eletti dall'Assemblea regionale d'ambito fra i suoi componenti, compreso il Presidente; due dei membri del Consiglio di amministrazione devono essere eletti tra i rappresentanti dei membri di diritto dell'Assemblea regionale d'ambito, uno eletto tra i rappresentanti delle Comunità di Montagna»*; *«con riferimento all'espletamento delle funzioni relative al servizio idrico il Consiglio di amministrazione è integrato dai due Sindaci dei Comuni della Regione Veneto, già componenti dell'Assemblea regionale d'ambito dell'AUSIR»*; anche i compiti del CdA sono elencati dalla legge (art. 6 bis, co. 1-2, l.r. n. 5 del 2016).

I membri assegnati all'organo sono in totale 9 di cui 2 componenti in rappresentanza della Regione del Veneto per il solo servizio idrico integrato.

H) Le Assemblee locali hanno funzioni di consultazione e di approvazione di atti riguardanti affidamenti, interventi e tariffa dei servizi, nei confronti dell'Assemblea regionale d'Ambito; esse sono 6 ("Occidentale Pordenonese"; "Occidentale"; "Interregionale"; "Centrale"; "Orientale goriziana"; "Orientale triestina"); sono costituite da tutti i Sindaci dei Comuni ricadenti nel territorio di ciascuna Assemblea locale (cfr. art. 8, l.r. n. 5 del 2016).

I) Il Direttore generale – nominato dall'Assemblea regionale d'Ambito a seguito di selezione pubblica – svolge compiti di amministrazione attiva, essendogli affidata *«la responsabilità gestionale, amministrativa e contabile»* dell'AUSIR (art. 10, co. 2, l.r. n. 5 del 2016). Alle dipendenze del Direttore generale è organizzata un'apposita *«struttura tecnico operativa»* (art. 4, co. 6, l.r. n. 5 del 2016).

L) Infine, anche il Revisore dei conti è nominato dall'Assemblea regionale d'Ambito (art. 9, l.r. n. 5 del 2016).

M) Gli oneri di funzionamento dell'AUSIR sono a carico della tariffa (dunque degli utenti del servizio) perché vale la regola secondo cui *«i costi di funzionamento dell'AUSIR sono in quota parte a carico delle tariffe del servizio idrico integrato e in quota parte a carico del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nel rispetto della normativa vigente»* (art. 4, co. 1°, l.r. n. 5 del 2016).

- PARTE SECONDA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

CAPITOLO 1.

L'INQUADRAMENTO NORMATIVO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: ORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI, DELLA GESTIONE E DELLA REGOLAZIONE.

1.1. Organizzazione delle funzioni e della gestione: livello statale. In particolare, il ruolo di ARERA.

A) È bene subito chiarire – sia pur in sintesi - il significato di alcune parole, espressioni e sigle che ricorrono in questa Relazione.

“Servizio idrico integrato (SII)”: è l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali (art. 141, co. 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

“Altri servizi idrici”: è l'insieme delle attività attinenti ai servizi idrici, diverse da quelle comprese nel SII, come ad esempio la gestione di fognature industriali con infrastrutture dedicate, lo spurgo di pozzi neri, il trattamento di percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi o bottini, lo svolgimento di altri lavori e servizi conto terzi, attinenti, collegati o riconducibili ai servizi idrici.

“Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)”, già Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (AEEG), già Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas ed i Servizi idrici (AEEGSI): è un'autorità indipendente per l'intero territorio nazionale, in origine istituita con la l. 14 novembre 1995, n. 481 per i settori dell'energia elettrica e del gas naturale, che nel tempo si è vista attribuire funzioni anche nei settori dei servizi idrici, del ciclo dei rifiuti e del telecalore; opera per garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi di pubblica utilità e tutelare gli interessi di utenti e consumatori, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti i servizi con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse; è di particolare importanza la sua attività di regolazione tariffaria; avendo più volte cambiato funzioni e nomi, d'ora in poi si userà per semplicità il nome attuale, ARERA, o anche solo il termine Autorità.

“Gestore del Servizio Idrico Integrato” o “Gestore”: è il soggetto che gestisce il SII oppure ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, in virtù di qualunque titolo giuridico e con qualunque forma giuridica, in un determinato territorio, compresi dunque i Comuni che gestiscono tali servizi in economia.

“Metodo tariffario idrico (MTI-4)”: è il metodo di calcolo delle tariffe per il periodo regolatorio 2024-2029, approvato con deliberazione ARERA n. 639/2023/R/idr.

“TICSI”: è il *“Testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti”*, approvato con deliberazione ARERA n. 665/2017/R/idr.

“RQTI”: *“Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono”* che ha introdotto i parametri (indicatori) di monitoraggio della qualità del servizio, approvato con deliberazione ARERA n. 917/2017/R/idr, modificato e integrato con le deliberazioni n. 609/2021/R/idr, n. 639/2021/R/idr e n. 637/2023/R/idr e 595/2024/R/idr.

“Piano regionale di tutela delle acque (PRTA)”: è il piano di settore (a livello regionale) previsto dall'art. 121, d.lgs. n. 152 del 2006, con cui le Regioni individuano gli interventi volti a garantire la tutela delle risorse idriche e la sostenibilità del loro sfruttamento per il conseguimento degli obiettivi fissati dalla direttiva n. 2000/60/CE. Nella Regione Friuli-Venezia Giulia il Piano regionale

di Tutela delle Acque è stato approvato con decreto del Presidente 20 marzo 2018 n. 74 (in seguito integrato e modificato). Nella Regione Veneto il Piano di Tutela delle Acque è stato approvato con deliberazione del Consiglio regionale 5 novembre 2009, n. 107 (in seguito integrata e modificata).

“Piano d'Ambito (PdA)”: è il documento programmatico, previsto dall'art. 149, d.lgs. n. 152 del 2006 e dall'art. 13, l.r. n. 5 del 2016, nel quale s'individuano gli obiettivi da raggiungere nel periodo di affidamento e si definiscono gli *standard* prestazionali di servizio, necessari al rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa vigente.

B) Limitandosi al periodo repubblicano, la materia delle acque è stata oggetto di numerosi atti normativi che hanno disciplinato tale materia sotto svariati profili.

C) Quanto alla stessa nozione di servizio idrico integrato e all'organizzazione delle relative funzioni pubbliche, spicca la cd. legge Galli, l. 5 gennaio 1994, n. 36, che fu un atto di “grande legislazione”, capace di rappresentare un punto di svolta rispetto al passato con l'introduzione di concetti e soluzioni poi ripresi e affinati nella legislazione successiva.

Infatti, con la legge Galli:

- si affermò l'idea del ciclo completo delle acque con la definizione del servizio idrico integrato, inteso come l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue (compresi gli usi industriali delle acque gestite nell'ambito del medesimo servizio);
- si introdusse una logica di tipo industriale nell'erogazione del servizio;
- si individuò una nuova dimensione territoriale sovracomunale di riferimento, cioè l'ambito territoriale ottimale, con l'obiettivo di superare la frammentazione e conseguire adeguate dimensioni gestionali, comunque nel rispetto dei bacini o sub-bacini idrografici sottesi;
- si definì meglio il perimetro delle attività in capo ai diversi soggetti coinvolti, operando una netta separazione tra l'attività di indirizzo e controllo e l'attività di gestione, individuando poi nella prima attività – essenzialmente “pubblica” - gli specifici ruoli dello Stato centrale, delle Regioni, degli Enti Locali;
- si istituì per l'intero territorio nazionale il Comitato per la Vigilanza sull'uso delle Risorse idriche (CoViRI), poi Commissione Nazionale di Vigilanza sulle Risorse idriche (CoNViRI), con competenze sul monitoraggio della qualità dei servizi e della tutela degli utenti, sulla verifica della corretta redazione dei Piani d'Ambito, sulla vigilanza in ordine alla corretta applicazione della riforma del SII;
- si definì un metodo *standard* (cd. metodo normalizzato) per il calcolo della tariffa.

La legge Galli fu abrogata dal d.lgs. n. 152 del 2006 che riformulò la disciplina del settore idrico dettando indicazioni più precise sui compiti e sulle attività che fanno capo ai diversi soggetti coinvolti, iniziando ad adeguare anche l'ordinamento interno alla disciplina europea sull'affidamento del servizio.

Attraverso vari passaggi successivi, anche referendari, che non occorre qui riepilogare, si è giunti al vigente d.lgs. n. 201 del 2022, il quale non abroga espressamente il d.lgs. n. 152 del 2006, introducendo piuttosto «*la disciplina generale dei servizi di interesse economico generale prestati a livello locale*», stabilendo «*principi comuni, uniformi ed essenziali, in particolare i principi e le condizioni, anche economiche e finanziarie, per raggiungere e mantenere un alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento nell'accesso universale e i diritti dei cittadini e degli utenti*» (art. 1, co. 1-2). Tale disciplina generale è posta a integrazione di quelle di settore secondo determinate condizioni (art. 4, co. 1) e si applica anche al servizio idrico integrato, per il quale inoltre lo stesso decreto stabilisce alcune disposizioni speciali (cfr. ad es. art. 33).

D) Quanto alla regolazione tariffaria per l'acquedotto, le origini si possono far risalire al provvedimento CIP 4 ottobre 1974, n. 45, che aveva carattere sperimentale e si applicava alle cd. gestioni pilota di Genova, Napoli, Roma, Torino, nonché Trieste. Nelle premesse s'individuavano gli obiettivi di «*correlare il più possibile le tariffe ai costi*» e di «*stimolare la limitazione dei costi*

superflui». Nelle disposizioni si fissavano una tariffa base, una tariffa agevolata e una tariffa per i consumi eccedenti.

Con il successivo provvedimento CIP 11 agosto 1975, n. 26 furono emanate le norme attuative per la determinazione delle tariffe, il cui scopo dichiarato era il «*ripianamento economico della gestione aziendale*» sulla base del conteggio delle spese correnti, dei ricavi e delle spese di natura non ricorrente (investimenti), ripartite su più esercizi.

Diversa la situazione nel settore fognario perché per lungo tempo i servizi di fognatura e depurazione non furono considerati servizi a pagamento bensì servizi per l'igiene pubblica. Ancora negli artt. 247 e s., r.d. 14 settembre 1931, n. 1175 (*Testo Unico per la finanza locale*) il contributo per la fognatura non era la regola, ma poteva essere autorizzato solo con decreto reale per necessità ed essere oggetto di riduzione, affrancamento, esenzione per varie ragioni. Nel 1976 con la cd. legge Merli, l. 10 maggio 1976, n. 319, si stabilì l'onerosità dei servizi «*relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto decadenti dalle superfici e dai fabbricati privati e pubblici*», prevedendo il pagamento di «*un canone o diritto secondo apposita tariffa*» (art. 16, co. 1).

Il salto di qualità fu compiuto con la legge n. 36 del 1994 in cui si prevedeva «*la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio*» riferiti all'erogazione del servizio idrico integrato (inteso quale ciclo completo delle acque, cioè acquedotto, fognatura, depurazione: art. 13, co. 2). Il metodo di determinazione della tariffa venne poi introdotto con il D.M. 1° agosto 1996, «*Metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento*».

L'ultimo passaggio decisivo avvenne nel 2011 con il trasferimento delle funzioni di regolazione tariffaria del SII all'AEEG (poi ARERA). L'Autorità, già in possesso di significative esperienze di regolazione nei settori energetici, riformulò il metodo tariffario, anzitutto recependo gli esiti del referendum del giugno 2011 (con cui fu eliminata dalla legge la remunerazione in tariffa del capitale investito dal Gestore), poi superando alcuni problemi riscontrati nel sistema previgente e legati ai seguenti fattori: finanziabilità del servizio idrico integrato, per quanto riguarda gli investimenti; eterogeneità delle tariffe tra Gestori diversi; mancanza di un sistema di valutazione efficace della qualità del servizio.

Il vigente metodo tariffario – lo si è accennato prima – è il risultato di successivi interventi dell'Autorità: fu introdotto in via transitoria per l'anno 2013 con deliberazione n. 585/2012 (MTT); fu affinato dalla deliberazione n. 643/2013 (MTI) per gli anni 2014-2015; fu ridefinito con deliberazione n. 664/2015 (MTI-2) per gli anni 2016-2019 e con deliberazione n. 918/2017 per il biennio 2018-2019; infine risulta oggi stabilito per gli anni 2020-2023 con deliberazione n. 580/2019 (MTI-3), a sua volta modificata con deliberazione n. 235/2021 e con deliberazione n. 639/2021 (per l'aggiornamento biennale 2022-2023). Con deliberazione del 28 dicembre 2023, n. 639/2023/R/Idr, ARERA ha approvato il metodo di calcolo delle tariffe per il periodo regolatorio 2024-2029.

Parallelamente l'ARERA ha anche regolato diversi altri aspetti del servizio: infatti con deliberazione n. 665/2017 è stato approvato il «*Testo integrato corrispettivi servizi idrici*» (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti; con deliberazione n. 917/2017 è stata approvata la «*Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico*» (RQTI), introducendo i parametri di monitoraggio sulla qualità del servizio e associando ad essi un sistema di premialità; con altri atti si sono disciplinati aspetti peculiari del servizio (come la gestione della morosità e del sistema di misura).

1.2. Organizzazione delle funzioni e della gestione: livello regionale.

A) Dal 2005 nella Regione Friuli-Venezia Giulia (l.r. 23 giugno 2005, n. 13) le funzioni di governo del SII per il territorio di ciascun ATO furono affidate alle Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale, una per ogni bacino, comunque sovracomunale, in attuazione della legislazione statale (prima l. n. 36 del 1994, artt. 8-9; poi d.lgs. n. 152 del 2006, art. 148).

B) Tali Autorità furono in seguito «*soppresse*» dalla legge statale (art. 2, co. 186 *bis*, l. 23 dicembre 2009, n. 191), con cui al contempo si assegnava alle Regioni il compito di attribuire con loro leggi «*le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza*».

C) Per la Regione Friuli-Venezia Giulia fu quindi approvata la l.r. 29 dicembre 2010, n. 22, con cui (art. 4, co. 44 e s.) furono istituite le Consulte d'Ambito Territoriale Ottimale (CATO) quali nuovi Enti di Governo d'Ambito, nelle forme di cooperazione tra i Comuni e le ex Province, per l'organizzazione del servizio idrico integrato in ciascun ambito ottimale; esse subentrarono alle sopresse Autorità d'Ambito a partire dal 1° gennaio 2013.

D) Infine, con la l.r. n. 5 del 2016 fu istituita l'AUSIR quale Ente di Governo e individuato l'ambito unico regionale; le Consulte d'ambito furono poste in liquidazione; all'AUSIR passarono le loro funzioni e i loro rapporti giuridici (attivi e passivi).

E) Sull'organizzazione dell'AUSIR si veda sopra (Parte Prima, § 1.4.).

1.3. Organizzazione della regolazione. In particolare, la regolazione tariffaria; la normativa tecnica per acquedotto, fognatura, depurazione.

A) Con deliberazione ARERA n. 639/2023 è stato approvato il Metodo Tariffario del servizio idrico integrato per il quarto periodo regolatorio (MTI-4), definendo le regole per il computo dei costi ammessi al riconoscimento tariffario per gli anni 2024-2029.

Secondo questo metodo, per ogni anno è definito un moltiplicatore tariffario ϑ^a che rappresenta il limite di variazione della tariffa rispetto all'anno precedente ed è dato dalla seguente espressione:

$$\vartheta^a = \frac{VRG^a}{\sum_u \text{tarif}_u^{2023} \cdot (vscal_u^{a-2})^T + R_b^{a-2}}$$

dove:

- VRG è il vincolo riconosciuto ai ricavi del Gestore del SII, in pratica il limite superiore dei ricavi del gestore in funzione delle sue spese;
- $\sum_u \text{tarif}_u^{2023} \cdot (vscal_u^{a-2})^T$ è il ricavo stimato del gestore del SII, corrispondente alla sommatoria dei prodotti scalari, per ciascuna tipologia di utente, del vettore delle componenti tariffarie (tarif_u^{2023}) riferito all'anno 2023, per il trasposto del vettore delle variabili di scala effettivamente rilevate ($vscal_u^{a-2}$), riferito all'anno $(a-2)$; in pratica rappresenta l'ipotetico ricavo del gestore sulla base delle tariffe anno 2023 e dei consumi dell'anno $(a-2)$;
- R_b^{a-2} esprime i ricavi delle altre attività idriche, come risultanti dal bilancio dell'anno $(a-2)$. Le "altre attività idriche" è l'insieme delle attività attinenti ai servizi idrici, diverse da quelle comprese nel SII quali ad esempio la vendita, con infrastrutture dedicate, di acqua non potabile o ad uso industriale, la gestione di fognature industriali con infrastrutture dedicate, lo spurgo di pozzi neri, il trattamento di percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi o bottini;

Per ciascun anno a , il vincolo ai ricavi è dato da:

$$VRG^a = Capex^a + FoNI^a + Opex^a + ERC^a + Rc_{TOT}^a$$

dove:

- la componente $Capex$, rappresenta i costi delle immobilizzazioni ed include gli oneri finanziari, gli oneri fiscali e gli ammortamenti;
- la componente $FoNI$, è destinata al sostegno degli obiettivi specifici e degli interventi che ne conseguono;
- la componente $Opex$ rappresenta i costi operativi del gestore;

- la componente *ERC* rappresenta i costi ambientali e della risorsa eccedenti rispetto a quelli già incorporati nelle precedenti componenti;
- Rc_{TOT}^a è la componente a congruaggio relativa al vincolo ai ricavi del gestore dell'anno ($a - 2$).

B) Se dunque il *VRG* rappresenta il massimo ricavo cui può ambire il Gestore, l'articolazione tariffaria si occupa di suddividere tale importo tra le diverse tipologie di clienti e per diverse fasce di consumo.

Con deliberazione ARERA n. 665/2017 (TICSI) l'ARERA ha formulato gli indirizzi per raggiungere obiettivi di armonizzazione, semplificazione e razionalizzazione dei sistemi di articolazione tariffaria applicati.

Gli usi previsti dall'articolazione possono essere i seguenti:

- uso domestico (nell'ambito del quale possono essere individuate le seguenti sotto-tipologie: uso domestico residente, uso condominiale, uso domestico non residente);
- uso industriale;
- uso artigianale e commerciale;
- uso agricolo e zootecnico;
- uso pubblico non disalimentabile;
- uso pubblico disalimentabile;
- altri usi (utenze diverse residuali).

I corrispettivi applicati alle **utenze domestiche** sono articolati prevedendo, per ciascuno dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, le seguenti componenti:

- una *quota variabile*, proporzionale al consumo, con la precisazione che, limitatamente al servizio di acquedotto, tale quota è modulata per fasce di consumo;
- una *quota fissa*, non correlata al consumo, che - in linea generale - rifletta gli oneri afferenti alla sicurezza degli approvvigionamenti.

Le fasce di consumo ai fini della tariffazione della quota variabile di acquedotto sono così determinate:

- una *fascia di consumo annuo agevolato*, definita sulla base della quantità essenziale di acqua, fissata pari a 50 litri/(abitante*giorno), ossia 18,25 mc/ab/anno;
- una fascia a tariffa base;
- *da una a tre fasce di eccedenza*, sulla base delle valutazioni compiute dall'Ente di governo dell'ambito, con la precisazione che le tariffe di eccedenza sono tra loro crescenti.

I corrispettivi applicati alle **utenze non domestiche** non prevedono la fascia agevolata.

Per i **reflui industriali scaricati in fognatura** sono fornite delle espressioni per determinare il corrispettivo riferite alle componenti di fognatura e depurazione. Tale corrispettivo tiene conto sia del volume scaricato in fognatura che della qualità del refluo scaricato, a differenza delle utenze "civili" (domestiche e non domestiche), per le quali invece la qualità del refluo non è un parametro tariffario.

Altra importante differenza è che, mentre per le utenze "civili" la quota scaricata in fognatura è *ex lege* pari a quella prelevata dall'acquedotto, per le utenze industriali la quota scaricata in fognatura può essere diversa se misurata.

C) Negli anni l'ARERA inoltre ha introdotto aliquote aggiuntive, finalizzate al raggiungimento di specifici obiettivi.

D) Oltre all'indicata disciplina sulla tariffa, per il servizio idrico integrato rilevano sicuramente anche quegli atti in cui si stabiliscono obiettivi minimi per i Gestori, generando una conseguente necessità di investimenti.

Acquedotto

Direttiva UE 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano: è la direttiva che disciplina la qualità delle acque destinate al consumo umano, garantendone la salubrità e la pulizia, in sostituzione della Direttiva 98/83/CE (recepita in Italia con D.lgs. 31/2001). Gli obiettivi della nuova Direttiva sono la protezione della salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla eventuale contaminazione delle acque destinate al consumo umano, garantendo la salubrità e la pulizia delle medesime. Al fine di assicurare che l'applicazione del nuovo metodo introdotto nella Direttiva (UE) 2015/1787 non sia limitata agli aspetti del monitoraggio, la Direttiva (UE) 2020/2184 ha scelto un nuovo approccio generalizzato riguardante la sicurezza dell'acqua basato sul rischio che copra l'intera catena di approvvigionamento, dal bacino idrografico all'estrazione, al trattamento, allo stoccaggio e compresa la distribuzione.

D.lgs. 23 febbraio 2023, n. 18, Attuazione della direttiva 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano: è la trasposizione italiana della direttiva europea 2020/2184 e va ad abrogare il D.lgs. 31/2001. È entrato in vigore il 21 marzo 2023 e apporta notevoli novità, tra cui nuovi parametri da analizzare per valutare la qualità dell'acqua e un innovativo approccio alla sicurezza dell'acqua basato sulla valutazione dei rischi attraverso i Piani di Sicurezza Acqua;

D.P.C.M. 4 marzo 1996, "Disposizione in materia di risorse idriche": il decreto contiene indicazioni sugli standard minimi da garantire all'utenza quali la dotazione minima giornaliera e la pressione al contatore.

D.M. 21 aprile 2017, n. 93, "Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea": il regolamento fissa obblighi di revisione periodica e di vigilanza sui contatori e impone delle caratteristiche minime degli stessi.

Fognatura e depurazione

Direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane: è la direttiva che fissa obblighi di collettamento e depurazione degli agglomerati sopra i 2000 A.E. La direttiva è stata recepita nel nostro ordinamento nel 1999 con il decreto legislativo n. 152, successivamente abrogato e sostituito dal decreto legislativo n. 152 del 2006, Norme in materia ambientale (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006). Le criticità dei sistemi di raccolta e trattamento delle acque reflue ancora presenti sul territorio nazionale hanno determinato, a partire dal 2004, l'avvio, da parte della Commissione europea, di quattro procedure di infrazione (Cause C 251/17, C 85/1 - entrambe oggetto di Sentenza di condanna da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea – Causa C 668/19 e il Parere motivato 2017/2181) relative alla violazione della direttiva sopracitata che ad oggi interessano, complessivamente, oltre 800 agglomerati relativi a poco più di 26 milioni di abitanti equivalenti in Italia. Nella Regione Friuli Venezia Giulia le infrazioni in materia di acque reflue hanno visto aprire procedure a carico di molti agglomerati, attualmente quelli rimasti ancora in fase di risoluzione sono Prata di Pordenone e Maniago. Dopo oltre trent'anni dall'adozione della Direttiva 91/271/CEE, nel 2022 è stato avviato il processo di revisione della normativa comunitaria in materia di acque reflue urbane. Il nuovo testo è stato adottato il 5 novembre 2024 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L del 12.12.2024 (Direttiva 2024/3019).

Direttiva UE 2024/3019 concernente il trattamento delle acque reflue urbane: è la direttiva che abroga e sostituisce la direttiva 91/271/CEE a decorrere dal 01/08/2027. In particolare, impone che gli agglomerati con 2.000 o più abitanti equivalenti debbano essere provvisti di reti fognarie alle quali devono essere collegate tutte le fonti di acque reflue domestiche. Tali prescrizioni sono estese anche a tutti gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti compreso tra 1.000 e 2.000 entro il 2035 (art. 3). Si potrà derogare solo se la realizzazione di una rete fognaria o il collegamento non presenti vantaggi dal punto di vista ambientale o della salute umana, o non

siano tecnicamente fattibili oppure comportino costi eccessivi. In tali casi devono essere usati sistemi individuali per la raccolta, lo stoccaggio e, se del caso, il trattamento delle acque reflue urbane (art. 4). L'art. 5 prevede, inoltre, che entro il 31/12/2033, siano elaborati piani integrati di gestione delle acque reflue urbane per le aree di drenaggio degli agglomerati con 100.000 o più abitanti equivalenti. Entro il 2035 la materia organica biodegradabile dovrà essere rimossa dalle acque reflue urbane (trattamento secondario) prima dello scarico nell'ambiente (art. 6).

Entro il 2039, è prevista l'eliminazione dell'azoto e del fosforo (trattamento terziario) per gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che trattano un carico uguale o maggiore di 150.000 abitanti equivalenti (art. 7). Per tali impianti, entro il 2045, dovrà essere applicato un trattamento supplementare per rimuovere i microinquinanti (trattamento quaternario) (art. 8). Le nuove norme introducono anche un obiettivo di neutralità energetica da raggiungere gradualmente entro il 2045 per gli impianti che trattano un carico uguale o maggiore di 10.000 abitanti equivalenti. Tali impianti dovranno infatti utilizzare energia da fonti rinnovabili generata dai rispettivi impianti (art. 11). Disposizioni specifiche sono previste per il riutilizzo delle acque reflue urbane, specialmente nelle zone soggette a stress idrico e per tutti gli scopi appropriati, compresa, a determinate condizioni, l'irrigazione agricola (art. 15). Le nuove disposizioni dovranno essere recepite nell'ordinamento dello Stato italiano entro il 31/07/2027.

D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte III "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche": è la terza parte del cd. Testo Unico Ambientale, suddivisa in quattro sezioni, di cui le prime tre sostituiscono in modo pressoché integrale la normativa previgente nei settori della difesa del suolo, della tutela delle acque e della gestione delle risorse idriche; la quarta sezione contiene le "disposizioni transitorie e finali" comuni alle tre sezioni precedenti. Il decreto si basa su principi quali la prevenzione, la precauzione, la correzione dell'inquinamento alla fonte e il principio "chi inquina paga".

Piano regionale di tutela delle acque (PRTA): approvato con D.P.Reg. n. 74 del 20 marzo 2018 e ss. mm., per il Friuli-Venezia Giulia disciplina nel dettaglio gli obblighi da osservare nella gestione delle acque reflue e quindi costituisce potenzialmente la fonte di maggiori investimenti per l'adeguamento delle infrastrutture; in particolare rilevano le seguenti norme di attuazione: l'art. 11, per gli obblighi di collettamento presso gli impianti di depurazione, soggetti a verifica triennale da parte della Regione; l'art. 16, per i limiti di emissione degli scarichi di acque reflue urbane in acque superficiali non soggetti alle disposizioni della DIR 91/271/CEE; l'art. 17, per i limiti di emissione degli scarichi di acque reflue urbane sul suolo non soggetti alle disposizioni della DIR 91/271/CEE; l'art. 20, per i sistemi di disinfezione; l'art. 21, per gli scaricatori di piena; l'art. 22, per gli scaricatori di emergenza a servizio delle stazioni di sollevamento delle reti fognarie; l'art. 23, per il quale gli obblighi derivanti dagli articoli da 15 a 22 devono essere ottemperati entro otto anni (2026).

Legge Regione Friuli-Venezia Giulia 29 aprile 2015, n. 11, "Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque": la legge regionale prevede una serie coordinata di azioni finalizzate a definire lo stato delle conoscenze e attuare una gestione del territorio che, considerandone i limiti fisici, persegua il risparmio delle risorse, la riduzione del rischio idrogeologico e idraulico, la prevenzione e la stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico e il rispetto dell'ambiente; gli art. 54 bis e s. disciplinano gli impianti di depurazione di acque reflue urbane, per salvaguardare la qualità dei corpi idrici.

CAPITOLO 2.

L'ORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI NEL TERRITORIO DELL'AUSIR.

2.1. Organizzazione territoriale delle gestioni nel territorio curato dall'AUSIR (la Regione Friuli Venezia Giulia e i territori di alcuni Comuni del Veneto).


A) Al 31 dicembre 2024, sono sei i Gestori del SII che operano nell'Ambito ottimale unico regionale, in virtù di affidamenti disposti non dall'AUSIR ma dalle precedenti amministrazioni pubbliche con funzioni in materia di servizio idrico integrato, in particolare le ATO e poi le Consulte d'Ambito, alle quali ultime per legge regionale è succeduta l'AUSIR (in tali funzioni e in tutti i rapporti esistenti):

1. AcegasApsAmga S.p.A.;
2. Acquedotto del Carso – Kraški Vodovod S.p.A.;
3. CAFC S.p.A.;
4. HydroGEA S.p.A.;
5. IrisAcqua S.r.l.;
6. Livenza Tagliamento Acque S.p.A.

Originariamente il numero dei Gestori era più ampio, ma negli ultimi anni si sono realizzate diverse operazioni di aggregazione, nell'ottica di ridurre la frammentazione gestionale: ad esempio nel 2016 Carniacque è stata incorporata da CAFC; nel 2017 Sistema Ambiente si è fuso con LTA. A partire dal 1 luglio 2023, in forza di una operazione di integrazione societaria approvata con deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 33/2023, CAFC S.p.A. è subentrata nelle gestioni dei territori prima serviti da Acquedotto Poiana S.p.A.


Per quanto riguarda il Comune di Cercivento, inoltre, con deliberazione n. 51 dd 12.12.2023 l'Assemblea regionale d'Ambito ha preso atto, tra l'altro, che tale gestione, fino a quel momento organizzata in forma autonoma, è confluita nella gestione unica del gestore CAFC S.p.A. e che ai soli effetti del metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio MTI-4, l'avvio della gestione da parte di CAFC S.p.A. decorre dal 1 gennaio 2024. Infine, con deliberazione n. 28 dd. 29 ottobre 2024, l'Assemblea regionale d'Ambito ha preso atto della nota congiunta dei gestori CAFC S.p.A. e Hydrogea S.p.A. di comunicazione dell'avvio dell'operazione di integrazione societaria tra le due società.







B) Il sistema di gestione territoriale risulta dalla cartografia sotto riportata, in cui tutti i Comuni sono evidenziati con colori diversi in base alla Società che ne gestisce il servizio idrico integrato (o segmenti di esso). Nella legenda, a fianco del nome della società è riportata la data di scadenza della concessione.



Distribuzione territoriale dei Gestori regionali al 31.12.2024


C) Si riportano di seguito alcune elaborazioni dei dati specifici delle gestioni, utili per un rapido confronto.










Gestore		Superficie territoriale servita [kmq] al 31.12.2024	N. comuni serviti al 31.12.2024	Popolazione servita al 31.12.2024 (ISTAT)	Ricavo da articolazione tariffaria 2024 [€]
	AAA*	146	6	224.532	54.361.818
	ACKV	76	3	11.041	1.402.101
	CAFC**	4.952	134	517.143	63.985.834
	HG	1.084	20	105.615	14.791.576
	IRIS	466	25	138.314	28.782.318
	LTA	1.656	41	289.340	43.551.966
Totale		8.380	229	1.285.985	206.875.613

* Il Gestore Acquedotto del Carso – Kraški Vodovod S.p.A. serve n. 11.041 abitanti residenti nei Comuni di Duino-Aurisina, Monrupino e Sgonico unicamente per i servizi acquedottistici, mentre i servizi connessi al collettamento e depurazione sono gestiti dal Gestore AcegasApsAmga S.p.A. In ragione di un tanto, stimando il servizio di collettamento e depurazione nella misura del 65% dell'intero SII, si perviene ad una popolazione "servita equivalente" da AcegasApsAmga S.p.A. sui tre Comuni di cui trattasi di 7.177 abitanti, per un totale di 224.532.

**La Società CAFC S.p.A. dal 01.07.2023 è subentrata nelle gestioni dei territori prima serviti dall'Acquedotto Poiana S.p.A..



Gestore	Ricavo da articolazione tariffaria 2023 [€]	Ricavo da articolazione tariffaria 2024 [€]
 AAA*	49.086.805	54.361.818
 ACKV	1.204.949	1.402.101
 CAFC**	54.875.038	63.985.834
 HydroGEA	13.774.396	14.791.576
 irisacqua	23.411.248	28.782.318
 LTA	40.991.716	43.551.966
Totale	183.344.152	206.875.613





Tutti i Gestori hanno avuto un incremento dei ricavi nel corso dell'anno 2024, più significativo per AcegasApsAmga S.p.A., CAFC S.p.A. e IrisAcqua S.r.l. e più contenuto per gli altri. Il valore della produzione è aumentato per AcegasApsAmga S.p.A., CAFC S.p.A. e Livenza Tagliamento Acque S.p.A.. mentre si è contratto per il Gestore HydroGEA S.p.A..





2.2. Gli aspetti quantitativi dei servizi nell'Ambito ottimale unico.







A) Per aspetti quantitativi si intendono sia quelli riferiti alle infrastrutture che quelli riferiti alla consistenza del servizio svolto. La tabella seguente riporta, per ciascun Gestore del SII, i dati su estensione delle reti di acquedotto e fognatura, perdite idriche, numero di impianti di depurazione gestiti e costo medio annuo stimato.

La società che gestisce la rete più estesa è CAFC S.p.A., mentre Acquedotto del Carso S.p.A ha la rete più ridotta. Appare significativo sottolineare che AcegasApsAmga S.p.A., nonostante gestisca solo sei comuni, ha l'onere di occuparsi comunque di un numero significativo di km di reti.

Da questa prima analisi si evince che la dimensione della rete influenza la complessità gestionale e il rischio di perdite mentre il costo per l'utenza domestica varia sensibilmente tra i Gestori, riflettendo sia l'efficienza gestionale sia le caratteristiche delle reti e dei territori serviti. Si riportano di seguito alcuni dati generali relativi ai servizi acquedotto, fognatura e depurazione rimandando alle successive analisi per un maggiore livello di dettaglio di ogni singolo servizio.

Gestore	perdite idriche [%]	estensione rete acquedotto [km] (escluse le derivazioni alle utenze)	estensione rete fognaria [km] (esclusi gli allacci)	impianti depurazione gestiti (incluse vasche imhoff)	costo medio annuo (acquedotto, fognatura e depurazione) utenza domestica 3 persone e 150 l/ab giorno)
 AAA*	42,1	925	647	4	158,32 €
 ACKV	25,3	125	20	n.d.	135,61 €

Gestore	perdite idriche [%]	estensione rete acquedotto [km] (escluse le derivazioni alle utenze)	estensione rete fognaria [km] (esclusi gli allacci)	impianti depurazione gestiti (incluse vasche imhoff)	costo medio annuo (acquedotto, fognatura e depurazione) utenza domestica 3 persone e 150 l/ab giorno)
 CAFC**	48,8	6.475	4.329	545	111,28 €
 HG	55,9	1.326	493	75	122,81 €
 IRIS	34,5	1.086	728	11	136,79 €
 LTA	46,7	3.286	1.611	136	142,50 €
ATO FVG	42,2	13.223	7.828	771	134,55 €

Gestore	abitanti serviti dall'acquedotto	abitanti serviti dalla fognatura	abitanti serviti dalla depurazione	copertura servizio fognatura	copertura servizio depurazione
 AAA*	225.579	199.988	199.729	89%	89%
 ACKV	7.578	3.713	n.d.	49%	n.d.
 CAFC**	464.645	440.750	407.035	95%	88%
 HG	100.491	75.577	71.601	75%	71%
 IRIS	138.314	119.642	119.462	87%	86%
 LTA	237.865	194.025	158.992	82%	67%
ATO FVG	1.174.147,2	1.033.695	956.819	88%	81%

La tabella sopra riporta i principali Gestori del SII dell'ATO Friuli Venezia Giulia, evidenziando per ciascuno:

- il numero di abitanti serviti dall'acquedotto, dalla fognatura e dalla depurazione;
- la percentuale di copertura dei servizi di fognatura e depurazione rispetto agli abitanti serviti.

Questi dati sono fondamentali per valutare l'efficienza, la capillarità e la qualità del servizio offerto sul territorio regionale.

CAFC S.p.A. è il gestore che serve il maggior numero di abitanti sia per acquedotto (464.645), fognatura (440.750) che depurazione (407.035).



AcegasApsAmga S.p.A. segue con valori comunque molto elevati (acquedotto: 225.579, fognatura: 199.988, depurazione: 199.729).

Per quanto riguarda la copertura dei servizi, sia la rete fognaria che quella di depurazione risultano coperte per il 95% nel territorio gestito da CAFC S.p.A.. Nei bacini di HydroGEA S.p.A. e LTA S.p.A., la copertura del servizio di depurazione è tra le più basse della Regione, rispettivamente pari al 71% e al 67%. La copertura media regionale è dell'88% per la fognatura e dell'81% per la depurazione, valori che indicano una buona efficienza complessiva del sistema idrico.


2.2.1. Servizio di acquedotto.

Il servizio idrico regionale capta dall'ambiente 197.390.507 mc di acqua. Questo volume viene in parte disperso a causa delle perdite, che rappresentano in media nell'ATO Friuli Venezia Giulia il 42,2% del totale.

Ciò significa che il volume consumato dall'utenza è pari a 105.597.986 mc, con una dotazione idrica apparente (compresi, cioè, i consumi industriali e rispetto ai soli abitanti residenti) di 191 l/(gg*ab).





Gestore		Volumi prelevati [mc]	Volumi fatturati [mc]	perdite [mc]	perdite [%]	abitanti serviti
	AAA*	41.712.754	24.131.186	17.581.568	42,1%	252.443
	ACKV	848.244	633.402	214.842	25,3%	8.554
	CAFC**	78.464.496	40.173.091	38.291.405	48,8%	627.497
	HG	23.219.886	10.249.694	12.970.192	55,9%	126.447
	IRIS	17.151.243	11.229.759	5.921.484	34,5%	177.518

Gestore	Volumi prelevati [mc]	Volumi fatturati [mc]	perdite [mc]	perdite [%]	abitanti serviti
 LTA	35.993.884	19.180.854	16.813.030	46,7%	319.050
ATO FVG	197.390.507	105.597.986	91.792.521		
			perdite medie [%]	42,2%	
			dotazione idrica apparente [l/gg*ab]		191

CAFC S.p.A. è il gestore con il maggior volume prelevato e il maggior numero di abitanti serviti, ma presenta anche la percentuale di perdite da acquedotto più alta (48,8%). Questo suggerisce la presenza di una rete estesa ma con margini di miglioramento nell'efficienza. AcegasApsAmga S.p.A. e LTA S.p.A. gestiscono volumi significativi e servono rispettivamente 252.443 e 319.050 ab., con perdite intorno al 42% e 46,7%. HydroGEA S.p.A. e IrisAcqua S.r.l. hanno volumi inferiori e servono meno abitanti, ma presentano perdite rispettivamente del 55,9% e 34,5%. Da questi dati appare che IrisAcqua S.r.l. si distingue per una rete più efficiente rispetto agli altri, abbassando il livello delle perdite rispetto alla media regionale.

Nel dettaglio si riporta la provenienza dell'acqua, suddivisa per fonte d'approvvigionamento:











	AAA*	CAFC**	HG	IRIS	LTA	ATO FVG
pozzi						
numero	13	74	26	36	96	245
Volume prelevato [mc/anno]	36.671.740	56.278.668	9.610.529	12.443.277	28.895.571	143.899.785
captazioni						
numero	1	20	11	0	13	45
Volume prelevato [mc/anno]	0	440.117	5.283.763	0	1.207.846	6.931.726
sorgenti						
numero	1	541	72	0	26	640
Volume prelevato [mc/anno]	5.041.014	21.357.364	5.744.675	0	4.381.067	36.524.120

I Gestori si avvalgono di tre principali tipologie di fonti d'approvvigionamento idrico: pozzi, captazioni e sorgenti. Questa diversificazione permette di adattarsi alle caratteristiche idrogeologiche del territorio e di ridurre il rischio di dipendenza da una singola fonte. La tipologia d'approvvigionamento varia notevolmente tra i Gestori riflettendo sia la dimensione del bacino servito sia la disponibilità locale di risorse idriche.







Si segnalano i seguenti scambi all'ingrosso fra i Gestori (sia interni che esterni all'ATO).

		PARTE VENDITRICE [mc]					
PARTE ACQUIRENTE [mc]	AAA*	ACKV	CAFC**	HG	IRIS	LTA	Altri
	AAA*	/	/	/	/	/	/
	ACKV	848.257	/	/	/	/	/
	CAFC**	/	/	370.032	/	/	18.317
	HG	/	/	/	/	32.024	698.255
	IRIS	3.378.987	/	99.981	/	/	1.260.940
	LTA	/	/	1.458.351	/	/	120.840
	Altri	/	/	168.265	/	/	/

Infine, si rappresentano i cespiti di acquedotto per ogni Gestore:

	 AAA*	 ACKV	 CAFC**	 HG	 IRIS	 LTA	ATO FVG
sollevamenti							
n. con telecontrollo	21	3	103	82	29	59	297
n. altro	0	0	38	6	0	2	46
serbatoi							
n.	36	6	816	143	59	69	1.129
volume [mc]	97.300	1.026	68.788	14.188	24.934	49.155	255.391
Impianti di potabilizzazione							
n.	1	0	41	15	0	7	64
volume trattato [mc]	37.588.694	0	10.672.320	7.936.238	0	1.689.623	57.886.875
rete acquedotto							
sviluppo (con allacci) [km]	1.109	153	7.543	1.513	1.341	3.849	15.506
n. contatori	109.453	3.457	198.832	44.205	63.518	103.457	522.800

Dalla lettura dei dati appare che CAFC S.p.A. risulta la società più strutturata, con il maggior numero di impianti, serbatoi, estensione della rete e contatori. AcegasApsAmga S.p.A. e LTA S.p.A. si distinguono per i volumi gestiti e le infrastrutture, ma con numeri inferiori rispetto a CAFC S.p.A.. Acquedotto del Carso S.p.A. è il Gestore meno strutturato, con valori molto bassi in tutti gli indicatori. IrisAcqua S.r.l. e HydroGEA S.p.A. presentano una situazione intermedia, con una buona dotazione di impianti e una discreta estensione della rete.

	 AAA	 ACKV	 CAFC	 HG	 IRIS	 LTA	ATO FVG
sviluppo rete acquedotto [km] (escluse le derivazioni alle utenze)							
2024	925	125	6.475	1.326	1.086	3.286	13.223
2023	923	202	6.453	1.325	1.084	3.237	13.224
2022	918	202	6.215	1.325	1.082	3.209	12.951

2.2.2. Servizio di fognatura.

Nella seguente tabella si rappresentano i cespiti di fognatura per ogni Gestore:



AAA

ACKV

CAFC

HG

IRIS

LTA

ATO FVG


%

sollevamenti								
con telecontrollo	74	5	220	10	132	279	720	74%
con scarico emergenza	40	1	37	26	17	n.d.	121	12%
con gruppo elettrogeno	3	1	25	2	30	7	68	7%
n. totale	74	5	417	40	132	301		
sfioratori								
con telecontrollo	40	1	4	0	70	5	120	6%
con griglia fissa	0	1	154	19	88	46	308	16%
con griglia automatica	0	0	13	1	40	7	61	3%
n. totale	123	1	1.272	152	128	247	1923	
Rete fognaria								
sviluppo rete nera [km]	48	17	313	98	84	588	1148	15%
sviluppo rete mista [km]	575	3	3.973	396	597	1.023	6567	84%
sviluppo totale [km]	647	20	4.329	494	681	1.611	7782	

Si osserva quanto segue:

- gli impianti di sollevamento sono generalmente dotati di sistemi di telecontrollo, ma non sono sempre dotati di scarico di emergenza e gruppo elettrogeno;
- gli sfioratori continuano ad essere scarsamente telecontrollati e non sono dotati generalmente di sistemi di trattenuta dei solidi come previsto dall'art. 21 del PRTA, se prescritto nell'autorizzazione.

Per quanto riguarda la rete fognaria, si riporta la statistica degli ultimi tre anni delle condotte suddivise per reti miste e nere. Non fanno parte di questa trattazione le reti meteoriche (o reti bianche) gestite direttamente dai Comuni.




Il Gestore del SII che gestisce la maggior estensione (in km) di reti è CAFC S.p.A., la minor estensione è servita da Acquedotto del Carso S.p.A. Gli altri Gestori si occupano della restante parte suddivisa tra essi in maniera abbastanza omogenea.


2.2.3. Servizio di depurazione.

Nella seguente sezione si riportano dati afferenti al servizio di depurazione: in particolare si mette in evidenza la tipologia di impianto in funzione nei territori dei Gestori e la loro dimensione misurata in abitanti equivalenti (A.E.). Si precisa che in questa analisi non compaiono i dati riguardanti il Gestore Acquedotto del Carso S.p.A. in quanto non svolge il servizio di depurazione.

Tipologia di impianti






Composizione "trattamento" reflui (AE)





	AAA	CAFC	HG	IRIS	LTA	ATO FVG
per tipo (numero)						
vasche imhoff (trattamento primario)	0	298	39	2	52	391
sino al primario	0	14	3	0	0	17
sino al secondario	0	176	16	2	49	243
sino al terziario	4	57	17	7	19	104
sino al quaternario	0	0	0	0	16	16
per carico inquinante collettato depurato (AE)						
vasche imhoff (trattamento primario)	0	55.349	7.273	19	13.082	75.723
sino al primario	0	2.458	74	0	0	2.532
sino al secondario	0	159.425	7.360	2.293	28.825	197.903
sino al terziario	244.585	622.838	68.432	103.276	121.475	1.160.606
sino al quaternario	0	0	0	0	75.999	75.999
per dimensione (numero)						
AE < 1.000	0	417	55	3	92	567
1.000 ≤ AE < 2.000	1	58	10	1	17	87
2.000 ≤ AE < 10.000	1	62	7	3	19	92
10.000 ≤ AE < 100.000	1	5	3	4	7	20
100.000 ≤ AE < 500.000	1	3	0	0	1	5

L'analisi dei dati evidenzia che alcuni Gestori dispongono di numerosi impianti con trattamenti fino alla fase terziaria o quaternaria, riflettendo una maggiore attenzione alla qualità del trattamento delle acque reflue; al contrario, altri gestiscono prevalentemente impianti limitati al trattamento primario o secondario, mostrando quindi una dotazione tecnologica più essenziale. In ambito regionale, il numero di impianti in grado di depurare carichi significativi risulta limitato, mentre prevalgono strutture di dimensioni ridotte dedicate a pochi abitanti equivalenti. Merita particolare attenzione il caso del Gestore AcegasApsAmga S.p.A., caratterizzato da un numero esiguo di impianti ma da un livello avanzato di trattamento (terziario). Attualmente, solo il 5% degli abitanti equivalenti regionali beneficia di trattamenti sino al livello quaternario. Tale dato suggerisce che, in vista dell'applicazione della nuova direttiva 2024/3019, la Regione Friuli Venezia Giulia dovrà affrontare rilevanti interventi di adeguamento del sistema di depurazione.



Nel confronto tra gli anni 2023 e 2024 si osservano alcune variazioni nei dati relativi al trattamento dei reflui. Per quanto concerne il trattamento fino al livello secondario, LTA S.p.A. e IrisAcqua S.r.l. mostrano valori stabili, mentre HydroGEA S.p.A. registra una diminuzione dal 20% al 9%. Riguardo al trattamento fino al livello terziario, i dati risultano elevati per quasi tutte le società considerate; IrisAcqua S.r.l. e AcegasApsAmga S.p.A. si attestano tra il 98% e il 100%. HydroGEA S.p.A. mostra un incremento dal 71% all'82%, mentre CAFC S.p.A. e LTA S.p.A. non presentano variazioni significative.

A livello di ATO regionale, si osserva un rafforzamento del trattamento terziario, che passa dal 74,4% al 76,7%, a fronte di una lieve contrazione del secondario (dal 14,4% al 13,1%) e del quaternario (dal 5,9% al 5%). Il trattamento primario rimane trascurabile, mentre le vasche Imhoff (che comunque sono impianti assimilati a quelli di tipologia primaria) registrano un leggero calo. In sintesi, la tendenza complessiva indica una progressiva spinta verso il terziario, segnale di un miglioramento qualitativo dei processi.

2.3. Le infrazioni alla direttiva europea n. 271/91 e lo stato della loro risoluzione.

A) Dal 2004 l'Italia ha subito alcune procedure d'infrazione per violazione dei seguenti articoli della direttiva n. 271/91:

- art. 3: l'estensione delle reti fognarie nell'intero agglomerato;
- art. 4: l'obbligo di trattamento biologico (trattamento secondario);
- art. 5: l'obbligo di trattamento con rimozione di azoto e fosforo (trattamento terziario) nel caso di scarico in area sensibile;
- art. 10: trattamento non sufficiente del carico nelle normali condizioni climatiche locali.

Riassumendo le principali infrazioni che hanno coinvolto l'Italia:

- procedura d'infrazione 2004/2034 (Causa C 251/17) che coinvolse originariamente 74 agglomerati, distribuite in 6 regioni, con carico generato maggiore di 15.000 abitanti equivalenti e scarico in area normale;
- procedura d'infrazione 2009/2034 (Causa C 85/13) che riguardava il mancato rispetto della direttiva europea originariamente in 14 agglomerati con carico generato superiore per di 10.000 abitanti equivalenti, che scaricano in aree sensibili;
- procedura d'infrazione 2014/2059 (causa C 668/19) che coinvolse 620 agglomerati situati in 16 regioni italiane, con carico generato maggiore di 2.000 abitanti equivalenti e scarico in area normale o sensibile;
- la procedura 2017/2181 sul non corretto trattamento delle acque reflue urbane è in fase d'istruttoria.

B) Nella tabella seguente, per il territorio di competenza dell'AUSIR, si indicano le infrazioni o condanne, gli agglomerati, i Gestori interessati, le tipologie delle infrazioni, nonché lo stato della loro risoluzione al 31 dicembre 2024:

INFRAZIONE / CONDANNA	AGGLOMERATO	GESTORE	Art. 3	Art. 4	Art. 5	STATO AL 31.12.2024
I2004/2034	TRIESTE	AcegasApsAmga		X	X	RISOLTO
I2014/2059	TRIESTE MUGGIA	AcegasApsAmga			X	RISOLTO (non ancora valutazione di risoluzione espressa da UE)
I2009/2034	CIVIDALE del FRIULI	Acquedotto Poiana (ora sub concessionaria di CAFC)			X	RISOLTO
I2009/2034	LATISANA (Capoluogo)	CAFC			X	RISOLTO
I2004/2034	CERVIGNANO	CAFC	X			RISOLTO
I2009/2034	CODROIPO; SEDEGLIANO; FLAIBANO	CAFC			X	RISOLTO
I2009/2034	TOLMEZZO	CAFC			X	RISOLTO
I2009/2034	UDINE	CAFC			X	RISOLTO
I2014/2059	TRICESIMO	CAFC		X		RISOLTO
I2014/2059	RIVIGNANO	CAFC		X		RISOLTO (non ancora valutazione di risoluzione espressa da UE)
I2014/2059	PASIAN DIPRATO	CAFC		X		RISOLTO
I2014/2059	SAN DANIELE DEL FRIULI	CAFC				RISOLTO (non ancora valutazione di risoluzione espressa da UE)
I2014/2059	SAPPADA	CAFC		X		RISOLTO (non ancora valutazione di risoluzione espressa da UE)
I2009/2034	PORDENONE; PORCIA; ROVEREDO; CORDENONS	HydroGEA / LTA			X	RISOLTO

INFRAZIONE / CONDANNA	AGGLOMERATO	GESTORE	Art. 3	Art. 4	Art. 5	STATO AL 31.12.2024
I2009/2034	AVIANO (Capoluogo)	HydroGEA			X	RISOLTO
I2009/2034	GRADO	IrisAcqua		X	X	RISOLTO
I2009/2034	GORIZIA	IrisAcqua		X		RISOLTO
I2009/2034	GRADISCA D'ISONZO	IrisAcqua		X	X	RISOLTO
I2009/2034	CORMONS	IrisAcqua		X	X	RISOLTO
I2009/2034	SACILE	LTA			X	RISOLTO
I2009/2034	SAN VITO AL TAGLIAMENTO	LTA			X	RISOLTO
I2014/2059	MANIAGO	LTA	X	X	X	IN FASE DI RISOLUZIONE
I2014/2059	PRATA DI PORDENONE	LTA		X		RISOLTO (agglomerato con conformità strutturale)
I2014/2059	FIUME VENETO	LTA		X	X	RISOLTO
I2017/2181	SAN GIORCGIO RICHINVELDA	LTA		X		RISOLTO (non ancora valutazione di risoluzione espressa da UE)

2.4. Gli aspetti qualitativi servizi nell'Ambito ottimale unico regionale. In particolare, i macro-indicatori M0 (resilienza idrica), M1 (perdite idriche), M2 (interruzioni del servizio), M3 (qualità dell'acqua erogata), M4 (adeguatezza del sistema fognario), M5 (smaltimento dei fanghi in discarica), M6 (qualità delle acque depurate), MC1 (avvio e cessazione del rapporto contrattuale) e MC2 (Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio).

A) La misura della qualità del servizio offerto si definisce **livello di servizio**: tale valore esprime la qualità di una certa prestazione. La **criticità** è la condizione di sofferenza del sistema causata dall'insufficiente valore di uno o più livelli di servizio e viene superata con delle azioni, sia gestionali/organizzative che di investimento.

B) Nei Piani d'Ambito il livello di servizio è il parametro fondamentale che da una parte serve per valutare il servizio, dall'altra serve per assegnare risorse congrue rispetto agli obiettivi gestionali.

C) La fonte primaria dei livelli di servizio è la Carta del Servizio del Gestore, redatta anzitutto in attuazione delle direttive impartite con d.p.c.m. 27 gennaio 1994 ("Principi sulla erogazione dei servizi pubblici") e con d.p.c.m. 29 aprile 1999 ("Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta del servizio idrico integrato"). Con deliberazione n. 26 del 23.05.2023 l'Assemblea regionale d'Ambito ha approvato lo schema di riferimento della Carta del servizio idrico integrato e ha avviato un percorso di confronto costante con il Comitato utenti del servizio idrico e dei rifiuti e con i Gestori su temi specifici, finalizzato a migliorare i contenuti di tale schema.

Più recentemente, la qualità del servizio è stata regolata, oltre che dalle fonti già indicate, dalle disposizioni dell'ARERA. In particolare, assumono una rilevanza primaria le seguenti disposizioni:

- deliberazione n. 655/2015/R/idr "Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono" e s.m.i.;
- deliberazione n. 218/2016/R/idr "Disposizioni per l'erogazione del servizio di misura del servizio idrico integrato a livello nazionale" e s.m.i.;
- deliberazione n. 917/2017/R/idr "Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico" (RQTI) e s.m.i..

Tra queste norme, di particolare interesse è la deliberazione n. 917/2017/R/idr (RQTI), che introduce degli indicatori per valutare l'efficienza del servizio idrico integrato relativamente agli aspetti infrastrutturali (non si occupa, cioè, dei rapporti contrattuali con gli utenti).

La qualità tecnica vuole indirizzare gli sforzi del Gestore verso investimenti e comportamenti gestionali necessari al miglioramento del servizio e orientati a mitigare gli impatti sull'ambiente e sulla sicurezza e continuità del servizio. Il meccanismo di incentivazione si articola in fattori

premiali o di penalizzazione da attribuire in ragione delle performance dei Gestori, sulla base del sistema di macro-indicatori e di indicatori semplici esplicitati nel provvedimento. Nella delibera sono individuati anche alcuni prerequisiti che, se non vengono soddisfatti, determinano l'esclusione del Gestore dal meccanismo incentivante.

La delibera prevede, inoltre, il rispetto di standard specifici (vedi seguente tabella) definendo anche le modalità di riconoscimento agli utenti interessati dal disservizio con indennizzi automatici.

Standard specifici		
Indicatore	Descrizione	Standard
Indicatore S1: "Durata massima della singola sospensione programmata"	È il tempo, misurato in ore, intercorrente tra il momento in cui si verifica una singola interruzione programmata, ed il momento di ripristino della fornitura, per ciascun utente finale interessato.	24 ore
Indicatore S2: "Tempo massimo per l'attivazione del servizio sostitutivo di emergenza in caso di sospensione del servizio idropotabile"	È il tempo, misurato in ore, intercorrente tra il momento in cui si verifica una singola interruzione - sia essa programmata o non programmata - e il momento in cui viene attivato il servizio sostitutivo di emergenza, per ciascun utente finale interessato. Sono da considerarsi tutte le casistiche in cui si configuri la mancanza del servizio idropotabile, ivi incluse quelle legate all'emissione di ordinanze di non potabilità dell'acqua.	48 ore
Indicatore S3: "Tempo minimo di preavviso per interventi programmati che comportano una sospensione della fornitura"	È il tempo, misurato in ore, intercorrente tra il momento in cui viene avvisato ciascun utente finale ed il momento in cui si verifica la singola interruzione della fornitura oggetto del preavviso.	48 ore

Occorre soprattutto osservare che gli indicatori (divisi in *standard* specifici, macroindicatori e indicatori semplici) consentono una lettura sintetica del livello qualitativo del servizio.

D) I dati di qualità tecnica e di qualità contrattuale vengono raccolti da ARERA con frequenza annuale, mentre la valutazione delle performance del Gestore avviene ogni due anni, in base al livello raggiunto al termine del biennio. I dati riportati in questa relazione fanno riferimento alla raccolta RQTI/RQSII dell'anno solare 2024 e corrispondono alle informazioni più aggiornate al 31 dicembre 2024.

A seguito dell'aggiornamento della disciplina avvenuto con deliberazioni n. 637/2024/R/idr e n. 639/2023/R/idr, è stato definito un nuovo macro indicatore M0 relativo alla resilienza idrica.

Si riassumono nella seguente tabella i macro indicatori previsti per la qualità tecnica del servizio.

M0- Resilienza idrica	È volto a monitorare l'efficacia attesa del complesso sistema degli approvvigionamenti a fronte delle previsioni in ordine al soddisfacimento della domanda idrica nel territorio gestito. Verrà monitorato a partire dal biennio 2024-2025 e inserito nel meccanismo incentivante a partire dal biennio di valutazione 2026-2027.
M1- Perdite idriche	È relativo alla conservazione della risorsa idrica nel servizio di acquedotto.
M2- Interruzioni del servizio	Relativo alle interruzioni del servizio di acquedotto, è definito come somma delle durate delle interruzioni programmate e non programmate annue, verificatesi in

	ciascun anno, moltiplicate per il numero di utenti finali serviti soggetti alla interruzione stessa, e rapportata al numero totale di utenti finali serviti dal gestore.
M3- Qualità acqua erogata	È relativo alla qualità dell'acqua erogata dal servizio di acquedotto e tiene conto di ordinanze di non potabilità e tasso di campioni/parametri da controlli interni non conformi.
M4- Adeguatezza del sistema fognario	È relativo all'adeguatezza del sistema fognario e tiene in considerazione la frequenza degli allagamenti e/o sversamenti da fognatura e l'adeguatezza normativa degli scaricatori di piena.
M5- Smaltimento fanghi in discarica	È definito come rapporto percentuale tra la quota di fanghi di depurazione misurata in sostanza secca (di seguito anche: SS) complessivamente smaltita in discarica nell'anno di riferimento e la quantità di fanghi di depurazione misurata in SS complessivamente prodotta in tutti gli impianti di depurazione presenti nel territorio di competenza del gestore nel medesimo anno.
M6- Qualità acqua depurata	È definito come tasso percentuale di campioni caratterizzati dal superamento di uno o più limiti di emissione in termini di concentrazione dei parametri inquinanti delle tabelle 1 e 2, sul totale dei campionamenti effettuati dal gestore nell'arco dell'anno a, ai sensi dell'Allegato 5 alla parte III del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., sull'acqua reflua scaricata da tutti gli impianti di depurazione - di dimensione superiore ai 2.000 A.E. o 10.000 A.E., se recapitanti in acque costiere -, presenti al 31 dicembre dell'anno a nel territorio di competenza del gestore nell'ATO considerato.

Si precisa che la determinazione del suddetto macro indicatore M0 prevede le seguenti tempistiche:

- definizione di dettaglio, nel corso del 2024, delle grandezze che concorrono alla costruzione del macro indicatore (nella raccolta dati 2024 viene richiesto agli EGA di effettuare una stima del macro indicatore);
- avvio dal 1 gennaio 2025 di una fase sperimentale di monitoraggio e raccolta delle grandezze preposte alla sua determinazione;
- introduzione nel meccanismo incentivante dal 1 gennaio 2026.

Il rapporto contrattuale con gli utenti viene invece valutato in base agli indicatori "MC1 – Avvio e cessazione del rapporto contrattuale" e "MC2 – Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio" descritti nella deliberazione n. 655/2015/R/idr e s.m.i. (RQSII) "*Regolazione della qualità contrattuale del servizio Idrico integrato*". Il provvedimento definisce livelli specifici e generali di qualità contrattuale, mediante l'individuazione di tempi massimi e standard minimi di qualità, omogenei sul territorio nazionale, per tutte le prestazioni da assicurare all'utenza oltre alle modalità di registrazione delle prestazioni fornite dai gestori su richiesta dell'utenza medesima.

M0: resilienza idrica

Questo macroindicatore è stato introdotto per la prima volta con delibera n. 637/2023/R/idr con l'obiettivo di monitorare quanto il sistema di gestione idrica è in grado di prevedere e di soddisfare le esigenze di acqua in un determinato territorio, anche alla luce degli effetti dei cambiamenti climatici.

Il macroindicatore in questione è determinato da due indicatori:

- M0a - Resilienza idrica a livello di gestione del servizio idrico integrato: è definita a livello di gestione – ovvero dell'ambito o sub-ambito territoriale in cui opera un unico gestore – ed è calcolata come rapporto tra i consumi del servizio idrico integrato, incluse le perdite di rete, e la disponibilità idrica della gestione medesima;
- M0b - Resilienza idrica a livello sovraordinato: è calcolata come rapporto tra i consumi per tutti gli usi, incluse le perdite di rete, e la disponibilità idrica complessiva del territorio considerato, in ogni caso non inferiore all'estensione dell'ambito o sub-ambito territoriale ottimale.

Di seguito la tabella di definizione della classe di appartenenza e degli obiettivi ARERA.

N.	Indicatore	Categoria tariffaria	ID Classe	Classe	Obiettivi
M0	Resilienza idrica [%]	RES	A	M0a<0,4 M0b≤0,7	mantenimento
			B	0,4≤M0a<0,5* M0b≤1	+0,2% annuo della disponibilità idrica (DISP)
			C	0,5≤M0a<0,7 M0b≤1	+0,5% annuo della disponibilità idrica (DISP)
			D	0,7≤M0a<0,95 M0b≤1	+0,7% annuo della disponibilità idrica (DISP)
			E	M0a≥0,95	+1% annuo della disponibilità idrica (DISP)

*Nella fase transitoria, nel caso in cui il valore di M0a risulti inferiore a 0,4 e quello di M0b sia superiore a 0,7e minore o uguale a 1, la gestione vien collocata in classe A.

Con l'art. 5-quater.3 della suddetta deliberazione, l'ARERA ha rimandato ad un successivo provvedimento la collaborazione con le Amministrazioni competenti e gli stakeholder al fine di procedere, nel corso del 2024, alla determinazione puntuale dell'ambito di riferimento, nonché alle modalità di misurazione di dettaglio dei volumi attinenti agli usi diversi dal potabile. Nell'ambito di tale attività erano previste le seguenti tempistiche:

- avviare una fase sperimentale di monitoraggio e raccolta delle grandezze preposte alla costruzione dell'indicatore a partire dal 1° gennaio 2025;
- applicare il meccanismo di incentivazione a regime a partire dal 1° gennaio 2026, secondo le disposizioni che sarebbero state definite in successivi provvedimenti.

Nelle more di questa definizione di dettaglio quindi:







- a partire dal 1° gennaio 2024 l'ARERA ha richiesto a ciascun EGA di identificare un valore stimato di M0b, da determinarsi tramite l'interlocuzione con la propria Autorità di Distretto, oltre che utilizzando le informazioni di ciascun gestore relative alle condizioni generali in cui si trova a operare;
- dal 1° gennaio 2025, ciascun EGA è tenuto a richiedere all'Autorità di Bacino Distrettuale competente nel proprio territorio la definizione della dimensione territoriale di riferimento per la determinazione di M0b e per la valorizzazione dei consumi non rientranti nel servizio idrico integrato - laddove non fossero disponibili dati interamente provenienti da fonti misurate - possono essere utilizzate stime, derivanti dall'applicazione di metodologie sufficientemente robuste, rese disponibili da Enti istituzionalmente preposti.

Nei primi mesi del 2024, pertanto, si sono svolti alcuni incontri tra l'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, l'AUSIR e i Consigli di bacino nonché le regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto al fine di ottenere i dati necessari al calcolo di stima del nuovo indicatore M0b e non reperibili nelle raccolte dati della qualità contrattuale delle gestioni del SII.

A valle di tale percorso, con nota Prot. n. 6329 dd 08.04.2024, l'Autorità di bacino ha trasmesso i dati elaborati relativi ai volumi consumati e alle disponibilità idriche - aggregati alla scala comunale - per gli utilizzi irrigui, industriali, domestici e altri usi.

L'aggregazione a scala comunale dei dati forniti dall'Autorità di bacino ha permesso all'EGA di calcolare un macroindicatore a livello sovraordinato (ATO) declinandolo per ogni Gestore del SII. Infatti, si è considerato il totale dei volumi disponibili e di quelli consumati a livello di ATO, mentre i consumi ad uso potabile sono stati valorizzati per il singolo Gestore. I dati forniti dall'Autorità di bacino sono stati integrati utilizzando nel calcolo anche i volumi riguardanti la componente di acqua ad uso potabile gestita dal SII. Si precisa che il macroindicatore M0b è stato calcolato in modo aggregato per i Gestori AcegasApsAmga S.p.A. e Acquedotto del Carso S.p.A. in quanto quest'ultimo importa tramite interconnessioni dal grossista AcegasApsAmga S.p.A. l'intero fabbisogno idrico di acqua - già potabilizzata dal grossista medesimo - necessario per alimentare tutta la rete idrica gestita. Acquedotto del Carso S.p.A. infatti, non gestisce impianti di captazione e di potabilizzazione e l'area gestita dalle due Società costituisce di fatto una unica zona di fornitura idropotabile. Di seguito si riportano i risultati ottenuti.

La tabella sottostante include anche le informazioni relative al Gestore Acquedotto Poiana S.p.A (AP), il quale ha gestito autonomamente il servizio per il primo semestre del 2023 ed ha fornito i propri dati per l'intero anno di riferimento.

Indicatore M0(2023)	 AAA*	 CAFC**	 AP	 HG	 IRIS	 LTA
Σdisp_SII [mc]	197.856.864	0	137.152.426	14.255.244	27.106.685	30.652.992
Wesp_SII [mc]	4.188.319	0	673.204	132.568	2.057.840	7.443
Wimp_SII [mc]	0	768792	522545	569532	2693637	4656177,301
Cons_ap [mc]	41.863.370	768.792	70.802.215	8.398.660	22.223.685	16.962.151
M0a	0,19	1,00	0,51	0,56	0,68	0,48
Cons_tot [mc]	4.875.506.986	4.834.412.408	4.904.445.832	4.842.042.276	4.855.867.301	4.850.605.767
Wesp_tot [mc]	0	0	0	0	0	0
Σdisp_tot [mc]	9.542.140.972	9.542.140.972	9.542.140.972	9.542.140.972	9.542.140.972	9.542.140.972
Wimp_tot [mc]	0	0	0	0	0	0
M0b	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51

- $\sum disp_SII$: sommatoria dei volumi di disponibilità idrica a livello di gestione del SII;
- Wesp_SII: volume di acqua (potabile e non) prelevato dalla rete di adduzione e/o di distribuzione e ceduto a sistemi di acquedotto gestiti da altri gestori;
- Wimp_SII: volume di acqua (potabile e non) prelevato da sistemi di acquedotto/captazione gestiti da altri gestori e immesso nella rete di adduzione e/o di distribuzione;
- Cons_tot: sommatoria di Cons_irr (AdBO), Cons_ind (AdBO), Cons_al (AdBO) e Cons_ap (SII) con:
 - Cons_irr (AdBO) che comprende i consumi irrigui di tutto l'ATO;
 - Cons_ind (AdBO) che comprende i consumi industriali di tutto l'ATO;
 - Cons_al (AdBO) che comprende i consumi altri usi inclusi gli usi domestici (pozzi) di tutto l'ATO;
 - Cons_ap (SII) che comprende i consumi di acqua potabile del Gestore SII;
- Wesp_tot (SII) che comprende i volumi di acqua esportati in adduzione e/o in distribuzione
- $\sum disp_tot$: sommatoria di $\sum falda_tot$, $\sum invasi_tot$, $\sum CIS_tot$, $\sum dissalazione_tot$ e $\sum riuso_tot$ con:
 - $\sum falda_tot$ che comprende il volume disponibile falda (SII) e quello dei pozzi e delle sorgenti uso irriguo, industriale, uso domestico e altri usi (AdBO) di tutto l'ATO;
 - $\sum invasi_tot$ (AdBO) di tutto l'ATO;
 - $\sum CIS_tot$ di tutto l'ATO che comprende il volume disponibile $\sum CIS_SII$ (SII) proveniente da altri corpi idrici superficiali e quello superficiale irriguo, industriale e altri (AdBO);
 - $\sum dissalazione_tot$ (AdBO) di tutto l'ATO;
 - $\sum riuso_tot$ (AdBO) di tutto l'ATO;
- Wimp_tot (SII) che comprende i volumi di acqua importati da altri soggetti.

Tenendo conto di quanto precisato circa le approssimazioni utilizzate e i presupposti adottati nel presente calcolo e nelle more della successiva determinazione da parte dell'ARERA dell'ambito territoriale di riferimento, si è ritenuto utile procedere anche con il calcolo del macroindicatore M0b considerando i dati aggregati a livello di ATO, (senza valorizzare i volumi scambiati). In questo caso, nel calcolo si è considerato il totale dei volumi disponibili e di quelli consumati a livello di ATO, sommando tra loro anche i dati relativi ai consumi di acqua potabile di ciascun Gestore.

Infatti, l'obiettivo del suddetto macroindicatore è quello di monitorare l'efficacia attesa del complesso sistema degli approvvigionamenti per il soddisfacimento della domanda idrica nel territorio gestito; pertanto, si ritiene che quest'ultima valutazione a livello sovraordinato di ATO permetta di individuare eventuali situazioni di criticità di approvvigionamento in modo più appropriato nell'ottica della interconnessione di tutti gli acquedotti, essenziale per risolvere eventuali problemi di approvvigionamento idrico minimizzando i disagi per i cittadini. Il valore ottenuto è pari a 0,53, come si evince dalla seguente tabella.

indicatore M0 (2023)	ATO FVG
Cons_tot [mc]	34.029.980.362
Wesp_tot [mc]	0
Σdisp_tot [mc]	9.542.140.972
Wimp_tot [mc]	0
M0b	0,53

Successivamente, con deliberazione ARERA n. 595/2024/R/idr, come già precedentemente accennato, è stata avviata la fase di monitoraggio e raccolta delle grandezze preposte alla costruzione dell'indicatore di resilienza idrica.

In particolare, sono state definite le modalità calcolo dell'indicatore M0b di resilienza idrica a livello sovraordinato, nonché quelle di raccolta delle grandezze preposte alla sua costruzione, valide per la fase sperimentale e di monitoraggio.

Proprio per rispettare le indicazioni dell'Autorità, nei primi mesi dell'anno 2025 si sono svolti alcuni incontri tra AUSIR, l'Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali e le Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto.







A valle di tale percorso, l'Autorità di Bacino ha comunicato che *“la dimensione territoriale di riferimento più significativa, per questa applicazione sperimentale dell'indicatore M0b, debba essere l'intero territorio regionale”*.







Si riporta di seguito il valore dell'M0b ottenuto e la valorizzazione delle singole componenti utilizzate calcolate dall'Autorità (i dati del SII si riferiscono alla raccolta RQTI2025 – dati 2024 a consuntivo).

ATO FVG	
CONSUMI (mc/anno)	
Uso Potabile	184.106.648
Uso Irriguo Consorzio	539.520.754
Uso Irriguo Autoapprovvigionamento	46.028.330
Uso industriale	134.267.965
Altri usi	2.634.271.012
Pozzi Domestici	1.366.184.564
Uso Minerali e Termali	1.330.357
Volumi esportati	0
Totale Consumi	4.905.709.630
DISPONIBILITÀ (mc/anno)	
Contributo corpi idrici superficiali	6.590.319.118
Contributo falda	1.942.617.600
Contributo riuso	0
Volumi importati	0
Totale disponibilità	8.532.936.718
Valore dell'indicatore M0b	0,57

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei principali valori utili per il calcolo e la comprensione degli indicatori di resilienza idrica:

- $\Sigma disp_SII$: la somma delle disponibilità idriche (da falda, invasi, corpi idrici superficiali, dissalazione e riuso) è rappresentata – nelle more della compiuta definizione dell'indicatore M0b – dalla somma dei volumi indicati nelle concessioni di derivazione, dalla capacità autorizzata di dissalazione e dai volumi destinati al riutilizzo;
- $Conc_ter_SII$: quote di concessione di terzi;
- $Wimp_SII$: volume di acqua (potabile o non potabile) prelevato da sistemi di acquedotto/captazione gestiti da altre gestioni e immesso nella rete di adduzione e/o distribuzione;
- $\Sigma disp_tot$: la somma delle disponibilità idriche è rappresentata dai volumi idrici effettivamente disponibili sul territorio, anche in ottica evolutiva sulla base delle previsioni legate al Climate Change;
- $Cons_SII$: la sommatoria dei consumi del servizio idrico integrato, incluse le perdite di rete, è rappresentata dai volumi di acqua in ingresso nella rete di acquedotto inclusi anche i volumi esportati;
- $Wesp_SII$: volume di acqua (potabile o non potabile) prelevato dalla rete di adduzione e/o distribuzione e ceduto a sistemi di acquedotto gestiti da altre gestioni;
- $Cons_tot$: la sommatoria dei consumi di acqua potabile (includono sia i consumi del servizio idrico integrato, sia le perdite di rete e le eventuali esportazioni al di fuori del territorio considerato, e sono rappresentati dai volumi di acqua in ingresso nella rete di acquedotto), i consumi irrigui (includono i volumi dedicati alle attività agricole, captati per tale uso o trasportati in canali destinati al medesimo), i consumi industriali (includono i volumi forniti nell'ambito delle attività industriali) e gli altri consumi (ricomprendono i volumi diversi dai precedenti, interessati da concessioni di derivazione, nonché i consumi domestici prelevati da pozzi non soggetti a concessione);
- $GO.1$: rappresenta la disponibilità di picco, ossia il rapporto tra il volume massimo derivabile dal sistema delle fonti di approvvigionamento nel giorno di massimo consumo dell'anno a (mc/gg), indipendentemente dal fatto che sia o meno interamente utilizzabile a causa delle caratteristiche delle infrastrutture di rete e il volume necessario a soddisfare la domanda nel giorno di massimo consumo dell'anno a (mc/gg), come rilevato dal sistema di telecontrollo;
- $GO.2$: rappresenta la differenziazione delle fonti di approvvigionamento, ossia il rapporto tra il volume prodotto dalla fonte di approvvigionamento più produttiva dell'anno a (mc) e la somma dei volumi in ingresso nel sistema di acquedotto.

Indicatore M0 (2024)	 AAA*	 ACKV	 CAFC**	 HG	 IRIS	 LTA	ATO FVG
$\Sigma disp_SII$ [mc]	197.856.864	848.244	162.774.524	27.106.685	30.213.988	44.691.591	
$Conc_ter_SII$ [mc]	0	0	0	0	0	0	
$Wimp_SII$ [mc]	0	0	388.347	2.580.919	4.707.966	1.509.400	

Indicatore							
M0 (2024)	AAA*	ACKV	CAFC**	HG	IRIS	LTA	ATO FVG
Cons_SII [mc]	41.712.754	848.244	78.464.496	23.219.886	17.151.243	35.993.884	
Wesp_SII [mc]	4.227.244	0	99.948	1.997.708	7.777	120.840	
M0a	0,19	1,00	0,48	0,71	0,49	0,78	
G0.1 [%]	438,9	100	122,7	107,8	160,7	98	
G0.2 [%]	19,9	0,5	17,8	2,4	2,1	3,1	
Σdisp_tot							8.532.936.718
Cons_tot							4.905.709.630
M0b							0,57
CLASSE 2024	A	E	B	D	B	D	

In considerazione del fatto che alcune delle grandezze sottese alla costruzione del macro-indicatore M0 non sono - nella fase iniziale di introduzione del medesimo macro-indicatore - rilevate o stimate con criteri omogenei, si rinvia per tale macro-indicatore l'applicazione dei meccanismi di incentivazione al biennio di valutazione 2026-2027.

M1: perdite idriche

Questo macroindicatore si occupa di perdite idriche, considerate come differenza tra volumi immessi in acquedotto e volumi in uscita. Tale valore, che deve essere il più basso possibile, assume particolare rilevanza in funzione dei volumi assoluti immessi e dei costi di distribuzione, collegati in particolar modo ai costi energetici.

Il macroindicatore in questione è determinato da due indicatori:

- M1a - perdite idriche lineari: sono definite come rapporto tra volume delle perdite idriche totali e lunghezza complessiva della rete di acquedotto nell'anno considerato, includendo anche la lunghezza degli allacci;
- M1b - perdite idriche percentuali: sono definite come rapporto tra volume delle perdite idriche totali e volume complessivo in ingresso nel sistema di acquedotto nell'anno considerato.

Di seguito le tabelle di definizione della classe di appartenenza e degli obiettivi ARERA.

		M1a – perdite idriche lineari (mc/km/gg)				
		M1a<12	12≤ M1a<20	20≤ M1a<35	35≤ M1a<55	M1a≥55
Perdite idriche %	M1b<25%	A				
	25%≤M1b<35%		B			
	35%≤M1b<45%			C		
	45%≤M1b<55%				D	
	M1b≥55%					E







Classi di appartenenza fino all'anno di valutazione 2023







		M1a – perdite idriche lineari (mc/km/gg)				
		M1a<12	12≤ M1a<20	20≤ M1a<35	35≤ M1a<55	M1a≥55
Perdite idriche	M1b<20%	A				
	20%≤M1b<35%		B			
	35%≤M1b<45%			C		
	45%≤M1b<55%				D	
	M1b≥55%					E

Classi di appartenenza dall'anno di valutazione 2024

ID	Indicatore	Categoria tariffaria	ID Classe	Obiettivi
M1	M1a – Perdite idriche lineari [mc/km/gg]	RES	A	Mantenimento
			B	-2% di M1a annuo
			C	-4% di M1a annuo
			D	-5% di M1a annuo
	M1b – Perdite idriche percentuali [%]		E	-6% di M1a annuo

Obiettivi M1


						
Indicatore M1(2024)	AAA*	ACKV	CAFC**	HG	IRIS	LTA
volumi prelevati [mc]	41.712.754	848.244	78.464.496	23.219.886	17.151.243	35.993.884
volumi fatturati [mc]	24.131.186	633.402	40.173.091	10.249.694	11.229.759	19.180.854
perdite [mc]	17.581.568	214.842	38.291.405	12.970.192	5.921.484	16.813.030
sviluppo condotte [km]	925	125	6.475	1.326	1.086	3.286
M1a [mc/km/gg]	43,42	3,85	13,88	22,45	12,55	11,62
M1b [%]	42,1	25,3	48,8	55,9	34,5	46,7


Indicatore M1 (2020-2024)						
	AAA*	ACKV	CAFC**	HG	IRIS	LTA
CLASSE 2020	D	A	-	D	C	C
CLASSE 2021	D	B	-	D	C	C
CLASSE 2022	D	A	-	D	C	C
CLASSE 2023	D	A	D	D	C	C
CLASSE 2024	D	B	D	E	B	D







Si sottolinea che a partire dall' anno di valutazione 2024 sono cambiate le classi di appartenenza di tale indicatore, diventando maggiormente restringenti i requisiti riferiti all'M1b per l'assegnazione alla classe A.

Al riguardo di questi dati si osserva che solo per il Gestore AcegasApsAmga S.p.A. le perdite lineari sono superiori a quelle percentuali. Le perdite idriche percentuali (rappresentate dall'indicatore M1b) descrivono un territorio dove le maggiori lacune si osservano nella zona a nord della Regione, con valori più bassi nei pochi comuni serviti dall'Acquedotto del Carso S.p.A. che risulta avvantaggiato dalla limitata estensione delle reti di propria competenza.

Il seguente grafico rappresenta visivamente l'incidenza delle perdite in confronto ai volumi fatturati. L'insieme dei mc persi e di quelli fatturati rappresentano i volumi prelevati da ogni singolo Gestore. Il valore medio delle perdite idriche stimato per l'ATO risulta pari a circa il 42,2%.





Indicatore M1b (2022-2024)	 AAA*	 ACKV	 CAFC**	 HG	 IRIS	 LTA
M1b [%] 2024	42,1	25,3	48,8	55,9	34,5	46,7
M1b [%] 2023	41,4	22,0	49,2	54,9	39,6	44,9
M1b [%] 2022	41,8	21,2	-	54,5	39,0	44,2

L'indicatore M1b [%] è fondamentale per valutare l'efficienza gestionale dei Gestori SII: valori più bassi indicano una migliore capacità di contenere le perdite idriche, mentre valori più alti segnalano criticità nella rete o nella gestione. HydroGEA S.p.A. registra percentuali di perdite idriche superiori al 54% in tutti gli anni considerati, indicando la presenza di dispersioni nella rete e la potenziale necessità di interventi per il loro contenimento. Acquedotto del Carso S.p.A. rappresenta il Gestore più virtuoso, IrisAcqua S.r.l. mostra una tendenza positiva, con una riduzione delle perdite dal 39,6% nel 2023 al 34,5% nel 2024. Per quanto riguarda il Gestore CAFC, la stabilità tra il 2023 e il 2024 indica che non sono stati fatti progressi significativi. Le performance dei Gestori AcegasApsAmga S.p.A. e LTA S.p.A. risultano in linea con la media dell'ATO FVG.

M2: interruzioni del servizio

Il macroindicatore M2 si riferisce alle interruzioni del servizio di acquedotto.

È definito come somma della durata delle interruzioni programmate e non programmate annue, moltiplicate per il numero di utenti finali interessati dall'interruzione stessa e rapportata al numero totale di utenti finali serviti dal Gestore.

Si sottolinea che a partire dall'anno di valutazione 2024 sono cambiate le classi di appartenenza di tale indicatore, diventando maggiormente restringenti i requisiti per l'assegnazione alle classi e prevedendo anche l'introduzione delle classi D ed E.

Di seguito la tabella di definizione della classe di appartenenza e degli obiettivi ARERA.







ID	Indicatore	Categoria tariffaria	ID Classe	Classe	Obiettivi
M2	Interruzioni del servizio [ore]	Altro	A	M2<6	mantenimento
			B	6≤M2<12	-2% M2 annuo
			C	12≤M2	-5% M2 annuo







Classi di appartenenza e obiettivi fino all'anno di valutazione 2023

ID	Indicatore	Categoria tariffaria	ID Classe	Classe	Obiettivi
M2	Interruzioni del servizio [ore]	Altro	A	M2<0,75	mantenimento
			B	0,75≤M2<3,00	-2% M2 annuo
			C	3,00≤M2<10,00	-5% M2 annuo
			D	10,00≤M2<30,00	-6% M2 annuo
			E	M2≥30,00	-8% M2 annuo

Classi di appartenenza e obiettivi dall'anno di valutazione 2024

Ad integrazione del macroindicatore M2, è stato definito l'indicatore G2.1^a “disponibilità risorse idriche”, che rappresenta il rapporto tra il volume massimo derivabile dal sistema delle fonti di approvvigionamento nel giorno di massimo consumo dell'anno a e il volume necessario a soddisfare la domanda nel giorno di massimo consumo dell'anno a. Dall' anno di valutazione 2024 al posto dell'indicatore G2.1^a si calcolerà il G2.1^a_{new} “Peso delle interruzioni non programmate sul totale delle interruzioni” che rappresenta il rapporto tra il numero di interruzioni non programmate sul totale di interruzioni sia programmate che non programmate.

						
indicatore M2 (2024)	AAA*	ACKV	CAFC**	HG	IRIS	LTA
utenti finali serviti dal gestore per il servizio di acquedotto (compresi utenti indiretti) [n]	152.351	4.392	309.025	65.061	84.688	140.294
utenti finali (compresi utenti indiretti) soggetti ad interruzioni del servizio nell'anno (di durata maggiore o uguale ad 1 ora) [n]	3.556	307	77.246	4.191	6.192	12.948
indicatore G2.1: disponibilità di risorse idriche [%]	soppresso dalla deliberazione ARERA n. 637/2023/R/idr a decorrere dal 1 gennaio 2024					







						
indicatore M2 (2024)	AAA*	ACKV	CAFC**	HG	IRIS	LTA
Indicatore G2.1^{new}: peso delle interruzioni non programmate sul totale delle interruzioni [%]	46,8	7,7	2,9	55,8	25,4	81,1
M2 [ore]	0,09	0,15	0,98	0,20	0,14	0,20







Un valore elevato di G2.1^a_{new} indica una gestione prevalentemente reattiva, con molte interruzioni causate da guasti o imprevisti. Questo può riflettere una rete idrica datata, carenze nella manutenzione preventiva o nella pianificazione degli interventi.







Valori bassi di G2.1^a_{new} sono indice di una gestione proattiva, dove la maggior parte delle interruzioni è programmata e comunicata agli utenti, riducendo i disagi e migliorando la percezione del servizio.


LTA S.p.A. presenta il valore più elevato (81,1%), indicando che la stragrande maggioranza delle interruzioni del servizio sono non programmate. Questo dato segnala una criticità gestionale importante, con possibili impatti negativi sulla continuità e affidabilità del servizio. HydroGEA S.p.A. e AcegasApsAmga S.p.A. mostrano valori molto alti (rispettivamente 55,8% e 46,8%), evidenziando una prevalenza di interruzioni non programmate rispetto a quelle programmate. Anche in questi casi, la gestione delle emergenze e la manutenzione preventiva risultano aree da rafforzare. IrisAcqua S.r.l. presenta una quota significativa di interruzioni non programmate (25,4%), ma comunque inferiore rispetto ai Gestori precedenti. Acquedotto del Carso S.p.A. e CAFC S.p.A. presentano valori molto bassi (7,7% e 2,9%), segnalando una gestione più efficace e una pianificazione delle interruzioni.

La tabella sottostante mostra che la quasi totalità dei Gestori si colloca in classe A, a testimonianza di standard di qualità tecnica elevati e di un numero minimo di interruzioni del servizio. Si rileva inoltre che, nonostante il macroindicatore M2 per CAFC S.p.A. abbia registrato un significativo miglioramento rispetto all'anno precedente, in seguito all'aggiornamento della classificazione previsto dalla valutazione 2024, la posizione è stata rivista da A a B.

						
indicatore M2 (2020-2024)	AAA*	ACKV	CAFC**	HG	IRIS	LTA
CLASSE 2020	A	A	-	A	A	A
CLASSE 2021	A	A	-	A	A	A
CLASSE 2022	A	A	-	A	A	A
CLASSE 2023	A	A	A	A	A	A

indicatore M2 (2020-2024)	 AAA*	 ACKV	 CAFC**	 HG	 IRIS	 LTA
CLASSE 2024	A	A	B	A	A	A

Indicatore M2b (2022-2024)	 AAA*	 ACKV	 CAFC	 HG	 IRIS	 LTA
M2 2024	0,09	0,15	0,98	0,20	0,14	0,20
M2 2023	0,09	0,19	2,42	0,20	0,09	0,18
M2 2022	0,08	0,38	-	0,25	0,12	0,42



Il grafico sopra riportato evidenzia il numero di abitanti che sono stati coinvolti da interruzioni del servizio di durata maggiore o uguale ad una ora in confronto al numero degli abitanti serviti.

M3: qualità acqua erogata

Il macroindicatore M3 indica la qualità dell'acqua erogata sulla base dell'incidenza delle ordinanze di non potabilità e del tasso di analisi non conformi. Si articola nelle tre componenti M3a, M3b e M3c.

- M3a: è determinata come numero di utenze interessate da sospensioni o limitazioni dell'uso della risorsa ai fini potabili, correlato al numero di giorni nell'anno per cui sono risultate vigenti le medesime sospensioni o limitazioni d'uso, e infine rapportato al numero complessivo di utenti finali allacciati al servizio di acquedotto;
- M3b: è determinato come numero di campioni di acqua analizzati dal Gestore nell'ambito dei controlli interni, effettuati sulla rete di distribuzione a valle di eventuali impianti di potabilizzazione, per i quali è stata rilevata una non conformità, per uno o più valori di parametro, ai sensi del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. e, a partire dall'entrata in vigore del d.lgs. 18/2023, un superamento dei limiti stabiliti nell'Allegato I del medesimo decreto,

rapportato al numero complessivo di campioni di acqua analizzati dal gestore nell'ambito dei detti controlli interni;

- M3c: è determinato come numero di parametri non conformi - all'Allegato I, Parte A e/o B e/o C del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. e, a partire dall'entrata in vigore del d.lgs. 18/2023, con superamento dei limiti stabiliti nell'Allegato I, Parte A e/o B e/o C e/o D del medesimo decreto - nei campioni di acqua analizzati nell'anno dal gestore nell'ambito dei controlli interni, effettuati sulla rete di distribuzione a valle di eventuali impianti di potabilizzazione, rapportato al numero complessivo di parametri analizzati nell'anno dal gestore nell'ambito dei detti controlli interni.







Di seguito la tabella di definizione della classe di appartenenza e degli obiettivi ARERA.

ID	Indicatore	Categoria tariffaria	ID Classe	Classe	Obiettivi
M3	M3a – Incidenza ordinanze di non potabilità [%]	RES	A	M3a=0 M3b≤0,5% M3c≤0,1%	mantenimento
			B	M3a≤0,005% M3b≤0,5% M3c>0,1%	M3a=0 -10% M3c annuo
	C		M3a≤0,005% 0,5%<M3b≤5,0%	rientro nella classe precedente in 2 anni	
	D		M3a≤0,005% M3b>5,0%	rientro nella classe precedente in 2 anni	
	E		M3a>0,005%	rientro nella classe precedente in 2 anni	
	M3b – Tasso campioni non conformi [%]				
	M3a – Tasso parametri non conformi [%]				







Classi di appartenenza e obiettivi fino all'anno di valutazione 2023

ID	Indicatore	Categoria tariffaria	ID Classe	Classe	Obiettivi	
M3	M3a – Incidenza ordinanze di non potabilità [%]	RES	A	M3a≤0,001% M3b≤1,0% M3c≤0,04%	mantenimento	
			B	M3a≤0,005% M3b≤1,0%	-4% di M3b annuo	
	C		M3a≤0,005% 1,0%<M3b≤5,0%	-6% di M3b annuo		
	M3a – Tasso parametri non conformi [%]		D	M3a≤0,005% M3b>5,0%	-8% di M3b annuo	
			E	M3a>0,005%	-10% di M3b annuo	







Classi di appartenenza e obiettivi dall'anno di valutazione 2024

						
indicatore M3 (2024)	AAA*	ACKV	CAFC**	HG	IRIS	LTA
M3a [%]	0,0000	0,0000	0,0044	0,0207	0,0000	0,0091
M3b [%]	0,35	0,00	2,76	2,14	0,00	0,57
M3c [%]	0,016	0,000	0,246	0,183	0,000	0,011

Si sottolinea che a partire dall'anno di valutazione 2024 sono cambiate le classi di appartenenza di tale indicatore, ARERA ha infatti provveduto a cambiare le soglie dei tre indicatori per la determinazione delle classi.

 indicatore M3 (2020-2024)	 AAA*	 ACKV	 CAFC**	 HG	 IRIS	LTA
CLASSE 2020	A	A	-	E	C	E
CLASSE 2021	A	A	-	C	A	C
CLASSE 2022	A	A	-	C	A	C
CLASSE 2023	A	A	E	C	A	C
CLASSE 2024	A	A	C	E	A	E

Si rileva che, in seguito alla recente riclassificazione, le società HydroGEA S.p.A. e LTA S.p.A. hanno subito un significativo declassamento, posizionandosi nell'ultima classe. Al contrario, CAFC S.p.A. ha migliorato la propria posizione fino alla classe C.

 indicatore M3 (2022-2024)	 AAA*	 ACKV	 CAFC**	 HG	 IRIS	LTA
M3a 2024 [%]	0,0000	0,0000	0,0044	0,0207	0,0000	0,0091
M3b 2024 [%]	0,35	0,00	2,76	2,14	0,00	0,57
M3c 2024 [%]	0,016	0,000	0,246	0,183	0,000	0,011
M3a 2023 [%]	0,0000	0,0000	0,0724	0,0000	0,0000	0,0000
M3b 2023 [%]	0,00	0,00	3,44	0,50	0,00	1,56
M3c 2023 [%]	0,000	0,000	0,368	0,039	0,000	0,043
M3a 2022 [%]	0,0000	0,0000	-	0,0000	0,0000	0,0000
M3b 2022 [%]	0,27	0,00	-	1,01	0,32	2,12
M3c 2022 [%]	0,013	0,000	-	0,093	0,027	0,056

M4: adeguatezza sistema fognario

Il macroindicatore M4 indica l'adeguatezza del sistema fognario tramite i seguenti indicatori:

- M4a: determinata dal numero degli episodi di allagamento da fognatura mista, bianca – laddove ricompresa nel SII ai fini della determinazione dei corrispettivi come previsto dal metodo tariffario pro tempore vigente – e di sversamento da fognatura nera, verificatisi ogni 100 km di rete fognaria totale gestita;
- M4b: adeguatezza normativa scaricatori di piena alla normativa vigente [% non adeguati] è determinata dall'incidenza degli scaricatori (scolmatori/sfioratori) che all'anno a non risultano proporzionati per attivarsi esclusivamente in corrispondenza

di una portata di inizio sfioro superiore alla portata di acqua nera diluita, da trattare nel depuratore, stabilita dalle vigenti disposizioni contenute nei Piani di Tutela delle Acque di riferimento o da specifici regolamenti regionali, secondo le scadenze di attuazione previste dai medesimi si osserva che gli sfioratori sono regolamenti da normative regionali, per cui il dato non è omogeneo a livello nazionale. In Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia la norma di riferimento è l'art. 21 del PTA;


- M4c: controllo sfioratori di piena è determinato dall'incidenza degli scaricatori (scolmatori/sfioratori) [% non ispezionati] che all'anno a non sono stati oggetto di ispezione da parte del gestore o non sono dotati di sistemi di rilevamento automatico dell'attivazione;
- G4.1^a: rotture annue/km di fognatura ispezionata.




Di seguito la tabella di definizione della classe di appartenenza e degli obiettivi ARERA.







ID	Indicatore	Categoria tariffaria	ID Classe	Classe	Obiettivi
M4	M4a – Frequenza allagamenti e/o sversamenti da fognatura (n/100 km)	ENV	A	M4a<1 M4b=0 M4c≤10%	mantenimento
	M4b – Adeguatezza normativa degli scaricatori di piena (% non adeguati)		B	M4a<1 M4b=0 M4c>10%	-5% M4c annuo
			C	M4a<1 M4b≤20%	-7% M4b annuo
	M4a – Controllo degli scaricatori di piena (% non controllati)		D	M4a<1 M4b>20%	-10% M4b annuo
			E	M4a≥1	-10% M4a annuo
Classi di appartenenza e obiettivi fino all'anno di valutazione 2023					







ID	Indicatore	Categoria tariffaria	ID Classe	Classe	Obiettivi
M4	M4a – Frequenza allagamenti e/o sversamenti da fognatura (n/100 km)	ENV	A	M4a<1 M4b=0 M4c≤10%	mantenimento
	M4b – Adeguatezza normativa degli scaricatori di piena (% non adeguati)		B	1≤M4a<5 M4b=0 M4c>10%	-5% M4c annuo
			C	1≤M4a<5 M4b≤20%	-7% M4b annuo
			D	1≤M4a<5 M4b>20%	-10% M4b annuo
			E	M4a≥5	-10% M4a annuo
Classi di appartenenza e obiettivi dall'anno di valutazione 2024					

Questo macroindicatore è rivolto principalmente alle fognature miste, che, come visto al cap. 5, sono ampiamente predominanti in Regione.









indicatore M4 (2024)	AAA*	ACKV	CAFC**	HG	IRIS	LTA
 Lunghezza totale della rete di fognatura mista (esclusi gli allacci) soggetta a ispezione [km]	39,62	0,00	18,16	2,88	2,88	7,74
 Lunghezza totale della rete di fognatura bianca (esclusi gli allacci) soggetta a ispezione [km]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 Lunghezza totale della rete di fognatura nera (esclusi gli allacci) soggetta a ispezione [km]	4,12	0,00	1,24	1,41	0,00	27,25
Lunghezza totale della rete fognaria principale (esclusi gli allacci) soggetta ad ispezione [km]	43,74	0,00	19,40	4,29	2,88	34,99
Numero di episodi di allagamento da fognatura mista che hanno determinato situazioni di disagio o di pericolo [n]	20	0	35	4	10	4
Numero di episodi di allagamento da fognatura bianca che hanno determinato situazioni di disagio o di pericolo [n]	0	0	0	0	0	0

						
indicatore M4 (2024)	AAA*	ACKV	CAFC**	HG	IRIS	LTA
Numero di episodi di sversamento da fognatura nera [n]	66	2	6	7	3	27

						
indicatore M4 (2024)	AAA*	ACKV	CAFC**	HG	IRIS	LTA
M4a [n/100 km]	13,30	10,00	0,95	2,23	1,79	1,92
M4b [%]	0,00	0,00	0,00	1,95	4,03	0,00
M4c [%]	0,00	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00

Si sottolinea che a partire dall' anno di valutazione 2024 sono cambiate le classi di appartenenza di tale indicatore, ARERA ha infatti provveduto a cambiare le soglie dei tre indicatori per la determinazione delle classi. Inoltre, a partire dall'anno di valutazione 2024, sono esclusi dalle premialità previste dal meccanismo di incentivazione per il macro-indicatore M4 i Gestori che non rispettano, contemporaneamente, le seguenti condizionalità minime:

- gestione di almeno uno scaricatore di piena (numero assoluto);
- gestione di almeno 0,010 scaricatori di piena per kmq di superficie servita da rete fognaria.

						
indicatore M4 (2020-2024)	AAA*	ACKV	CAFC**	HG	IRIS	LTA
CLASSE 2020	A	A	-	E	E	A
CLASSE 2021	A	E	-	C	E	E
CLASSE 2022	E	A	-	C	E	A
CLASSE 2023	E	A	A	C	E	E
CLASSE 2024	E	E	A	C	C	B

Si osserva che i Gestori AcegasApsAmga S.p.A. e Acquedotto del Carso S.p.A. si collocano nella classe E (il primo dal 2022 e il secondo dal 2024), mentre il territorio gestito da CAFC S.p.A. continua ad avere risultati eccellenti. Per IrisAcqua S.r.l. e LTA S.p.A. si segnalano miglioramenti.

M5: smaltimento fanghi in discarica

Il macroindicatore M5 è relativo alla depurazione e riguarda, in particolare, le modalità di smaltimento dei fanghi (considerando lo smaltimento in discarica non virtuoso), mentre i relativi indicatori semplici descrivono la copertura del servizio e la presenza di infrazioni comunitarie:

- M5: rapporto percentuale tra la quota di fanghi di depurazione misurata in sostanza secca (di seguito anche: SS) complessivamente smaltita in discarica nell'anno di riferimento e la quantità di fanghi di depurazione misurata in SS complessivamente

prodotta in tutti gli impianti di depurazione presenti nel territorio di competenza del gestore nel medesimo anno;

- G5.1^a: “Assenza di agglomerati inclusi nelle procedure di infrazione non ancora giunte a sentenza della Corte di Giustizia Europea”;
- G5.2^a: “Copertura del servizio di depurazione rispetto all’utenza servita dall’acquedotto”;
- G5.3^a: “Impronta di carbonio del servizio di depurazione”, valutato in accordo alla norma UNI EN ISO 14064-1 e misurato in termini di tonnellate di CO₂ equivalente;
- %SStot: “Percentuale di sostanza secca mediamente contenuta nel quantitativo di fanghi complessivamente prodotto”.

Con la deliberazione ARERA 637/2023/R/idr sono stati introdotti i seguenti indicatori correlati alla promozione dell’economia circolare nella gestione del servizio idrico integrato:

- G5.4^a: “Indicatore di neutralità energetica degli impianti di depurazione”;
- G5.5^a: “Recupero di materia dagli impianti di depurazione”;

Di seguito la tabella di definizione della classe di appartenenza e degli obiettivi ARERA.

ID	Indicatore	Categoria tariffaria	ID Classe	Classe	Obiettivi
M5	Smaltimento fanghi in discarica [%]	ENV	A	M5<15%	mantenimento
			B	15%≤M5<30% e %SS _{tot} ≥30% della massa di fango complessivamente prodotta	-1% di MF _{tq,disc} annuo
			C	15%≤M5<30% e %SS _{tot} <30% della massa di fango complessivamente prodotta	-3% di MF _{tq,disc} annuo
			D	M5≥30%	-5% di MF _{tq,disc} annuo


Classi di appartenenza e obiettivi fino all'anno di valutazione 2023










ID	Indicatore	Categoria tariffaria	ID Classe	Classe	Obiettivi
M5	Smaltimento fanghi in discarica [%]	ENV	A	M5≤3%	mantenimento
			B	3%<M5≤10%	-1% di MF _{tq,disc} annuo
			C	10%<M5≤20%	-2% di MF _{tq,disc} annuo
			D	20%<M5≤30%	-3% di MF _{tq,disc} annuo
			E	M5>30%	5% di MF _{tq,disc} annuo






Classi di appartenenza e obiettivi dall'anno di valutazione 2024

Inoltre, a partire dall’anno 2024, si intendono smaltiti in discarica i fanghi identificati con i codici D che individuano le operazioni di smaltimento in discarica ai sensi dell’allegato B, alla Parte IV, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i..

Si precisa che il Gestore Acquedotto del Carso S.p.A. è escluso dalla valutazione degli indicatori M5 ed M6 in quanto non svolge il servizio di depurazione.



indicatore M4 (2024)	 AAA	 CAFC	 HG	 IRIS	 LTA
Quantità complessiva di fanghi di depurazione in uscita dagli impianti (in termini di sostanza secca) [t SS]	1.536	2.852	402	1.038	1.154
<i>di cui quantità complessiva di fanghi di depurazione destinati allo smaltimento finale in discarica [t SS]</i>	0	52	0	6	0
<i>di cui quantità complessiva di fanghi di depurazione destinati al riutilizzo/recupero [t SS]</i>	1.536	2.800	402	1.032	1.154
 di cui spandimento diretto in agricoltura [t SS]	1.536	1.373	402	360	451
 di cui per produzione di compost [t SS]	0	0	0	0	54
 di cui in termovalorizzatori [t SS]	0	490	0	0	0
di cui mono-incenerito in impianti dedicati [t SS]	0	0	0	0	0
 di cui altro [t SS]	0	937	0	672	649
Quantità complessiva di fanghi di depurazione tal quali in uscita dagli impianti [t]	5.548	18.920	1.802	4.457	5.749






					
indicatore M4 (2024)	AAA	CAFC	HG	IRIS	LTA
Percentuale di sostanza secca mediamente contenuta nel quantitativo di fanghi complessivamente prodotto [%]	27,7	15,1	22,3	23,3	20,1
G5.1: Assenza di agglomerati inclusi nelle procedure di infrazione non ancora giunte a sentenza della Corte di Giustizia Europea [AE]	0	0	0	0	2.190
Numero di utenti finali serviti dal gestore per il servizio di depurazione (compresi utenti indiretti) [n]	134.844	265.900	26.736	55.242	68.838
G5.2: Copertura del servizio di depurazione rispetto all'utenza servita da acquedotto [%]	88,51	86,04	69,09	65,23	71,09
M5 [%]	0,00	1,82	0,00	0,53	0,00

Il grafico e la tabella sopra riportati mostrano la destinazione dei fanghi da depurazione.


Si osservano per il 2024 i seguenti elementi significativi:

- la maggioranza dei fanghi è attualmente smaltita in agricoltura;
- bassa è la percentuale destinata ad utilizzo nei termovalorizzatori, che caratterizza il solo Gestore CAFC S.p.A.;
- LTA S.p.A. è l'unico Gestore che destina una percentuale significativa alla produzione del compost;
- nessuna società destina i fanghi ad impianti dedicati al mono incenerimento.

Si sottolinea che a partire dall'anno di valutazione 2024 sono cambiate le classi di appartenenza di tale indicatore, diventando maggiormente restringenti i requisiti riferiti all'M5 per l'assegnazione alle classi. Inoltre, non si considera più %SS_{tot} come elemento distintivo tra la classe B e C e si introduce anche il livello E.

					
indicatore M5 (2020-2024)	AAA*	CAFC**	HG	IRIS	LTA
CLASSE 2020	A	A	A	A	A
CLASSE 2021	A	A	A	A	A
CLASSE 2022	A	A	A	A	A
CLASSE 2023	A	A	A	A	A
CLASSE 2024	B	A	A	A	B

Nel 2024, a causa anche della nuova riclassificazione, i Gestori AcegasApsAmga S.p.A. e LTA S.p.A. sono scesi di una classe.



Il grafico sopra riportato mostra l'indicatore semplice G5.2 "Copertura del servizio di depurazione rispetto all'utenza servita dall'acquedotto". Da questa rappresentazione appare che la maggior parte dell'utenza servita da acquedotto è anche servita da depurazione per tutti i Gestori dell'ATO FVG.

M6: qualità acque depurate

Il macroindicatore M6 è relativo alla depurazione ed in particolare alla qualità delle acque depurate:

- M6: come tasso percentuale di campioni caratterizzati dal superamento di uno o più limiti di emissione in termini di concentrazione dei parametri inquinanti delle tabelle 1 e 2, sul totale dei campionamenti effettuati dal gestore nell'arco dell'anno a, ai sensi dell'Allegato 5 alla parte III del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., sull'acqua reflua scaricata da tutti gli impianti di depurazione - di dimensione superiore ai 2.000 A.E. o 10.000 A.E., se recapitanti in acque costiere -, presenti al 31 dicembre dell'anno a nel territorio di competenza del gestore nell'ATO considerato;
- G6.1^a: "Qualità acqua depurata- valore esteso";
- G6.2^a: "Numerosità dei campionamenti eseguiti";
- G6.3^a: "Tasso di parametri risultati oltre i limiti";
- G6.4^a: "Acque reflue destinate al riutilizzo" espresso come rapporto tra il volume totale dei reflui depurati destinati al riutilizzo e il volume totale dei reflui depurati (indicatore introdotto a partire dall' anno di valutazione 2024;

Ai fini della valutazione dell'M6, a partire dall'anno di valutazione 2024, per gli impianti recapitanti in aree diverse da quelle sensibili, i parametri da prendere a riferimento sono BOD5, COD, solidi sospesi, fosforo totale e le forme azotate individuate nella tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte III del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. (azoto ammoniacale, come NH₄, azoto nitroso e nitrico, come N). I limiti di concentrazione per tali parametri rispetto a cui valutare puntualmente l'assenza di superamento nei campioni sono quelli più restrittivi tra le eventuali prescrizioni ulteriori incluse nei rispettivi atti di autorizzazione allo scarico o adottate nei Piani di Tutela delle Acque o in specifici regolamenti regionali e i valori delle citate tabelle 1 e 2 (per gli impianti recapitanti in aree sensibili), o delle tabelle 1 e 3-quarta colonna (per gli altri impianti, a partire dall'anno di valutazione 2024). A partire dall'anno di valutazione 2024, sono fatte salve eventuali deroghe, per

il solo periodo irriguo, per i gestori che praticano il riutilizzo dei reflui depurati a fini agricoli, sulla base dei limiti imposti dalle autorità preposte.

Nel caso di impianto di trattamento di acque reflue urbane recapitante in aree sensibili, soggetto al rispetto della tabella 2 dell'Allegato 5 alla parte III del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., si considera il valore di emissione espresso in termini di concentrazione di norma per entrambi i parametri azoto totale e fosforo totale, ovvero per uno solo di essi qualora lo preveda la specifica autorizzazione allo scarico, con conseguente applicazione – per il restante parametro e a partire dall'anno di valutazione 2024 - dei limiti previsti per le aree non sensibili.






Di seguito la tabella di definizione della classe di appartenenza e degli obiettivi ARERA.

ID	Indicatore	Categoria tariffaria	ID Classe	Classe	Obiettivi
M6	Tasso di superamento dei limiti nei campioni di acque reflua scaricata [%]	ENV	A	M6<1%	mantenimento
			B	1%≤M6<5%	-10% M6 annuo
			C	5%≤M6<10%	-15% M6 annuo
			D	M6≥10%	-20% M6 annuo

Classi di appartenenza e obiettivi fino all'anno di valutazione 2023

ID	Indicatore	Categoria tariffaria	ID Classe	Classe	Obiettivi
M6	Tasso di superamento dei limiti nei campioni di acque reflua scaricata [%]	ENV	A	M6<1%	mantenimento
			B	1%≤M6<5%	-10% M6 annuo
			C	5%≤M6<10%	-15% M6 annuo
			D	M6≥10%	-20% M6 annuo

Classi di appartenenza e obiettivi dall'anno di valutazione 2024






					
indicatore M6 (2024)	AAA	CAFC	HG	IRIS	LTA
G6.1: Qualità acqua depurata- esteso (valori limiti tab. 3 - vedere RQTI 19.6) [%]	4,68	17,17	24,47	33,72	14,99
G6.2 Numerosità dei campionamenti eseguiti [n]	171	495	94	86	487
G6.3 Tasso di parametri risultati oltre i limiti [%]	0,32	2,11	2,06	2,51	1,56
G6.4: Acque reflue destinate al riutilizzo [%]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M6: Qualità acqua depurata (valori limiti tab. 1 e 2- vedere RQTI 19.5) [%]	4,81	17,17	23,40	26,74	12,77

Si sottolinea che a partire dall'anno di valutazione 2024 sono cambiate le classi di appartenenza di tale indicatore, diventando apparentemente meno restringenti nelle classi più basse. In realtà bisogna tener conto che, a partire da questo anno, sono cambiati i parametri da tenere in considerazione e pertanto perde di senso tentare di comparare i risultati prima del 2023 con le performance successive.

Dai dati riportati nella tabella si può evidenziare:

- il numero molto alto dei campioni eseguiti per LTA S.p.A. (vedi G 6.2);
- il tasso molto basso di parametri oltre il limite del Gestore AcegasApsAmga S.p.A. (vedi G 6.3) nonostante il numero di campioni eseguiti sia stato comunque elevato (vedi G 6.2);
- il valore nullo per tutte le società dell'acqua depurata destinata al riutilizzo (vedi G 6.4);

A partire dall'anno di valutazione 2024, sono esclusi dalle premialità previste dal meccanismo di incentivazione per il macroindicatore M6 i Gestori che non rispettano il numero minimo di campioni da svolgere, come identificato nella tabella dell'Allegato 5, Parte Terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e relativa al numero minimo di autocontrolli in funzione della potenzialità di ciascun impianto, tenendo conto di quanto previsto dal comma 19.3, lettera f), in caso di impianti recapitanti in aree non sensibili.

indicatore M6 (2020-2024)	 AAA*	 CAFC**	 HG	 IRIS	 LTA
CLASSE 2020	D	-	A	C	B
CLASSE 2021	D	-	B	C	B
CLASSE 2022	D	-	C	D	B
CLASSE 2023	B	A	B	C	A
CLASSE 2024	B	E	E	E	D

MC1 e MC2: qualità contrattuale

Il rapporto contrattuale con gli utenti viene invece valutato in base agli indicatori “MC1 – Avvio e cessazione del rapporto contrattuale” e “MC2 – Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio” descritti nella deliberazione n. 655/2015/R/idr e s.m.i. (RQSII) “Regolazione della qualità contrattuale del servizio Idrico integrato”. A partire dalla media ponderata dei pertinenti indicatori semplici (raccolti nella seguente tabella), pesata in base al numero di prestazioni erogate dalla gestione per ciascuna tipologia di indicatore semplice, vengono costruiti i macroindicatori MC1 e MC2.

Macro-indicatori	Indicatori semplici
MC1 – Avvio e cessazione del rapporto contrattuale	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tempo di preventivazione per l'allacciamento idrico senza sopralluogo (articolo 5 RQSII); 2. Tempo di preventivazione per l'allacciamento fognario senza sopralluogo (articolo 6 RQSII); 3. Tempo di preventivazione per lavori senza sopralluogo (articolo 19 RQSII); 4. Tempo di preventivazione per l'allacciamento idrico con sopralluogo (articolo 5 RQSII);







Macro-indicatori**Indicatori semplici**







MC2 – Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio







5. Tempo di preventivazione per l'allacciamento fognario con sopralluogo (articolo 6 RQSII);
6. Tempo di preventivazione per lavori con sopralluogo (articolo 19 RQSII);
7. Tempo di esecuzione dell'allacciamento idrico che comporta l'esecuzione di lavoro semplice (articolo 8 RQSII);
8. Tempo di esecuzione dell'allacciamento fognario che comporta l'esecuzione di lavoro semplice (articolo 9 RQSII);
9. Tempo di esecuzione di lavori semplici (articolo 23 RQSII);
10. Tempo di esecuzione dell'allacciamento idrico complesso (articolo 8 RQSII);
11. Tempo di esecuzione dell'allacciamento fognario complesso (articolo 9 RQSII);
12. Tempo di esecuzione di lavori complessi (articolo 23 RQSII);
13. Tempo di attivazione della fornitura (articolo 10 RQSII);
14. Tempo di riattivazione ovvero di subentro nella fornitura senza modifiche alla portata del misuratore (articolo 11 RQSII);
15. Tempo di riattivazione ovvero di subentro nella fornitura con modifiche alla portata del misuratore (articolo 11 RQSII);
16. Tempo di riattivazione della fornitura in seguito a morosità (articolo 12 RQSII);
17. Tempo di disattivazione della fornitura (articolo 14 RQSII);
18. Tempo di esecuzione della voltura (articolo 17 RQSII);
19. Tempo massimo per l'appuntamento concordato (articolo 24 RQSII);
20. Preavviso minimo per la disdetta dell'appuntamento concordato (articolo 25 RQSII);
21. Fascia di puntualità per gli appuntamenti concordati (articolo 26 RQSII);
22. Tempo di intervento per la verifica del misuratore (articolo 28 RQSII);
23. Tempo di comunicazione dell'esito della verifica del misuratore effettuata in loco (articolo 29 RQSII);
24. Tempo di comunicazione dell'esito della verifica del misuratore effettuata in laboratorio (articolo 29 RQSII);
25. Tempo di sostituzione del misuratore malfunzionante (articolo 30 RQSII);
26. Tempo di intervento per la verifica del livello di pressione (articolo 31 RQSII);
27. Tempo di comunicazione dell'esito della verifica del livello di pressione (articolo 32 RQSII);
28. Tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento (articolo 33 RQSII);
29. Tempo per l'emissione della fattura (articolo 36 RQSII);
30. Tempo di rettifica di fatturazione (articolo 43 RQSII);
31. Tempo per la risposta a reclami (articolo 46 RQSII);
32. Tempo per la risposta motivata a richieste scritte di informazioni (articolo 47 RQSII);
33. Tempo per la risposta a richieste scritte di rettifica di fatturazione (articolo 48 RQSII);
34. Tempo per l'inoltro della richiesta ricevuta dall'utente finale al gestore del servizio di fognatura e/o depurazione (articolo 64 RQSII);
35. 35. Tempo per l'inoltro all'utente finale della comunicazione ricevuta dal gestore del servizio di fognatura e/o depurazione (articolo 65 RQSII);
36. Tempo per la comunicazione dell'avvenuta attivazione, riattivazione, subentro, cessazione, voltura (articolo 66 RQSII);
37. Tempo massimo di attesa agli sportelli (articolo 53 RQSII);
38. Tempo medio di attesa agli sportelli (articolo 53 RQSII);
39. Accessibilità al servizio telefonico (AS) (articolo 57 RQSII);
40. Tempo medio di attesa per il servizio telefonico (TMA) (articolo 58 RQSII);
41. Livello del servizio telefonico (LS) (articolo 59 RQSII);
42. Tempo di risposta alla chiamata per pronto intervento (articolo 62 RQSII)

Di seguito la tabella di definizione della classe di appartenenza e degli obiettivi ARERA.

Macro-indicatore	ID Classe	Classe	Obiettivi
MC1 – Avvio e cessazione del rapporto contrattuale	A	MC1>98%	Mantenimento
	B	90%<MC1≤98%	+1%
	C	MC1≤90%	+3%
MC2 – Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio	A	MC2>95%	Mantenimento
	B	90%<MC2≤95%	+1%
	C	MC2≤90%	+3%

						
indicatori MC1, MC2 (2024)	AAA*	ACKV	CAFC**	HG	IRIS	LTA
MC1 [%]	99,187	98,500	99,730	98,738	95,702	99,527
MC2 [%]	98,593	99,299	97,834	97,850	93,048	97,644

						
indicatore MC1 (2020-2024)	AAA*	ACKV	CAFC**	HG	IRIS	LTA
CLASSE 2020	A	A	-	A	A	A
CLASSE 2021	A	A	-	A	B	A
CLASSE 2022	A	A	-	A	A	A
CLASSE 2023	A	B	-	A	B	A
CLASSE 2024	A	A	A	A	B	A

						
indicatore MC2 (2020-2024)	AAA	ACKV	CAFC**	HG	IRIS	LTA
CLASSE 2020	A	A	-	A	A	A
CLASSE 2021	A	A	-	A	A	A
CLASSE 2022	A	A	-	A	A	A
CLASSE 2023	A	A	-	A	A	A
CLASSE 2024	A	A	A	A	B	A

Sulla base della classificazione dei Gestori con riferimento ai macroindicatori MC1 e MC2, si può concludere che la qualità del servizio offerto ai clienti all'interno dell'ATO risulta particolarmente elevata.

CAPITOLO 5. LA GESTIONE DI CAFC S.P.A.

5.1. Brevi cenni sulla storia amministrativa della gestione di CAFC.

A) Nel 2024 la gestione di servizio idrico integrato condotta da CAFC ha interessato i territori dei Comuni di Aiello del Friuli, Amaro, Ampezzo, Aquileia, Arta Terme, Artegna, Attimis, Bagnaria Arsa, Basiliano, Bertiolo, Bicinico, Bordano, Buja, Buttrio, Camino al Tagliamento, Campoformido, Campolongo Tapogliano, Carlino, Cassacco, Castions di Strada, Cavazzo Carnico, Cervignano del Friuli, Chiopris-Viscone, Chiusaforte, Cividale del Friuli, Codroipo, Colloredo di Monte Albano, Comeglians, Corno di Rosazzo, Coseano, Dignano, Dogna, Drenchia, Enemonzo, Faedis, Fagagna, Fiumicello Villa Vicentina, Flaibano, Forgaria nel Friuli, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Gemona del Friuli, Gonars, Grimacco, Latisana, Lauco, Lestizza, Lignano Sabbiadoro, Lusevera, Magnano in Riviera, Majano, Malborghetto-Valbruna, Manzano, Marano Lagunare, Martignacco, Mereto di Tomba, Moggio Udinese, Moimacco, Montenars, Mortegliano, Moruzzo, Muzzana del Turgnano, Nimis, Osoppo, Ovaro, Pagnacco, Palazzolo dello Stella, Palmanova, Paluzza, Pasian di Prato, Paularo, Pavia di Udine, Pocenia, Pontebba, Porpetto, Povoletto, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Prato Carnico, Precenico, Premariacco, Preone, Prepotto, Pulfero, Ragogna, Ravascletto, Raveo, Reana del Rojale, Remanzacco, Resia, Resiutta, Rigolato, Rive d'Arcano, Rivignano Teor, Ronchis, Ruda, San Daniele del Friuli, San Giorgio di Nogaro, Sa Giovanni al Natisone, San Leonardo, Santa Maria la Longa, San Pietro al Natisone, San Vito al Torre, San Vito di Fagagna, Sappada, Sauris, Savogna, Sedegliano, Socchieve, Stregna, Sutrio, Taipana, Talmassons, Tarcento, Tarvisio, Tavagnacco, Terzo di Aquileia, Tolmezzo, Torreano, Torviscosa, Trasaghis, Treppo Ligosullo, Treppo Grande, Tricesimo, Trivignano Udinese, Udine, Varmo, Venzona, Verzegnis, Villa Santina, Visco, Zuglio.

Si segnala che nel corso del 2024 ha preso avvio l'operazione di integrazione societaria tra CAFC S.p.A. e HydroGEA S.p.A. con la presa d'atto n. 28 dd 29 ottobre 2024 dell'Assemblea regionale d'Ambito.

B) L'affidamento e la gestione del servizio di CAFC seguono il modello cd. *in house providing*. In particolare, con deliberazione 7 ottobre 2015, n. 19 l'Assemblea della Consulta d'ambito per il Servizio Idrico Integrato "Centrale Friuli" affidò *in house* a CAFC il servizio idrico integrato nel relativo ambito territoriale ottimale, per il periodo 1° gennaio 2016-31 dicembre 2045.

La Consulta d'Ambito e CAFC stipularono la Convenzione di servizio con atto 22 dicembre 2016 (rep. n. 89677, racc. n. 39697, Notaio Bruno Panella di Udine).

Posta in liquidazione la Consulta d'Ambito e subentrata l'AUSIR nelle funzioni e nei rapporti della stessa Consulta secondo la legge regionale, l'AUSIR e CAFC stipularono la Modifica di tale Convenzione di servizio con atto 27 novembre 2020 (rep. n. 9739, racc. n. 6758, Notaio Margherita Gottardo di Udine), in cui ridefinirono l'esatto elenco dei Comuni interessati dalla gestione di CAFC.

I Comuni soci di CAFC hanno stipulato fra loro una Convenzione (ex art. 30, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e art. 21, l.r. 9 gennaio 2006, n. 1) per l'esercizio congiunto del controllo analogo sulla Società secondo il modello *in house providing* (Convenzione 7 aprile 2017; Atto aggiuntivo 23 settembre 2020).

C) Con riferimento al Piano d'Ambito o sue parti le principali deliberazioni della Consulta d'Ambito furono:

- le deliberazioni n. 19/2014 e n. 20/2014, con cui fu approvato il Piano d'Ambito (area gestionale CAFC S.p.A.);
- la deliberazione n. 23/2014, con cui fu approvato, tra l'altro, l'aggiornamento del programma degli interventi 2014-2017 del Gestore d'Ambito CAFC S.p.A.;
- le deliberazioni n. 6/2015 e n. 19/2015, con cui fu approvato l'aggiornamento del Piano d'Ambito con riferimento al Gestore CAFC S.p.A.;

- la deliberazione n. 28/2016, con cui fu approvato il programma quadriennale degli interventi 2016-2019 del Gestore d'Ambito CAFC S.p.A..

In materia le principali deliberazioni dell'AUSIR (precisamente, dell'Assemblea locale "Centrale" e dell'Assemblea regionale d'Ambito) sono state invece:

Organo	Numero e data	Oggetto
Assemblea locale Centrale	n. 2 dd 25 settembre 2018	Aggiornamento del Programma degli Interventi (PdI) del Gestore CAFC S.p.A. ai sensi dell'art. 8, co. 7, lett. c) della L.R. n. 5/2016 e della Deliberazione ARERA n. 918/2017/R/IDR
Assemblea regionale d'Ambito	n. 35 dd 26 ottobre 2018	Approvazione dell'aggiornamento biennale delle tariffe del SII per le annualità 2018 e 2019 ai sensi della Deliberazione ARERA n. 918/2017/R/IDR – Gestore CAFC S.p.A.
Assemblea locale Centrale	n. 1 dd 7 maggio 2019	Aggiornamento dell'articolazione tariffaria e approvazione della nuova struttura dei corrispettivi da applicare all'utenza secondo le disposizioni della deliberazione ARERA n. 665/2017/R/IDR del 28 settembre 2017 (TICSI) – Gestore CAFC S.p.A.
Assemblea locale Centrale	n. 1 dd 11 febbraio 2020	Modifica della deliberazione dell'Assemblea locale "Centrale" n. 1/2019 avente ad oggetto "Aggiornamento dell'articolazione tariffaria e approvazione della nuova struttura dei corrispettivi da applicare all'utenza secondo le disposizioni della deliberazione ARERA n. 665/2017/R/IDR del 28 settembre 2017 (TICSI) – Gestore CAFC S.p.A.
Assemblea locale Centrale	n. 3 dd 18 febbraio 2021	Predisposizione del Piano delle Opere Strategiche per lo sviluppo delle infrastrutture idriche 2020/2027 e aggiornamento del Programma degli Interventi 2020/2023, ai sensi della deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR del 27 dicembre 2019 – Gestore CAFC S.p.A.
Assemblea regionale d'Ambito	n. 10 dd 23 marzo 2021	Predisposizione della tariffa del SII per il terzo periodo regolatorio 2020-2023 e adozione dello schema regolatorio ex deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR - Gestore CAFC S.p.A.
Assemblea regionale d'Ambito	n. 9 dd 23 marzo 2021	Presa d'atto dell'operazione di integrazione societaria tra CAFC S.p.A. e Acquedotto Poiana S.p.A.
Assemblea regionale d'Ambito	n. 42 dd 29 giugno 2022	Presa d'atto della conferma della volontà congiunta di CAFC S.p.A. e di Acquedotto Poiana S.p.A. di realizzare il progetto di integrazione societaria e del conseguente aggiornamento del cronoprogramma. Avvio della procedura di subentro di CAFC S.p.A. nelle gestioni dei territori oggi serviti, in regime di salvaguardia, da Acquedotto Poiana S.p.A.", con la quale, tra l'altro, è stato disposto l'avvio della procedura di subentro di CAFC S.p.A. nelle gestioni dei territori serviti da Acquedotto Poiana S.p.A.
Assemblea locale Centrale	n. 3 dd 26 ottobre 2022	Aggiornamento del Programma degli Interventi per il biennio 2022-2023 con

Organo	Numero e data	Oggetto
		evidenza delle varianti al Piano delle Opere Strategiche 2020/2027, ai sensi della deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR, n. 639/2021/R/IDR e n. 229/2022/R/IDR – Gestore CAFC S.p.A.
Assemblea regionale d'Ambito	n. 56 dd 24 novembre 2022	Aggiornamento biennale (2022-2023) della predisposizione della tariffa del SII ai sensi delle deliberazioni ARERA n. 580/2019/R/IDR, n. 639/2021/R/IDR e n. 229/2022/R/IDR - Gestore CAFC S.p.A.
Assemblea regionale d'Ambito	n. 33 dd 29 giugno 2023	Operazione di integrazione societaria tra CAFC S.p.A. e Acquedotto Poiana S.p.A.: presa d'atto dell'approvazione definitiva del progetto di integrazione societaria e adempimenti conseguenti
Assemblea regionale d'Ambito	n. 10 dd 26 marzo 2024	Presa d'atto dell'avvio della gestione del servizio idrico integrato da parte di CAFC S.p.A. nel Comune di Cercivento
Assemblea locale Centrale	n. 1 dd 24 maggio 2024	Aggiornamento del Programma degli Interventi per il periodo 2024-2029 e predisposizione del Piano delle Opere Strategiche 2024-2035, ai sensi della deliberazione ARERA n. 639/2023/R/IDR – Gestore CAFC S.p.A.
Assemblea regionale d'Ambito	n. 28 dd 29 ottobre 2024	Presa d'atto atto della nota congiunta dei gestori CAFC S.p.A. e HydroGEA S.p.A., (Prot. CAFC S.p.A. n. 150726/2024) di comunicazione dell'avvio dell'operazione di integrazione societaria tra le due società, con relativo cronoprogramma delle attività.
Assemblea regionale d'Ambito	n. 31 dd 29 ottobre 2024	Predisposizione della tariffa del SII per il quarto periodo regolatorio 2024-2029 e adozione dello schema regolatorio ex deliberazione ARERA n. 639/2023/R/IDR – gestore CAFC S.p.A.

D) Con la deliberazione 23 maggio 2023, n. 26, l'Assemblea regionale d'Ambito ha approvato gli schemi di riferimento della Carta del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 6, co. 7, lett. e), L.R. n. 5/2016.

5.2. Aspetti dimensionali di CAFC (valore della produzione; estensione del bacino servito; popolazione residente; ricavi da articolazione tariffaria). Aspetti quantitativi del servizio gestito da CAFC, riferiti alle infrastrutture e alla consistenza del servizio svolto, distinti per l'acquedotto, la fogna e la depurazione.

A) Di seguito sono riportati alcuni dati dimensionali riferiti al Gestore (aggiornamento al 31 dicembre 2024).

Gestore	Superficie territoriale servita [kmq] al 31.12.2024	N. comuni serviti al 31.12.2024	Popolazione servita al 31.12.2024 (ISTAT)	Ricavo da articolazione tariffaria 2023 [€]	Ricavo da articolazione tariffaria 2024 [€]
---------	---	---------------------------------	---	---	---



CAFC**

4.952

134

517.143

54.875.038


63.985.834

**La Società CAFC S.p.A. dal 01.07.2023 è subentrata nelle gestioni dei territori prima serviti dall'Acquedotto Poiana S.p.A..

B) Nel 2024 CAFC:

- ha coperto il 59% dell'estensione del bacino unico regionale (totale 8.380 Km² - fonte ISTAT al 1° gennaio 2024); si tratta della maggior estensione nell'ATO per km² serviti;
- ha servito il 40% della popolazione residente del bacino unico regionale (totale 1.285.985 abitanti nel 2024 - fonte ISTAT al 1° gennaio 2024);
- ha avuto il 31% dei ricavi da articolazione tariffaria 2024 del bacino unico regionale (totale 206.875.613 €).


C) Con riferimento agli aspetti quantitativi riferiti **al segmento acquedotto**, i dati per CAFC sono:

Gestore	Volumi prelevati [mc]	Volumi fatturati [mc]	perdite [mc]	perdite [%]	abitanti serviti
 CAFC	78.464.496	40.173.091	38.291.405	48,8%	627.497

Di seguito si riportano le fonti di approvvigionamento del Gestore (dati 2024).


 CAFC	
pozzi	
numero	74
Volume prelevato [mc/anno]	56.278.668
captazioni	
numero	20
Volume prelevato [mc/anno]	440.117
sorgenti	
numero	541
Volume prelevato [mc/anno]	21.357.364

Infine si rappresentano i cespiti di acquedotto del Gestore (dati 2024).


 CAFC	
sollevamenti	
n. con telecontrollo	103
n. altro	38
serbatoi	
n.	816
volume [mc]	68.788

Impianti di potabilizzazione	
n.	41
volume trattato [mc]	10.672.320
rete acquedotto	
sviluppo (con allacci) [km]	7.543
n. contatori	198.832

D) Con riferimento **al segmento fognatura**, nella tabella seguente si rappresentano i cespiti di CAFC (dati 2024), che nell'ambito unico è il Gestore con la maggior estensione (in Km) di reti.

 CAFC	
sollevamenti	
con telecontrollo	220
con scarico emergenza	37
con gruppo elettrogeno	25
n. totale	417
sfioratori	
con telecontrollo	4
con griglia fissa	154
con griglia automatica	13
n. totale	1.272
Rete fognaria	
sviluppo rete nera [km]	313
sviluppo rete mista [km]	3.973
sviluppo totale [km]	4.329

E) Con riferimento **al segmento depurazione**, nella tabella seguente si rappresentano i depuratori per la gestione di CAFC, secondo diverse classificazioni, in particolare per tipologia impiantistica e dimensione (dati 2024):


 CAFC	
per tipo (numero)	
vasche imhoff (trattamento primario)	298
sino al primario	14



CAFC

sino al secondario	176
sino al terziario	57
sino al quaternario	0
per carico inquinante collettato depurato (AE)	
vasche imhoff (trattamento primario)	55.349
sino al primario	2.458
sino al secondario	159.425
sino al terziario	622.838
sino al quaternario	0
per dimensione (numero)	
AE < 1.000	417
1.000 ≤ AE < 2.000	58
2.000 ≤ AE < 10.000	62
10.000 ≤ AE < 100.000	5
100.000 ≤ AE < 500.000	3

Gli abitanti serviti rispettivamente per acquedotto, fognatura e depurazione da CAFC sono i seguenti:

Gestore	abitanti serviti dall'acquedotto	abitanti serviti dalla fognatura	abitanti serviti dalla depurazione	copertura servizio fognatura	copertura servizio depurazione
 CAFC	464.645	440.750	407.035	95%	88%

5.3. Aspetti qualitativi del servizio gestito da CAFC. In particolare, lo stato di rispetto dei macro-indicatori M0 (resilienza idrica), M1 (perdite idriche), M2 (interruzioni del servizio), M3 (qualità dell'acqua erogata), M4 (adeguatezza del sistema fognario), M5 (smaltimento dei fanghi in discarica), M6 (qualità delle acque depurate), MC1 (avvio e cessazione del rapporto contrattuale) e MC2 (Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio).

A) Per l'indicatore **M0 (resilienza idrica)** i valori e le classificazioni di CAFC sono:



Indicatore M0 (2024)	CAFC	ATO FVG
Σdisp_SII [mc]	162.774.524	
Conc_ter_SII [mc]	0	



Indicatore M0 (2024)	CAFC	ATO FVG
Wimp_SII [mc]	388.347	
Cons_SII [mc]	78.464.496	
Wesp_SII [mc]	99.948	
M0a	0,48	
G0.1 [%]	122,7	
G0.2 [%]	17,8	
Σdisp_tot		8.532.936.718
Cons_tot		4.905.709.630
M0b		0,57
CLASSE 2024	B	

B) Per l'indicatore **M1 (perdite idriche)** i valori e le classificazioni di CAFC sono:




Indicatore M1(2024)	CAFC
volumi prelevati [mc]	78.464.496
volumi fatturati [mc]	40.173.091
perdite [mc]	38.291.405
sviluppo condotte [km]	6.475
M1a [mc/km/gg]	13,88
M1b [%]	48,8





Indicatore M1 (2020-2024)	CAFC**
CLASSE 2020	-
CLASSE 2021	-
CLASSE 2022	-
CLASSE 2023	D
CLASSE 2024	D

La Società CAFC S.p.A. dal 01.07.2023 è subentrata nelle gestioni dei territori prima serviti dall'Acquedotto Poiana S.p.A. pertanto le classificazioni prima del 2023 non sono confrontabili e, in questa sede, vengono omesse.

C) Per il macro-indicatore **M2 (interruzioni del servizio)** i valori e le classificazioni di CAFC sono:

<div>  </div>	
indicatore M2 (2024)	CAFC
utenti finali serviti dal gestore per il servizio di acquedotto (compresi utenti indiretti) [n]	309.025
utenti finali (compresi utenti indiretti) soggetti ad interruzioni del servizio nell'anno (di durata maggiore o uguale ad 1 ora) [n]	77.246
Indicatore G2.1new: peso delle interruzioni non programmate sul totale delle interruzioni [%]	2,9
M2 [ore]	0,98

<div>  </div>	
indicatore M2 (2020-2024)	CAFC
CLASSE 2020	-
CLASSE 2021	-
CLASSE 2022	-
CLASSE 2023	A
CLASSE 2024	B

<div>  </div>	
Indicatore M2 (2022-2024)	CAFC
M2 2024	0,98
M2 2023	2,42
M2 2022	-

Si osserva che il Gestore è in classe B.

La Società CAFC S.p.A. dal 01.07.2023 è subentrata nelle gestioni dei territori prima serviti dall'Acquedotto Poiana S.p.A. pertanto le classificazioni prima del 2023 non sono confrontabili e, in questa sede, vengono omesse.

D) Per il macro-indicatore **M3 (qualità acqua erogata)** i valori e le classificazioni di CAFC sono:

indicatore M3 (2024)	CAFC
M3a [%]	0,0044
M3b [%]	2,76
M3c [%]	0,246

indicatore M3 (2020-2024)	CAFC
CLASSE 2020	-
CLASSE 2021	-
CLASSE 2022	-
CLASSE 2023	E
CLASSE 2024	C

indicatore M3 (2022-2024)	CAFC
M3a 2024 [%]	0,0044
M3b 2024 [%]	2,76
M3c 2024 [%]	0,246
M3a 2023 [%]	0,0724
M3b 2023 [%]	3,44
M3c 2023 [%]	0,368
M3a 2022 [%]	-
M3b 2022 [%]	-
M3c 2022 [%]	-

La Società CAFC S.p.A. dal 01.07.2023 è subentrata nelle gestioni dei territori prima serviti dall'Acquedotto Poiana S.p.A. pertanto le classificazioni prima del 2023 non sono confrontabili e, in questa sede, vengono omesse.

E) Per il macro-indicatore **M4 (adeguatezza sistema fognario)** i valori e le classificazioni di CAFC sono:



indicatore M4 (2024)	CAFC
Lunghezza totale della rete di fognatura mista (esclusi gli allacci) soggetta a ispezione [km]	18,16
Lunghezza totale della rete di fognatura bianca (esclusi gli allacci) soggetta a ispezione [km]	0,00
Lunghezza totale della rete di fognatura nera (esclusi gli allacci) soggetta a ispezione [km]	1,24
Lunghezza totale della rete fognaria principale (esclusi gli allacci) soggetta ad ispezione [km]	19,40
Numero di episodi di allagamento da fognatura mista che hanno determinato situazioni di disagio o di pericolo [n]	35
Numero di episodi di allagamento da fognatura bianca che hanno determinato situazioni di disagio o di pericolo [n]	0
Numero di episodi di sversamento da fognatura nera [n]	6



indicatore M4 (2024)	CAFC
M4a [n/100 km]	0,95
M4b [%]	0,00
M4c [%]	1,02



indicatore M4 (2020-2024)	CAFC
CLASSE 2020	-
CLASSE 2021	-

**indicatore M4
(2020-2024)**



CAFC

CLASSE 2022	-
CLASSE 2023	A
CLASSE 2024	A

La Società CAFC S.p.A. dal 01.07.2023 è subentrata nelle gestioni dei territori prima serviti dall'Acquedotto Poiana S.p.A. pertanto le classificazioni prima del 2023 non sono confrontabili e, in questa sede, vengono omesse.


F) Per il macro-indicatore **M5 (smaltimento fanghi in discarica)** i valori e le classificazioni di CAFC sono:


indicatore M5 (2024)



CAFC


Quantità complessiva di fanghi di depurazione in uscita dagli impianti (in termini di sostanza secca) [t SS]	2.852
<i>di cui quantità complessiva di fanghi di depurazione destinati allo smaltimento finale in discarica [t SS]</i>	52
<i>di cui quantità complessiva di fanghi di depurazione destinati al riutilizzo/recupero [t SS]</i>	2.800
<i>di cui spandimento diretto in agricoltura [t SS]</i>	1.373
<i>di cui per produzione di compost [t SS]</i>	0
di cui in termovalorizzatori [t SS]	490
di cui mono-incenerito in impianti dedicati [t SS]	0
di cui altro [t SS]	937
Quantità complessiva di fanghi di depurazione tal quali in uscita dagli impianti [t]	18.920
Percentuale di sostanza secca mediamente contenuta nel quantitativo	15,1


<div> <div>  </div> <div> CAFC </div> </div>	<div> <div> indicatore M5 (2024) </div> <div> di fanghi complessivamente prodotto [%] </div> </div>
G5.1: Assenza di agglomerati inclusi nelle procedure di infrazione non ancora giunte a sentenza della Corte di Giustizia Europea [AE]	0
Numero di utenti finali serviti dal gestore per il servizio di depurazione (compresi utenti indiretti) [n]	265.900
G5.2: Copertura del servizio di depurazione rispetto all'utenza servita da acquedotto [%]	86,04
M5 [%]	1,82


<div> <div>  </div> <div> CAFC </div> </div>	<div> <div> indicatore M5 (2020-2024) </div> </div>
CLASSE 2020	-
CLASSE 2021	-
CLASSE 2022	-
CLASSE 2023	A
CLASSE 2024	A

La Società CAFC S.p.A. dal 01.07.2023 è subentrata nelle gestioni dei territori prima serviti dall'Acquedotto Poiana S.p.A. pertanto le classificazioni prima del 2023 non sono confrontabili e, in questa sede, vengono omesse.

G) Per il macro-indicatore **M6 (qualità acque depurate)** i valori e le classificazioni di CAFC sono:


<div> <div>  </div> <div> CAFC </div> </div>	<div> <div> indicatore M6 (2024) </div> </div>
G6.1: Qualità acqua depurata- esteso (valori limiti tab. 3 - vedere RQTI 19.6) [%]	17,17
G6.2 Numerosità dei campionamenti eseguiti [n]	495
G6.3 Tasso di parametri risultati oltre i limiti [%]	2,11
G6.4: Acque reflue destinate al riutilizzo [%]	0,00


indicatore M6 (2024)	 CAFC
M6: Qualità acqua depurata (valori limiti tab. 1 e 2- vedere RQTI 19.5) [%]	17,17


indicatore M6 (2020- 2024)	 CAFC
CLASSE 2020	-
CLASSE 2021	-
CLASSE 2022	-
CLASSE 2023	A
CLASSE 2024	E

La Società CAFC S.p.A. dal 01.07.2023 è subentrata nelle gestioni dei territori prima serviti dall'Acquedotto Poiana S.p.A. pertanto le classificazioni prima del 2023 non sono confrontabili e, in questa sede, vengono omesse.

H) Per i macro-indicatore MC1 (Avvio e cessazione del rapporto contrattuale) e MC2 (Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio) i valori e le classificazioni di CAFC sono:

indicatori MC1, MC2 (2024)	 CAFC
MC1 [%]	99,730
MC2 [%]	97,834

indicatore MC1 (2020-2024)	 CAFC
CLASSE 2020	-
CLASSE 2021	-
CLASSE 2022	-
CLASSE 2023	-
CLASSE 2024	A

indicatore MC2 (2020-2024)	 CAFC
CLASSE 2020	-
CLASSE 2021	-
CLASSE 2022	-

indicatore MC2 (2020-2024)	CAFC
CLASSE 2023	-
CLASSE 2024	A

5.4. Lo stato di attuazione degli interventi in capo a CAFC al 31 dicembre 2024. In particolare, la spesa complessiva per investimenti; i contributi pubblici impiegati nello stesso periodo, compresi i contributi stanziati dalla Regione Friuli-Venezia Giulia; la spesa pro capite (riferita alle utenze servite da acquedotto); la spesa specifica (riferita ai volumi di acqua potabile fatturati).

A) Secondo l'impostazione originaria (L. 36/94, D.lgs. n. 152/06, L.R. n. 5/2016) il Piano d'Ambito comprende, anche, un *Programma degli Interventi* commisurato all'intero periodo di gestione, che indica gli interventi di nuova costruzione, di manutenzione straordinaria, nonché di adeguamento degli impianti da realizzare e i relativi tempi di attuazione, necessari al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio.

A seguito della regolazione del sistema predisposta dall'ARERA, è stato introdotto un orizzonte più breve corrispondente ad un quadriennio (c.d. "*periodo regolatorio*"). L'ultimo periodo regolatorio di 4 anni si riferisce agli anni 2020-2023 (MTI-3). Con delibera del 28 dicembre 2023, n. 639/2023/R/Idr, ARERA ha allungato il periodo di regolazione in 6 anni. La nuova articolazione fa riferimento al periodo 2024-2029 (MTI-4).

B) Di seguito si farà riferimento a quanto previsto nella programmazione dell'annualità 2024, analizzando per CAFC la spesa complessiva per investimenti programmata, i contributi pubblici che il Gestore ha previsto di introitare nello stesso periodo, la spesa *pro-capite* (riferita alle utenze servite da acquedotto), la spesa specifica (riferita ai volumi di acqua potabile fatturati).

Andamento investimenti (2022-2024)	CAFC
totale 2024 [€]	47.429.916
di cui contributi pubblici [€]	15.160.697
totale 2023 [€]	34.190.624
di cui contributi pubblici 2023 [€]	15.917.568
totale 2022 [€]	-
di cui contributi pubblici [€]	-
Spesa investimento annuo per utenza (2022-2024)	CAFC
investimento annuo 2024 per utenza (lordo contributi) [€/utenze/anno]	203,27
investimento annuo 2024 per utenza (netto contributi) [€/utenze/anno]	64,97
investimento annuo 2023 per utenza (lordo contributi) [€/utenze/anno]	147,23

**Spesa investimento annuo per
utenza (2022-2024)**



CAFC

investimento annuo 2023 per utenza (netto contributi) [€/utenze/anno]	78,69
investimento annuo 2022 per utenza (lordo contributi) [€/utenze/anno]	-
investimento annuo 2022 per utenza (netto contributi) [€/utenze/anno]	-

**Spesa investimento annuo per
mc acquedotto venduto
(2022-2024)**



CAFC

investimento annuo 2024 per mc acquedotto venduto (lordo contributi) [€/mc/anno]	1,35
investimento annuo 2024 per mc acquedotto venduto (netto contributi) [€/mc/anno]	0,43
investimento annuo 2023 per mc acquedotto venduto (lordo contributi) [€/mc/anno]	0,91
investimento annuo 2023 per mc acquedotto venduto (netto contributi) [€/mc/anno]	0,49
investimento annuo 2022 per mc acquedotto venduto (lordo contributi) [€/mc/anno]	-
investimento annuo 2022 per mc acquedotto venduto (netto contributi) [€/mc/anno]	-

C) Qui di seguito è riportata la tabella dove sono riepilogate le spese per investimenti 2024 in euro effettivamente sostenute dal Gestore, distinte per segmento del servizio idrico integrato e comunicate all'AUSIR da CAFC:

**Spesa complessiva
investimenti (2024)**



CAFC

acquedotto [€]	21.740.490,73
fognatura [€]	9.010.680,97
depurazione [€]	15.241.576,06
altro [€]	1.437.168,00
totale [€]	47.429.915,76

5.5. (segue) Infrazioni alla direttiva UE n. 271/1991. In particolare, lo stato della loro risoluzione al 31 dicembre 2024 con riferimento al territorio gestito da CAFC.

A) Si rinvia al precedente § 2.3. per gli agglomerati, oggetto d'infrazione, cui è interessato il gestore CAFC, e per lo stato di risoluzione delle relative infrazioni al 31 dicembre 2024.

5.6. Il rispetto degli obblighi stabiliti nella Convenzione di servizio. Gli oneri e i risultati della gestione in house di CAFC in capo al cd. ente affidante.

A) Nel corso del 2024 sono pervenute alcune segnalazioni da parte di Enti e/o utenti a seguito delle quali il Gestore ha tempestivamente ripristinato il servizio in modo efficiente ed efficace.

B) Come detto (§ 5.1.), il servizio di CAFC non fu affidato dall'AUSIR, bensì dalla pregressa e ormai sciolta Consulta d'ambito per il Servizio Idrico Integrato "Centrale Friuli".

Essendo l'AUSIR - per legge regionale – subentrata a tale Consulta nelle funzioni e nei rapporti, si ritiene (anche in assenza di ulteriori, diverse indicazioni dell'ANAC: v. sopra, Parte Prima, § 1.3.) che ai fini di questa Relazione l'AUSIR si debba considerare come «ente affidante» in capo al quale rilevare in questa Relazione «gli oneri e i risultati» dell'affidamento *in house* alla società CAFC (art. 30, co. 1, ult. per., d.lgs. n. 201 del 2022).

C) Nel 2024 non vi sono stati oneri derivati all'AUSIR dall'affidamento *in house* alla società CAFC. Peraltro, né la Consulta d'Ambito, né l'AUSIR hanno mai avuto partecipazioni (dirette o indirette) al capitale sociale di CAFC.

Oggi tale scelta risulta confermata e sancita in generale dallo stesso d.lgs. n. 201 del 2022 (art. 6, co. 2), secondo cui «*al fine di garantire il rispetto del principio*» di separazione fra le funzioni di regolazione, di indirizzo e di controllo e quelle di gestione dei servizi, «*gli enti di governo dell'ambito o le Autorità specificamente istituite per la regolazione e il controllo dei servizi pubblici locali non possono direttamente o indirettamente partecipare a soggetti incaricati della gestione del servizio*» e «*non si considerano partecipate indirettamente le società formate o partecipate dagli enti locali ricompresi nell'ambito*».

Comunque né CAFC, né i Comuni soci hanno informato l'AUSIR di operazioni fatte nel 2024 da tali Comuni nei confronti di CAFC che hanno comportato oneri per i Comuni stessi (come ad es. ripianamenti delle perdite, trasferimenti straordinari, aperture di credito, aumenti di capitale, trasferimenti straordinari di partecipazioni, rilascio di garanzie, ecc.).

D) Resta il fatto che gli oneri di funzionamento dell'AUSIR sono a carico della tariffa (dunque degli utenti del servizio), come già spiegato (sopra, Parte Prima, § 1.4.).

E) Quanto ai risultati della gestione *in house* di CAFC, essi si ricavano sia dai dati (quantitativi e qualitativi) illustrati nei precedenti § 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., sia dalla tariffa approvata per CAFC (v. *infra*, § 5.7.).

5.7. Predisposizione della tariffa del SII per il quarto periodo regolatorio 2024-2029: la deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito dell'AUSIR 29 ottobre 2024, n. 31. La tariffa di CAFC.

A) Con deliberazione 29 ottobre 2024, n. 31 l'Assemblea regionale d'Ambito dell'AUSIR ha approvato la predisposizione della tariffa per CAFC (ai sensi della deliberazione ARERA n. 639/2023/R/IDR).

B) Con deliberazione 15 aprile 2025, n. 178/2025/R/IDR l'ARERA ha approvato tale schema regolatorio deliberando «*tenuto conto degli obiettivi specifici riportati nell'Allegato A, di approvare - quali valori massimi delle tariffe ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95 - i valori del moltiplicatore ϑ di cui all'Allegato B, per gli anni 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029 secondo quanto disposto dal comma 5.4 della deliberazione dell'Autorità 639/2023/R/IDR*» e «*di prevedere, ai sensi dell'articolo 6 della deliberazione dell'Autorità 639/2023/R/IDR, che i valori del moltiplicatore ϑ per le annualità successive al 2025 siano rideterminati a seguito dell'aggiornamento biennale disciplinato dal medesimo articolo, previa verifica del rispetto delle condizioni di ammissione all'aggiornamento tariffario secondo quanto previsto dall'articolo 9*».

della deliberazione in parola (e, in particolare, dal comma 9.7 relativamente ai casi di ritardi nel perseguimento dei prerequisiti di qualità tecnica)». Si riportano di seguito le tabelle contenute nell'allegato A e B della sopramenzionata delibera.

Allegato A

Tabella 1 - Macro-indicatori di qualità tecnica di cui alla deliberazione 917/2017/R/IDR, come aggiornata, in particolare, dalla deliberazione 637/2023/R/IDR, per il gestore CAFC S.p.A. operante nell'A.T.O. Friuli-Venezia Giulia

CAFC S.p.A.						
Macro-indicatori di qualità tecnica		Valore 2023	Classe 2023	Obiettivo 2024	Obiettivo 2025	Misure/interventi specifici programmati per il perseguimento degli obiettivi
M0 – Resilienza idrica ¹	M0a – Resilienza idrica a livello di gestione del servizio idrico integrato, (rapporto tra i consumi del servizio idrico integrato, incluse le perdite di rete, e la disponibilità idrica della gestione)	0,51	C ²	Incremento dello 0,5% della disponibilità idrica	Incremento dello 0,5% della disponibilità idrica	<ul style="list-style-type: none">• Ripristino delle captazioni a gravità per l'alimentazione del capoluogo di Gemona• Progettazione generale degli acquedotti strategici a livello regionale• Interconnessione tra sistemi acquedottistici esistenti
M1 - Perdite idriche	M1a – Perdite idriche lineari (perdite totali rapportate alla lunghezza della rete, incidendo anche la lunghezza degli allacci)	14,11 mc/km/gg	D	Riduzione del 5% del valore di M1a	Riduzione del 5% del valore di M1a	<ul style="list-style-type: none">• Sostituzione di condotte adduttrici ammalorate• Distrettualizzazione delle reti• Rifacimento e potenziamento di reti idriche• Installazione di nuovi contatori d'utenza e sostituzione di contatori vetusti
	M1b – Perdite idriche percolanti (perdite totali rapportate al volume complessivo in ingresso nel sistema di acquedotto)	49,89%				

¹ Relativamente al macro-indicatore "M0 - Resilienza idrica", per il biennio 2024-2025 il meccanismo incentivante trova applicazione limitatamente al livello di valutazione base (Stadi I e II), atteso che l'applicazione dei meccanismi di incentivazione dei livelli di valutazione avanzati e di eccellenza (Stadi III, IV e V) è rinviata al successivo biennio di valutazione 2026-2027, secondo quanto disposto dal comma 5-bis.9 della RQTL.

² Classe determinata anche sulla base dell'ulteriore indicatore "M0b - Resilienza idrica a livello sovraordinato", per il quale è stata avviata una fase sperimentale di monitoraggio e raccolta delle grandezze preposte alla relativa costruzione.

Allegato A

CAFC S.p.A.						
Macro-indicatori di qualità tecnica		Valore 2023	Classe 2023	Obiettivo 2024	Obiettivo 2025	Misure/interventi specifici programmati per il perseguimento degli obiettivi
M2 - Interruzioni del servizio (somma delle durate delle interruzioni programmate e non programmate annue, tenuto conto della quota di utenti finali interrotti dall'interruzione stessa)		2,42 ore/anno	B	Riduzione del 2% del valore di M2	Riduzione del 2% del valore di M2	• Risanamento conservativo di talune condotte adduttrici, nonché adeguamento delle relative opere e impianti
M3 - Qualità dell'acqua erogata	M3a - Incidenza delle ordinanze di non potabilità	0,001%	C	Riduzione del 6% del valore di M3b	Riduzione del 6% del valore di M3b	• Adeguamento delle opere di presa in ambito montano con interventi di messa in sicurezza e prevenzione di fenomeni di non potabilità delle acque • Realizzazione dei filtri a carboni attivi presso talune centrali di produzione di acqua potabile
	M3b - Tasso di campioni non conformi	3,32%				
	M3c - Tasso di parametri non conformi	0,36%				
M4 - Adeguatezza del sistema fognario	M4a - Frequenza degli allagamenti e/o avversamenti da fognatura	0,86/100 km	A	Mantenimento	Mantenimento	• Adeguamento e integrazione dei sistemi fognari degli agglomerati compresi nella Valle del Taro • Adeguamento di sollevamenti fognari e di scolmatori di piena in condizioni inadeguate • Realizzazione di una vasca di laminazione e di uno specifico scaricatore di piena • Risanamento e rifacimento di reti fognarie in condizioni ammalorate
	M4b - Scaricatori di piena da adeguare alla normativa vigente	0,00%				
	M4c - Scaricatori di piena da controllare	0,71%				
M5 - Smaltimento fanghi in discarica (quota di fanghi di depurazione in ballastata di sostanza secca smaltita in discarica)		2,56%	A	Mantenimento	Mantenimento	• Realizzazione della digestione anaerobica nell'impianto di depurazione di San Giorgio di Nogaro • Realizzazione di impianti di essiccaimento e di valorizzazione dei fanghi

Allegato A

CAFC S.p.A.					
Macro-indicatori di qualità tecnica	Valore 2023	Classe 2023	Obiettivo 2024	Obiettivo 2025	Misure/interventi specifici programmati per il perseguimento degli obiettivi
M6 - Qualità dell'acqua depurata <i>(tasso di superamento dei limiti nei campioni di acqua reflua scaricata)</i>	3	-			• Dismissione di piccoli impianti e collettamento verso impianti di maggiori dimensioni • Revamping di diversi impianti di depurazione
Altri interventi	• Estensione della rete idrica e fognaria • Realizzazione di depuratori centralizzati • Interventi di efficientamento energetico sulle infrastrutture idriche				

³ Con riferimento al macro-indicatore "M6 - Qualità dell'acqua depurata", il soggetto competente ha riscontrato la mancanza del prerequisito di cui all'articolo 23 della RQTI sulla disponibilità e affidabilità dei dati, formulando istanza per la temporanea esclusione del medesimo macro-indicatore dal meccanismo di incentivazione.

Allegato A

Tabella 2 - Macro-indicatori di qualità contrattuale di cui alla deliberazione 655/2015/R/IDR, come aggiornata - da ultimo - dalla deliberazione 637/2023/R/IDR, per il gestore CAFC S.p.A. operante nell'A.T.O. Friuli-Venezia Giulia

CAFC S.p.A.				
Macro-indicatori di qualità contrattuale	Valore 2023	Classe 2023	Obiettivo 2024	Obiettivo 2025
MC1 - Avvio e cessazione del rapporto contrattuale	99,652%	A	Mantenimento	Mantenimento
MC2 - Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio	95,861%	A	Mantenimento	Mantenimento

Allegato A

Tabella 3 - Indicatori di sostenibilità energetica e ambientale di cui all'articolo 37 dell'Allegato A alla deliberazione 639/2023/R/IDR, per il gestore CAFC S.p.A. operante nell'A.T.O. Friuli-Venezia Giulia

CAFC S.p.A.		
RIU - Quota dei volumi depurati destinati al riutilizzo ma non destinati a tale finalità	Valore di partenza RIU al 2023	100%
	Classe 2023	D
	Obiettivo MTI-1	$RIU^{2025} = RIU^{2023} - 0,1$

CAFC S.p.A.		
ENE - Quantità di energia elettrica acquistata	Valore di partenza $\frac{\sum_{2023} kWh^m}{4}$	43.562.962 kWh
	Obiettivo MTI-1	$\left(\frac{kWh^{2025}}{\frac{\sum_{2023} kWh^m}{4}} \right) - 1 \leq -0,05$

Allegato B

Tabella 1 - Valori del moltiplicatore tariffario – proposti dall'Ente di governo dell'ambito – approvati, quali valori massimi, ai sensi dell'articolo 5.4 della deliberazione 639/2023/R/IDR

Regione	Ente di governo dell'ambito	cod. ATO	Gestore	Popolazione servita (ab. residenti)	Comuni serviti (n.)	Moltiplicatore tariffario					
						g ²⁰²⁴	g ²⁰²⁵	g ²⁰²⁶	g ²⁰²⁷	g ²⁰²⁸	g ²⁰²⁹
Friuli-Venezia Giulia	Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti	605	CAFC S.p.A.	464.232	133	1,010	1,040	1,050	1,060	1,070	1,080

C) Come accennato in precedenza, nella tariffa del Gestore (meglio, nello schema regolatorio e negli atti che lo compongono) si combinano i dati riguardanti al contempo la qualità e la quantità del servizio nel bacino d'utenza servito.

Pertanto, qui di seguito è riportato l'aggiornamento del cd. Piano Economico-Finanziario 2024-2029 per CAFC (approvato con l'indicata deliberazione AUSIR n. 31 del 2024 quale Allegato E).

PIANO TARIFFARIO

SCHEMI REGOLATORI		
VRG^{2022}	UdM	Del. 639/2023/R/IDR
pop + 0,25 pop _M	euro	74.022,692
$\frac{VRG^{2022}}{pop+0,25pop_{M}} \leq VRG_{PM}(SI)$ oppure $\frac{VRG^{2022}}{pop+0,25pop_{M}} > VRG_{PM}(NO)$	S/NO	SI
Nessuna aggregazione o variazione dei processi tecnici significativa: (NO) oppure Presenza di aggregazioni o variazioni dei processi tecnici significative: (SI)	S/NO	SI
$\sum_{i=1}^{2022} IP_{i,A}^{EXP} + CFP_{i,A}^{EXP}$	euro	244,574,406
RAB_{VI-3}	euro	202,791,723
$\frac{\sum_{i=1}^{2022} IP_{i,A}^{EXP} + CFP_{i,A}^{EXP}}{RAB_{VI-3}} \leq \omega$ (SI) oppure $\frac{\sum_{i=1}^{2022} IP_{i,A}^{EXP} + CFP_{i,A}^{EXP}}{RAB_{VI-3}} > \omega$ (NO)	S/NO	NO
SCHEMA REGOLATORIO (A)	A/B	Schema regolatorio
SCHEMA REGOLATORIO DI CONVERGENZA (B)		
ψ	[0,4-0,8]	0,80
SCHEMA REGOLATORIO	(I, II, III, IV, V, VI)	VI

COMPONENTI DI COSTO Opex, Capex, FNnew, ERC							
	UdM	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	ANNO 2028	ANNO 2029
$Opex_{tot}^c$	euro	23.129.480	23.955.914	24.725.851	24.725.851	24.725.851	24.725.851
$Opex_{g}^c$	euro	13.385.461	17.393.962	15.689.718	15.474.356	15.325.914	15.001.154
$Op_{net,A}^c$	euro	1.283.000	1.283.000	1.283.000	1.283.000	1.283.000	1.283.000
$Opex_{O\&M}^c$	euro	53.600	226.400	226.400	226.400	226.400	226.400
$Opex_{O\&M}^c$	euro	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
$Op_{net,A}^c$	euro	0	0	0	0	0	0
$Op_{net,A}^c$	euro	0	0	0	0	0	0
Opex^c (al netto degli ERC)	euro	38.091.522	43.099.275	42.164.979	41.949.607	41.801.165	41.476.405
AMM ^h	euro	4.224.335	3.608.754	2.639.414	4.479.509	4.530.157	4.814.670
OF ^h	euro	3.914.928	3.467.259	3.519.484	4.526.725	4.714.934	5.224.933
OFisc ^h	euro	1.507.090	1.363.715	1.411.470	1.707.254	1.777.088	1.909.688
$\Delta CUIT^{h,correz}$	euro	2.042.824	1.992.972	1.943.119	1.893.286	1.843.413	1.793.561
Capex^c (al netto degli ERC)	euro	11.689.177	10.432.701	9.513.486	12.665.753	12.865.593	13.742.852
$IP_{i,A}^{FN}$	euro	24.202.083	30.353.190	25.865.652	26.070.230	27.282.493	26.409.123
Capex ^c	euro	14.339.623	12.751.613	11.593.531	15.549.132	15.894.063	17.026.057

	UdM	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	ANNO 2028	ANNO 2029
FM ^{FM,2}	euro	0	0	0	0	0	758.428
ERC ¹ _{FM}	euro	2.650.446	2.318.912	2.080.045	2.943.379	3.028.470	3.283.205
ERC ² _{FM}	euro	10.614.946	9.938.965	9.179.868	9.179.868	9.179.868	9.179.868
ERC ³	euro	13.265.392	12.257.878	11.259.913	12.123.246	12.208.338	12.463.072

FONDO NUOVI INVESTIMENTI							
	UdM	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	ANNO 2028	ANNO 2029
FM ^{FM,2}	euro	0	0	0	0	0	758.428
AMM ² _{FM}	euro	8.599.905	6.210.841	11.809.790	12.988.437	13.533.204	12.735.248
ΔCUI ¹ _{FM}	euro	7.221.561	0	3.367.933	0	0	0
FoNI ¹	euro	15.821.466	6.210.841	15.177.723	12.988.437	13.533.204	13.493.674

SVILUPPO DEL VRG predisposto dal soggetto competente (include eventuali rimodulazioni)							
	UdM	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	ANNO 2028	ANNO 2029
Opex ⁴	euro	38.091.522	43.099.275	42.164.970	41.949.607	41.801.165	41.476.405
Capex ⁴	euro	11.689.177	10.432.701	9.513.486	12.605.753	12.865.593	13.742.852
FoNI ¹	euro	15.821.466	6.210.841	15.177.723	12.988.437	13.533.204	13.493.674
RC ¹ _{DI}	euro	-406.188	6.655.769	1.265.971	508.824	508.824	508.824
ERC ²	euro	13.265.392	12.257.878	11.259.913	12.123.246	12.208.338	12.463.072
VRG ² predisposto dal soggetto competente	euro	78.461.368	78.656.463	79.382.063	80.175.868	80.917.124	81.684.828

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO predisposto dal soggetto competente							
	UdM	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	ANNO 2028	ANNO 2029
VRG ² predisposto dal soggetto competente	euro	78.461.368	78.656.463	79.382.063	80.175.868	80.917.124	81.684.828
R ^{1,2} ₃	euro	3.493.682	4.016.790	4.016.790	4.016.790	4.016.790	4.016.790
C ¹ _{tariff²⁰²⁴iscal²⁰²}	euro	74.200.101	71.613.710	71.613.710	71.613.710	71.613.710	71.613.710
g ¹ predisposto dal soggetto competente	n. (3 cifre decimali)	1,010	1,040	1,050	1,060	1,070	1,080

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO applicabile (nelle more dell'approvazione ARERA)							
	UdM	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	ANNO 2028	ANNO 2029
Limite al moltiplicatore tariffario	n. (3 cifre decimali)	1,100	1,110	1,143	1,154	1,166	1,176
VRG ² (coerente con g applicabile)	euro	78.461.368	78.656.463	79.382.063	80.175.868	80.917.124	81.684.828
g ¹ applicabile	n. (3 cifre decimali)	1,010	1,040	1,050	1,060	1,070	1,080

Quota da recupero efficienza per alimentazione Fondo per la promozione dell'innovazione nel servizio idrico integrato							
	UdM	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	ANNO 2028	ANNO 2029
Quota da recupero efficienza (Emc)	€/inc	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
(1+y ²⁴)*j*max(0,ΔOpex)	euro	0	0	0	0	0	0

INVESTIMENTI							
	UdM	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	ANNO 2028	ANNO 2029
Investimenti al lordo dei contributi	euro	50.571.910	57.615.596	56.831.693	52.696.248	55.257.497	52.201.463
Contributi	euro	42.191.293	32.873.246	26.143.764	17.614.453	21.508.208	19.286.014
Investimenti al netto dei contributi	euro	8.380.618	24.142.349	10.687.929	15.081.793	13.749.289	12.915.449
CIN	euro	264.655.652	286.914.547	322.153.334	363.986.704	381.393.665	394.250.598

	UdM	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	ANNO 2028	ANNO 2029
CIN _g	euro	158.828.007	191.154.625	223.040.115	244.103.572	256.606.754	260.152.511
OF/CIN	%	1,89%	1,54%	1,39%	1,59%	1,58%	1,69%

Interventi funzionali alla risoluzione delle sentenze di condanna della Corte di Giustizia Europea e Contabilità speciale del Commissario Unico (Del. 440/2017/RIdr)		
	UdM	2024-2029
Fabbisogno degli investimenti per adeguamento agglomerati oggetto di condanne UE del 19/07/2012 e 10/04/2014	euro	0
Fabbisogno di investimenti coperto da tariffa	euro	0
Fabbisogno di investimenti coperto con risorse regionali o altre fonti pubbliche	euro	0
Risorse da destinare alla contabilità speciale del Commissario Unico	euro	0
Parte del VRG destinata alla contabilità speciale del Commissario Unico	euro	0
Risorse regionali o altre fonti pubbliche destinate alla contabilità speciale del Commissario Unico	euro	0

VALORE RESIDUO A FINE CONCESSIONE		
	UdM	Del. 639/2023/RIdr
IC ₂	euro	1.507.553.525
FA _{AP,22}	euro	993.967.035
CFP ₂₂	euro	683.969.139
FA _{CIP,21}	euro	455.658.560
LIC	euro	0
VR a fine concessione	euro	285.285.911

CONTO ECONOMICO

Voce Conto Economico	UdM	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	ANNO 2028	ANNO 2029
Ricavi da tariffe	euro	72.793.598	75.293.241	72.194.608	75.710.829	75.532.101	75.808.987
Contributi di allacciamento	euro	12.893	25.787	36.680	51.909	65.140	76.408
Altri ricavi SII	euro	858.877	1.021.307	1.030.728	1.041.035	1.050.660	1.060.628
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	3.548.034	4.207.580	4.246.395	4.288.858	4.328.510	4.369.577
Totale Ricavi	euro	77.213.402	80.547.915	77.510.411	81.092.631	80.976.411	81.315.600
Costi Operativi (al netto del costo del personale)	euro	- 30.170.248	- 30.707.051	- 30.707.051	- 30.707.051	- 30.707.051	- 30.707.051
Costo del personale	euro	- 16.549.182	- 16.549.182	- 16.549.182	- 16.549.182	- 16.549.182	- 16.549.182
Totale Costi	euro	- 46.719.430	- 47.256.233	- 47.256.233	- 47.256.233	- 47.256.233	- 47.256.233
MOL	euro	30.483.973	33.291.682	30.254.178	33.836.398	33.720.178	34.059.387
Ammortamenti	euro	- 20.333.579	- 22.100.186	- 20.213.951	- 19.094.368	- 17.778.101	- 16.446.052
Reddito Operativo	euro	10.160.394	11.191.496	10.040.227	14.742.029	15.942.077	17.613.315
Interessi passivi	euro	- 345.421	- 259.739	- 171.499	- 83.189	- 13.537	- 4.434
Risultato ante imposte	euro	9.814.973	10.931.756	9.868.728	14.658.840	15.928.540	17.608.881
IRES	euro	- 2.738.377	- 3.049.960	- 2.753.375	- 4.089.816	- 4.444.063	- 4.912.878
IRAP	euro						
Totale imposte	euro	- 2.738.377	- 3.049.960	- 2.753.375	- 4.089.816	- 4.444.063	- 4.912.878
Risultato di esercizio	euro	7.076.595	7.881.796	7.115.353	10.569.024	11.484.477	12.696.003

RENDICONTO FINANZIARIO

Voce Rendiconto Finanziario	UdM	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	ANNO 2028	ANNO 2029
Ricavi da Tariffa SII (al netto del FONI)	euro	58.873.497	60.805.352	57.907.885	61.597.820	61.747.334	62.505.919
Contributi di allacciamento	euro	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
Altri ricavi SII	euro	858.877	1.021.307	1.030.728	1.041.035	1.050.660	1.060.628
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	3.548.034	4.207.580	4.246.395	4.288.858	4.328.510	4.369.577
RICAVI OPERATIVI	euro	63.730.408	66.484.239	63.635.009	67.377.713	67.576.505	68.386.125
Costi operativi	euro	- 46.719.430	- 47.256.233	- 47.256.233	- 47.256.233	- 47.256.233	- 47.256.233
COSTI OPERATIVI MONETARI	euro	- 46.719.430	- 47.256.233	- 47.256.233	- 47.256.233	- 47.256.233	- 47.256.233
Imposte	euro	- 2.738.377	- 3.049.960	- 2.753.375	- 4.089.816	- 4.444.063	- 4.912.878
IMPOSTE	euro	- 2.738.377	- 3.049.960	- 2.753.375	- 4.089.816	- 4.444.063	- 4.912.878
FLUSSI DI CASSA ECONOMICO	euro	14.272.601	16.178.046	13.625.400	16.031.664	15.876.209	16.217.013
Variazioni circolante commerciale	euro	- 8.010.316	17.172.989	6.161.287	- 2.017.366	1.163.205	- 650.544
Variazione credito IVA	euro	-	- 425.684	1.259.144	257.984	- 159.780	190.646
Variazione debito IVA	euro	-	- 99.591	103.041	- 135.353	- 7.189	- 29.279
FLUSSI DI CASSA OPERATIVO	euro	6.262.285	32.825.789	21.138.872	14.136.839	16.872.445	15.727.837
Investimenti con utilizzo del FONI	euro	- 15.821.466	- 6.210.841	- 15.177.723	- 12.988.437	- 13.533.204	- 13.493.674
Altri investimenti	euro	- 34.750.444	- 50.804.755	- 21.653.971	- 19.707.809	- 21.724.293	- 18.707.790
FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO	euro	- 44.309.625	- 24.189.815	- 15.692.821	- 18.558.307	- 18.385.052	- 18.473.627
FONI	euro	15.821.466	6.210.841	15.177.723	12.988.437	13.533.204	13.493.674
Eventuale anticipazione da CSEA	euro	-	-	-	-	-	-
Erogazione debito finanziario a breve	euro	0	525.255	- 1.362.184	- 122.631	166.969	- 161.367
Erogazione debito finanziario medio - lungo termine	euro	-	-	-	-	-	-
Erogazione contributi pubblici	euro	26.369.827	26.662.406	10.966.041	4.626.016	7.975.004	5.792.341
Apporto capitale sociale	euro	-	-	-	-	-	-
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI	euro	- 2.118.332	9.208.686	9.088.758	- 1.067.485	3.290.125	2.551.021
Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi	euro	- 1.710.150	- 1.781.990	- 1.762.224	- 1.761.478	- 259.936	- 181.183
Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi	euro	- 345.421	- 259.739	- 171.499	- 83.189	- 13.537	- 4.434
Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti	euro	-	-	-	-	-	-
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti	euro	-	-	-	-	-	-
Eventuale restituzione a CSEA	euro	-	-	-	-	-	-
TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO	euro	- 2.055.571	- 2.021.729	- 1.933.723	- 1.844.667	- 273.473	- 185.617
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO	euro	- 4.173.903	7.186.957	7.155.035	- 2.912.152	3.016.652	2.465.404
Valore residuo a fine concessione	euro	-	-	-	-	-	-
Stock di debito non rimborsato a fine affidamento (capitale + interessi)	euro	-	-	-	-	-	-

INDICATORI DI REDDITIVITA' E LIQUIDITA'

Indicatore	UdM	
TIR unlevered	%	n.d.
TIR levered	%	n.d.
ADSCR	n.	80,549
DSCR minimo	n.	14,877
LLCR	n.	16,528

STATO PATRIMONIALE

	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	ANNO 2028	ANNO 2029
ATTIVO	340.067.686	366.931.900	378.830.010	390.364.437	410.423.552	428.428.337
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0	0	0	0
B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria	253.199.898	289.192.775	306.561.672	320.662.188	338.647.144	354.889.265
I - Immobilizzazioni immateriali	51.602.639	44.357.699	38.173.493	32.413.131	27.317.422	23.058.169
II - Immobilizzazioni materiali	194.856.780	238.094.598	261.647.701	281.508.579	304.589.244	325.090.617
III - Immobilizzazioni finanziarie	6.740.478	6.740.478	6.740.478	6.740.478	6.740.478	6.740.478
C) Attivo circolante	84.481.145	75.352.482	69.881.694	67.315.605	69.389.765	71.152.429
I - Rimanenze	2.082.247	2.082.247	2.082.247	2.082.247	2.082.247	2.082.247
II - Crediti	53.873.370	37.557.750	24.931.927	25.277.990	24.335.498	23.632.758
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	18.525.528	25.712.485	32.867.520	29.955.368	32.972.020	35.437.424
IV - Disponibilità liquide	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
D) Ratei e risconti	2.386.643	2.386.643	2.386.643	2.386.643	2.386.643	2.386.643
PASSIVO	340.067.686	366.931.900	378.830.010	390.364.437	410.423.552	428.428.337
A) Patrimonio netto	198.191.300	167.073.097	174.188.450	184.757.473	196.241.961	208.937.954
I - Capitale	46.417.037	46.417.037	46.417.037	46.417.037	46.417.037	46.417.037
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	13.144.144	13.144.144	13.144.144	13.144.144	13.144.144	13.144.144
III - Riserve di rivalutazione	10.907.549	10.907.549	10.907.549	10.907.549	10.907.549	10.907.549
IV - Riserva legale	4.191.901	4.191.901	4.191.901	4.191.901	4.191.901	4.191.901
V - Riserve statutarie	0	0	0	0	0	0
VI - Altre riserve	71.230.960	71.230.960	71.230.960	71.230.960	71.230.960	71.230.960
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0	0	0	0	0
VIII - Utile (perdita) portato a nuovo	6.223.113	13.299.708	21.181.504	28.296.857	38.865.881	50.350.358
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	7.076.595	7.881.796	7.115.353	10.569.024	11.484.477	12.696.003
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0	0	0	0	0
B) Fondi per rischi e oneri	1.616.011	1.616.011	1.616.011	1.616.011	1.616.011	1.616.011
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	2.991.249	2.991.249	2.991.249	2.991.249	2.991.249	2.991.249
D) Debiti	37.920.679	38.093.526	30.607.521	27.573.789	28.140.126	27.092.369
1) obbligazioni	0	0	0	0	0	0
2) obbligazioni convertibili	0	0	0	0	0	0
3) debiti verso soci per finanziamenti	0	0	0	0	0	0
4) debiti verso banche	5.727.864	3.965.875	2.203.650	442.173	182.237	1.054
5) debiti verso altri finanziatori	0	0	0	0	0	0
6) acconti	0	0	0	0	0	0
7) debiti verso fornitori	20.390.835	22.325.672	16.602.291	15.429.637	16.155.910	15.289.336
8) debiti rappresentati da titoli di credito	0	0	0	0	0	0
9) debiti verso imprese controllate	10.424	10.424	10.424	10.424	10.424	10.424
10) debiti verso imprese collegate	0	0	0	0	0	0
11) debiti verso controllanti	0	0	0	0	0	0
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0	0	0	0	0
12) debiti tributari	1.596.801	1.596.801	1.596.801	1.596.801	1.596.801	1.596.801
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	765.348	765.348	765.348	765.348	765.348	765.348
14) altri debiti	9.429.407	9.429.407	9.429.407	9.429.407	9.429.407	9.429.407
E) Ratei e risconti	138.348.447	157.158.017	169.426.379	173.325.914	181.434.216	187.790.754
Dividend Payout Ratio	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

5.8. Conclusioni.

In ragione dei dati sopra illustrati si ritiene - per quanto di competenza - che la gestione del servizio realizzata nel 2024 dal Gestore abbia avuto un andamento compatibile con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, tenuto conto dell'equilibrio economico finanziario della gestione, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi contrattuali, in conformità ai pertinenti atti e indicatori stabiliti dall'ARERA.

- PARTE TERZA -
SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI

CAPITOLO 1.
L'INQUADRAMENTO NORMATIVO
DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI:
ORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI, DELLA GESTIONE E DELLA REGOLAZIONE.

1.1. Organizzazione delle funzioni e della gestione: livello statale. In particolare, il ruolo di ARERA.

A) Nel d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (art. 183, co. 1, lett. n) si definisce la gestione dei rifiuti come *«la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari»*, non costituendo invece *«attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici o vulcanici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati»*.

Definita ciascuna di queste attività, poi, la gestione integrata dei rifiuti è intesa come *«il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade (...), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti»* (d.lgs. n. 152 del 2006, art. 183, co. 1, lett. ll).

Secondo la stessa legislazione statale, la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di *«ambiti territoriali ottimali»*, definiti dalle Regioni, alle quali inoltre è *«demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti»* urbani (d.lgs. n. 152 del 2006, art. 200, co. 1, e art. 201, co. 1).

B) Successivamente, abolite le Autorità d'ambito (cfr. art. 2, co. 186 bis, l. 23 dicembre 2009, n. 191), con l'art. 3 bis, d.l. 13 agosto 2011, n. 138 si è confermata e anzi rafforzata la scelta di attribuire alle Regioni la definizione del *«perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi»* (co. 1).

Si è inoltre stabilito che *«le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati (dalle Regioni) cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente»* (co. 1 bis), con significative regole pure sugli affidamenti (cfr. anche co. 2 e s.).

Tutte queste disposizioni e *«le altre disposizioni, comprese quelle di carattere speciale, in materia di servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica»* - secondo il medesimo art. 3 bis, d.l. n. 138 del 2011 (cfr. co. 6 bis) - si dovevano intendere *«riferite, salvo deroghe espresse, anche al settore dei rifiuti urbani»*, sicché il relativo servizio era per questa via ricondotto definitivamente nell'alveo di tale tipologia di servizi pubblici (e dunque della relativa disciplina).

C) Qualche anno dopo il legislatore statale (l. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, co. 527) ha attribuito all'ARERA per l'intero territorio nazionale anche alcune rilevanti funzioni in materia di rifiuti, fra cui spiccano, per quanto si dirà in seguito:

- quella di predisporre e aggiornare periodicamente il *«metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei*

capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga”» (cfr. lett. f);

- quella di «approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento» (cfr. lett. h);

- quella di «definizione dei livelli di qualità dei servizi, sentiti le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori, nonché vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi» (cfr. lett. b);

- quella di «definizione di schemi tipo dei contratti di servizio di cui all'articolo 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152» (cfr. lett. e).

D) Si è giunti infine al vigente d.lgs. n. 201 del 2022, il quale non abroga espressamente il d.lgs. n. 152 del 2006, introducendo piuttosto «la disciplina generale dei servizi di interesse economico generale prestati a livello locale», stabilendo «principi comuni, uniformi ed essenziali, in particolare i principi e le condizioni, anche economiche e finanziarie, per raggiungere e mantenere un alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento nell'accesso universale e i diritti dei cittadini e degli utenti» (art. 1, co. 1-2). Tale disciplina generale è posta a integrazione di quelle di settore secondo determinate condizioni (art. 4, co. 1) e si applica anche al servizio di gestione dei rifiuti urbani, per il quale inoltre lo stesso decreto stabilisce alcune disposizioni speciali (cfr. ad es. art. 33).

1.2. Organizzazione delle funzioni e della gestione: livello regionale.

A) Nella Regione Friuli-Venezia Giulia, come già accennato, anche per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani vale la l.r. n. 5 del 2016, con cui fu istituita l'AUSIR quale Ente di Governo e individuato l'ambito unico, che è l'intero territorio della Regione.

B) Sull'organizzazione dell'AUSIR si veda sopra (Parte Prima, § 1.4.).

1.3. Organizzazione della regolazione. In particolare: il Piano d'Ambito dell'AUSIR, l'aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti (MRT-2) di ARERA per il biennio 2024-2025, la predisposizione tariffaria dell'AUSIR per il 2024, il ruolo dei Comuni nella determinazione della TARI.

A) Con deliberazione 10 dicembre 2019, n. 52 l'Assemblea regionale d'Ambito dell'AUSIR – all'esito di un complesso procedimento in cui furono coinvolte la Regione e le quattro Assemblee locali dell'AUSIR – ha approvato il Piano d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti.

Il documento, come stabilito dall'art. 13, l.r. n. 5 del 2016, fu predisposto in coerenza con la pianificazione regionale di settore e con i contenuti previsti dall'art. 203, co. 3, d.lgs. n. 152 del 2006, vale a dire:

- a) la ricognizione degli impianti e delle infrastrutture esistenti;
- b) il programma degli interventi;
- c) il modello gestionale e organizzativo del servizio;
- d) il piano economico-finanziario.

B) Con deliberazione 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/rif, l'ARERA ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025.

Lo stesso metodo, all'articolo 8.1, prevede che «L'aggiornamento biennale, per gli anni 2024 e 2025, dei piani economico finanziari di cui ai commi 7.1 e 7.2 è predisposto, sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall'Autorità con successivo provvedimento».

Proprio a tal fine, con deliberazione 3 agosto 2023, n. 389/2023/R/rif l'Autorità nazionale ha approvato i criteri di aggiornamento del MTR-2 sulla base del quale l'AUSIR, in qualità di Ente Territorialmente Competente, ha provveduto alla revisione dei PEF 2024-2025 di tutti i territori comunali dell'Ambito.

Con l'aggiornamento del metodo, l'ARERA ha introdotto alcune modifiche significative ai parametri e alle modalità di calcolo dei corrispettivi da riconoscere ai Gestori per il servizio affidato, tra cui merita segnalare:

- l'attualizzazione dei parametri di adeguamento inflattivo dei costi sostenuti dai Gestori nel 2023 (pari a 4,5%) e nel 2024 (pari a 8,8%), da assumersi rispettivamente a riferimento per la predisposizione dei PEF 2024 e 2025;
- l'aggiornamento del criterio di definizione del price-cap (limite annuale di crescita del PEF), mediante revisione del tasso di inflazione programmata (posto pari a 2,7% per il biennio 2024-2025, in luogo dell'1,7% valevole per il biennio precedente) e l'introduzione di una componente CRI finalizzata ad intercettare i rilevanti incrementi inflattivi sostenuti dai Gestori nel biennio 2022-2023;
- l'aggiornamento del deflatore degli investimenti fissi lordi;
- la possibilità di aggiornamento dei costi operativi incentivanti a parità di obiettivi di miglioramento;
- l'introduzione di nuove regole per il monitoraggio dei costi imputabili alla raccolta differenziata;
- l'introduzione dell'obbligo di scomputare gli oneri e i ricavi connessi alle attività di "*prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata*", con esclusivo riferimento ai flussi monomateriale, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 7196/23.

Con successiva deliberazione n. 7/2024/R/rif, l'ARERA ha inoltre perfezionato l'aggiornamento del MTR-2 per il biennio 2024-2025, specificando i tassi di remunerazione $WACC$, $WACC_{RID,a}$ e Kd_a^{real} da applicarsi in sede di aggiornamento tariffario 2024-2025.

È stato, per il resto, confermato l'impianto generale del Metodo tariffario introdotto dall'ARERA, ovvero:

- definizione di un perimetro (della gestione integrata dei rifiuti urbani) uniforme per l'intero territorio nazionale, articolato in n. 5 categorie - ovvero raccolta e trasporto dei rifiuti, spazzamento e lavaggio stradale, gestione delle tariffe e rapporti con l'utenza, trattamento e recupero dei rifiuti, trattamento e smaltimento dei rifiuti - con la precisazione che ogni valutazione relativa agli oneri riconducibili alle attività esterne al ciclo di gestione dei rifiuti urbani viene mantenuta in capo alle Amministrazioni comunali;
- definizione di un criterio uniforme per la determinazione dei costi efficienti di esercizio e di investimento dell'anno "a", basato sull'elaborazione mediante precisi algoritmi di calcolo dei dati consuntivi di gestione dell'anno "a-2"; in particolare, l'art. 7.2bis dell'MTR-2 aggiornato stabilisce che «*i costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno $a=\{2024,2025\}$ per il servizio del ciclo integrato, salvo che per le componenti per le quali siano esplicitamente ammessi valori previsionali, sono determinati: - per l'anno 2024 sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento 2022 come risultanti da fonti contabili obbligatorie; - per l'anno 2025 sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2023 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile...*»;
- applicazione di un limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie (cd. *price-cap*), ovvero di un tetto di incremento rispetto al PEF dell'anno precedente basato su una combinazione di fattori che tengono in considerazione sia la dinamica inflattiva, sia il riconoscimento dei margini finanziari per il raggiungimento di *target* migliorativi della gestione a beneficio dell'ambiente e dell'utenza finale, sia della necessità di assorbire gli effetti del d.lgs. n. 116 del 2020 (modifiche in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e possibilità di conferimento delle stesse al di fuori del servizio pubblico);
- suddivisione delle competenze tra i soggetti che intervengono nel procedimento di approvazione dei PEF e dei corrispettivi.

Su quest'ultimo aspetto, la regolazione confermata dall'ARERA prevede la seguente distinzione di soggetti e di competenze:

- **il Gestore del servizio** (inteso come il soggetto che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, oppure i singoli servizi che lo compongono, inclusi dunque i Comuni che

gestiscono in economia), cui spetta il compito di predisporre l'aggiornamento del piano economico finanziario per il biennio 2024-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e di trasmetterlo all'Ente territorialmente competente (co. 7.1), corredato da (co. 7.3): (a) una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. n. 445 del 2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; (b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti; (c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente Territorialmente Competente. Al verificarsi delle situazioni straordinarie di cui al menzionato art. 8.5 della deliberazione n. 363/2021/R/rif e s.m.i., il Gestore partecipa, altresì, al procedimento di predisposizione della motivata istanza di revisione infra-periodo della predisposizione tariffaria da presentare all'ARERA;

- **l'Ente Territorialmente Competente** (nella Regione FVG, l'AUSIR), che ha il compito di validare il piano economico finanziario mediante *«la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario»* (co. 7.4), di integrare o modificare tali dati *«secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio»*, di assumere *«le pertinenti determinazioni»* e di trasmettere all'Autorità: a) *l'aggiornamento dei PEF per il biennio 2024-2025*, b) *«con riferimento all'anno 2022, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti»* (co. 7.5.b); laddove risultino operativi su un medesimo ambito tariffario più gestori (inclusi i Comuni che gestiscono in economia) compete sempre all'AUSIR – ai sensi dell'art. 29.1 del MTR-2 – acquisire da ciascuno la parte di piano economico finanziario di competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine di ricomporre l'aggiornamento del PEF di ciascun ambito tariffario. Ai sensi dell'art. 8.5 della del. ARERA n. 363/2021/R/rif, infine, l'AUSIR con *“procedura partecipata dal gestore, in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio 2022-2025”* ha facoltà di *“presentare all'Autorità motivata istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria”* già validata e trasmessa;
- **la stessa ARERA**, che verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa riservandosi a tal scopo la facoltà di richiedere ulteriori informazioni e, in caso di esito positivo, procede con l'approvazione finale (co. 7.7).

Bisogna segnalare che - ai sensi dell'art. 7, co. 8 della deliberazione ARERA 363/2021/R/rif e s.m.i. - i prezzi risultanti dai piani economico-finanziari validati dall'Ente Territorialmente Competente (AUSIR) costituiscono i prezzi massimi del servizio che fino all'approvazione definitiva da parte dell'ARERA possono essere applicati agli utenti dei servizi.

C) Infatti spetta a ciascun Comune predisporre e approvare la tariffa per il proprio territorio in ragione del piano economico-finanziario e dei prezzi massimi in esso contenuti: per il Friuli-Venezia Giulia è stabilito che *«le aliquote delle prestazioni patrimoniali che le persone fisiche e giuridiche sono tenute a versare in relazione all'espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sono definite, per il territorio di competenza, da ciascun Comune della Regione nel rispetto della normativa nazionale di settore»* (l.r. n. 5 del 2016, art. 22, co. 1). Pertanto, così come nelle altre Regioni, anche in Friuli-Venezia Giulia i Comuni approvano i corrispettivi a carico dell'utenza, cioè la TARI oppure la tariffa cd. corrispettiva ai sensi dell'articolo 1, comma 668, l. 27 dicembre 2013, n. 147.

Più spesso è il Comune ad approvare la TARI e a riscuoterla, ma nella Regione Friuli-Venezia Giulia da tempo esistono anche (e stanno aumentando) Comuni che hanno optato per la tariffa corrispettiva che – secondo l'indicata disposizione statale del 2013 – è *«in luogo della TARI»* ed è *«applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani»*, anziché dal Comune.

D) Di seguito si riepilogano i provvedimenti di validazione dei piani economico-finanziari assunti dall'Assemblea regionale d'Ambito dell'AUSIR in adempimento a quanto previsto dal MTR-2

aggiornato con la menzionata deliberazione ARERA n. 389/2023/R/rif (il bacino di gestione interessato da ciascun provvedimento è identificato mediante il nominativo della Società affidataria del servizio):

Provvedimenti di validazione dei PEF 2024-2025 ai sensi dell'art. 8.1 della deliberazione ARERA 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/rif come aggiornata dalla deliberazione 3 agosto 2023, n. 389/2024/R/rif.

Bacino di gestione	
AcegasApsAmga S.p.A.	➤ Deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 16/24 dd 25.06.2024
A&T 2000 S.p.A.	➤ Deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 15/24 dd 25.06.2024 (*)
Ambiente Servizi S.p.A.	➤ Deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 11/24 dd 23.04.2024
GEA S.p.A.	➤ Deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 17/24 dd 25.06.2024
NET S.p.A.	➤ Deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 13/24 dd 23.04.2024
MTF S.r.l.	➤ Deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 12/24 dd 23.04.2024
Isontina Ambiente S.r.l.	➤ Deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 18/24 dd 25.06.2024

E) Merita in questa sede anticipare che il Gestore A&T2000 S.p.A., con nota Prot. n. 5409 del 25.11.2024, ha successivamente chiesto la revisione straordinaria sia dei PEF 2024 che dei PEF 2025 validati dall'Agenzia con deliberazione n. 15/2024, in ragione di intervenute circostanze di pregiudizio del proprio equilibrio economico-finanziario. Si rinvia al successivo § 4.5 per i dettagli relativi al procedimento di rideterminazione dei corrispettivi di A&T 2000 S.p.A. per il biennio considerato.

F) Nel 2024, con riferimento al Friuli-Venezia Giulia, non sono stati conclusi procedimenti di approvazione dei PEF da parte di ARERA.

1.4. I livelli quali-quantitativi del servizio; il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) di ARERA e le Carte della qualità del servizio; lo schema di contratto di ARERA.

A) Il 2024 ha rappresentato il secondo anno di applicazione della regolazione della qualità tecnica e contrattuale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, introdotta dall'ARERA con deliberazione 18 gennaio 2022, n. 15/2022/R/rif.

Con tale provvedimento, infatti, già ad inizio 2022 l'Autorità nazionale aveva approvato la nuova *"Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani"*, in particolare il cd. Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), prevedendo l'introduzione di un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica, minimi e omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori di qualità e relativi *standard* generali differenziati per schemi regolatori (v. immagine seguente), individuati in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni.

		PREVISIONI DI OBBLIGHI E STRUMENTI DI CONTROLLO IN MATERIA DI QUALITÀ TECNICA (CONTINUITÀ, REGOLARITÀ, E SICUREZZA DEL SERVIZIO)	
		QUALITÀ TECNICA= NO	QUALITÀ TECNICA= SI
PREVISIONI DI OBBLIGHI IN MATERIA DI QUALITÀ CONTRATTUALE	QUALITÀ CONTRATTUALE = NO	SCHEMA I LIVELLO QUALITATIVO MINIMO	SCHEMA III LIVELLO QUALITATIVO INTERMEDIO
	QUALITÀ CONTRATTUALE = SI	SCHEMA II LIVELLO QUALITATIVO INTERMEDIO	SCHEMA IV LIVELLO QUALITATIVO AVANZATO

Fonte: del. ARERA n. 15/2022/R/rif, Allegato A, art. 3.1.

In particolare, bisogna segnalare le seguenti disposizioni generali perché esse illustrano alcuni tratti fondamentali del nuovo assetto dato alla regolazione della qualità tecnica e contrattuale:

- «il TQRIF si applica dal 1° gennaio 2023» (art. 1, co. 2);
- «sono tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nel (...) TQRIF tutti i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, relativamente agli utenti domestici e non domestici del servizio medesimo» (art. 2, co. 1, TQRIF);
- «qualora le attività incluse nel servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani siano gestite da soggetti distinti, tali disposizioni si applicano: a) al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, per le prestazioni inerenti all'attivazione, variazione o cessazione del servizio di cui al Titolo II, ai reclami, alle richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati di cui al Titolo III, ai punti di contatto con l'utente di cui al Titolo IV, e alle modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rettifica degli importi non dovuti di cui al Titolo V; b) al gestore della raccolta e trasporto e al gestore dello spazzamento e del lavaggio delle strade, ognuno per le attività di propria competenza, con riferimento al ritiro dei rifiuti su chiamata di cui al Titolo VI, agli interventi per disservizi e per la riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare di cui al Titolo VII, alle disposizioni relative alla continuità e regolarità del servizio di cui al Titolo VIII e al Titolo IX, e alla sicurezza del servizio di cui al Titolo X» (art. 2, co. 2, TQRIF);
- «in deroga a quanto previsto al precedente comma 2.2, lettera a), l'Ente territorialmente competente può individuare quale soggetto obbligato agli adempimenti contenuti nel presente TQRIF inerenti ai punti di contatto con l'utente di cui al Titolo IV e alla gestione dei reclami e delle richieste scritte di informazioni di cui al Titolo III riguardanti le attività di raccolta e trasporto e spazzamento e lavaggio delle strade, il gestore delle suddette attività previa intesa con lo stesso e con le Associazioni dei consumatori locali, in luogo del gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti» (art. 2, co. 4, TQRIF);
- «l'Ente territorialmente competente approva per ogni singola gestione un'unica Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani: a tal fine, in caso di pluralità di gestori dei singoli servizi, l'Ente territorialmente competente integra in un unico testo coordinato i contenuti delle Carte di qualità predisposte dai singoli gestori ciascuno per i servizi di rispettiva competenza» (art. 5, co. 1, TQRIF);
- «la Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, di cui al precedente comma 1 deve essere pubblicata ai sensi dell'articolo 3 del TITR sul sito web del gestore del servizio integrato, ovvero di ciascun gestore dei singoli servizi che lo compongono, deve essere conforme alle disposizioni del presente TQRIF, indicare il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori, e contenere, con riferimento a ciascun servizio, l'indicazione degli obblighi di servizio, degli indicatori e relativi standard di qualità contrattuale e tecnica previsti dall'Autorità, nonché degli standard ulteriori o migliorativi previsti dall'Ente territorialmente competente» (art. 5, co. 2, TQRIF);
- «Entro il 31 marzo di ogni anno, il gestore è tenuto a comunicare all'Autorità e all'Ente territorialmente competente il numero totale di utenze al 31 dicembre dell'anno precedente, suddivise per tipologia (domestica e non domestica), nonché le informazioni e i dati di cui ai successivi commi del presente articolo relativi all'anno precedente registrati ai sensi dell'Articolo 56.» (art. 58, co. 1, TQRIF);
- «Per le gestioni ricomprese nello Schema I, per le quali non si prevede l'introduzione di livelli generali di qualità, il gestore trasmette all'Autorità e al pertinente Ente territorialmente competente una relazione, firmata dal suo legale rappresentante, attestante il rispetto degli obblighi di servizio di cui alla Tabella 2 nell'Appendice I.» (art. 58, co. 2, TQRIF).

B) Merita in questa sede ricordare che nel corso del 2022, a seguito della nuova deliberazione 15/2022 di ARERA, l'AUSIR:

- ha comunicato a tutti i Gestori e Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale regionale, ai sensi dell'art. 2.2 della stessa deliberazione ARERA, l'intenzione di non introdurre gli standard qualitativi ulteriori rispetto a quelli «minimi previsti dal TQRIF, fatto salvo il mantenimento di quelli migliorativi e/o ulteriori già eventualmente previsti nei contratti di servizio in essere»;

- con deliberazione dell'Assemblea Regionale d'Ambito 15 marzo 2022, n. 23, ha individuato il posizionamento delle 215 gestioni regionali nella matrice degli schemi regolatori sopra riportata e ha assunto per tutte le gestioni il livello qualitativo minimo, intendendo in tal modo procedere a una progressiva applicazione dei vincoli qualitativi imposti da ARERA e a una graduale implementazione dei connessi costi operativi e di investimento nei PEF (e, di riflesso, nella TARI/tariffa applicata agli utenti);
- a giugno 2022, ha avviato un tavolo tecnico per la definizione dello schema unico regionale della Carta della qualità di cui all'art. 5 TQRIF, al quale hanno preso parte tutti gli attuali Gestori del servizio di gestione dei rifiuti urbani operanti nell'ambito ottimale ex art. 3 l.r. n. 5 del 2016. All'esito dei numerosi incontri del tavolo tecnico, l'AUSIR e i Gestori hanno condiviso un possibile schema tipo della Carta della qualità da replicare sull'intero territorio regionale, che si articola in: (1) un documento principale denominato "*Carta della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani*", contenente i principi generali e gli *standard* qualitativi applicabili all'intero bacino di gestione di ciascuna Società; (2) alcuni allegati tecnici di dettaglio, ai quali è rimandata la regolazione della qualità tecnica e contrattuale del servizio in ciascun bacino tariffario. Si precisa che – in sede di compilazione dei suddetti allegati tecnici – l'AUSIR ha chiesto ai Gestori di interfacciarsi con i rispettivi uffici comunali al fine di prevedere nelle Carte anche la disciplina relativa ai servizi svolti in economia dagli Enti locali.

C) Nel 2023 l'AUSIR ha completato il procedimento di approvazione della Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 5 del TQRIF per ciascuno dei 215 ambiti tariffari facenti parte dell'ATO ex art. 3 l.r. n. 5/2016.

La tabella di seguito riportata elenca tutti i provvedimenti assunti dall'Assemblea regionale d'Ambito, con l'avvertenza che il quadro delle competenze individuato dalla normativa regionale in materia prevede il seguente *iter*:

- deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'AUSIR per la formulazione della proposta della Carta della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani da trasmettere all'Assemblea regionale d'Ambito;
- deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito per l'approvazione della proposta e la successiva trasmissione al Comitato utenti del servizio idrico e dei rifiuti ai fini dell'espressione del parere ex art. 20, comma 2, lettera j), della Legge regionale 15 aprile 2016, n. 5;
- espressione del parere sulla proposta di Carta della Qualità da parte del Comitato utenti, che si intende altresì favorevolmente accolto (ai sensi dell'art. 20, co. 3, della l.r. n. 5/2016) una volta decorso infruttuosamente il termine di trenta giorni dalla richiesta di parere da parte dell'Assemblea regionale d'Ambito;
- approvazione della Carta della qualità da parte dell'Assemblea regionale d'Ambito ai sensi del combinato disposto degli artt. 6, co. 7, lett. e) e 20, co. 3 della Legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 e ai sensi dell'art. 5, co. 1, dell'Allegato A alla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif (TQRIF).

Provvedimenti di approvazione della Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 5 del TQRIF

Bacino di gestione	
A&T 2000 S.p.A.	Deliberazioni dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 34/23 dd 29.06.2023 (proposta al Comitato utenti) e n. 38/23 dd 12.09.2023 (approvazione)
AcegasApsAmga S.p.A.	Deliberazioni dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 13/23 dd 30.03.2023 (proposta al Comitato utenti) e n. 28/23 dd 23.05.2023 (approvazione)
Ambiente Servizi S.p.A.	Deliberazioni dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 14/23 dd 30.03.2023 (proposta al Comitato utenti) e n. 29/23 dd 23.05.2023 (approvazione)
GEA S.p.A.	Deliberazioni dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 43/23 dd 12.10.2023 (proposta al Comitato utenti) e n. 48/23 dd 30.11.2023 (approvazione)

Provvedimenti di approvazione della Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 5 del TQRIF

Isontina Ambiente S.r.l.	Deliberazioni dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 35/23 dd 29.06.2023 (proposta al Comitato utenti) e n. 39/23 dd 12.09.2023 (approvazione)
MTF S.r.l.	Deliberazioni dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 15/23 dd 30.03.2023 (proposta al Comitato utenti) e n. 30/23 dd 23.05.2023 (approvazione)
NET S.p.A.	Deliberazioni dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 36/23 dd 29.06.2023 (proposta al Comitato utenti) e n. 40/23 dd 12.09.2023 (approvazione)

D) Nel 2024 non si registrano variazioni rilevanti dal punto di vista della regolazione della qualità del servizio. Tutte le gestioni ricomprese nell'Ambito regionale sono state, infatti, mantenute al livello qualitativo minimo.

Ciò nonostante, il 2024 è stato caratterizzato da un costante scambio di informazioni tra AUSIR, i Comuni e i Gestori al fine di mantenere aggiornati gli allegati tecnici delle carte delle qualità, rappresentativi delle modalità tecniche di erogazione del servizio affidato. Un tanto anche in vista del procedimento di recepimento del contratto tipo approvato dall'ARERA con deliberazione n. 385/2023/R/rif, di cui si dirà successivamente.

E) Nel corso del 2023, l'ARERA ha provveduto ad approvare – con deliberazione 3 agosto 2023, n. 385/2023/R/rif – lo *“Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani”*. Con tale provvedimento, l'Autorità nazionale ha adempiuto a quanto stabilito dall'art. 1, co. 527, lett. e) della L. 205/2017, introducendo uno schema di contratto di servizio improntato:

- alla neutralità rispetto alla forma di affidamento scelta dall'ETC;
- al rafforzamento dell'onere – posto in capo sia al concessionario che al concedente - di *«assicurare l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché l'equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente»* (art. 2.1 schema tipo);
- al rafforzamento delle misure e delle regole per la salvaguardia dell'equilibrio economico-finanziario delle gestioni (cfr. art. 8-12 schema tipo);
- all'attuazione dell'art. 28 del D.lgs. 201/2022 in materia di programmazione dei controlli.
- alla centralità degli atti a corredo del contratto, tra cui: a) il piano economico finanziario di affidamento (PEF-A), b) l'inventario dei beni strumentali, c) la carta della qualità del servizio, d) il disciplinare tecnico.

F) Per questi motivi, nel corso del 2024, l'AUSIR ha provveduto ad adeguare i contatti in essere per tutte le gestioni esistenti nell'ATO regionale, in adempimento al principio di eterointegrazione della disciplina regolatoria dell'ARERA.

Con deliberazione dell'Assemblea Regionale d'Ambito del 27 novembre 2024, n. 39/24 sono stati approvati lo schema di contratto tipo ed i singoli allegati relativi a ciascuna delle gestioni esistenti nell'ATO. Per dovere di completezza, si riporta di seguito un prospetto nel quale sono riepilogate le date di sottoscrizione delle nuove convenzioni, pur essendo alcune di esse intervenute solo ad inizio del 2025:

	Sub ambito di gestione	Date di sottoscrizione
Concessionario		
A&T 2000 S.p.A.	Comuni della ex Provincia di Udine	21 gennaio 2025 - 27 gennaio 2025
	San Dorligo della Valle	21 gennaio 2025 - 27 gennaio 2025
AcegasApsAmga S.p.A.	Trieste	19 dicembre 2024 - 23 dicembre 2024
Ambiente Servizi S.p.A.	Comuni della ex Provincia di Pordenone	27 gennaio 2025

	Sub ambito di gestione	Date di sottoscrizione
GEA S.p.A.	Comuni della ex Provincia di Pordenone	24 dicembre 2024
Isontina Ambiente S.r.l.	Comuni della ex Provincia di Gorizia	4 febbraio 2025 - 6 febbraio 2025
	Comuni della ex Provincia di Trieste	4 febbraio 2025 - 6 febbraio 2025
MTF S.r.l.	Lignano Sabbiadoro	30 dicembre 2024 - 16 gennaio 2025
NET S.p.A.	Comuni della ex Provincia di Udine	15 gennaio 2025 - 16 gennaio 2025
	Muggia	15 gennaio 2025 - 16 gennaio 2025

H) Merita in questa sede evidenziare che, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lett. a) delle nuove convenzioni di servizio, i Gestori – entro il 30 aprile di ogni anno – sono tenuti a «*trasmette all'ETC: ...[...]... una relazione sulla gestione, riferita all'anno precedente, contenente dati e informazioni concernenti l'assolvimento degli obblighi contenuti nel presente contratto di servizio e, in particolare, concernenti lo stato di attuazione del programma degli interventi del PEF di affidamento, il rispetto degli standard e degli indicatori quantitativi e qualitativi previsti dalla regolazione pro tempore vigente, la coerenza fra il corrispettivo spettante al Gestore e l'ammontare dei costi sostenuti ai fini della sussistenza dell'equilibrio economico-finanziario della gestione e il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati dall'ETC*».

L'articolo 2, comma 2, del disciplinare di servizio precisa in particolare i seguenti contenuti minimi della succitata relazione:

- risultati di gestione, come consolidati nel bilancio di esercizio (che il Gestore è tenuto ad allegare alla relazione de qua);
- rendicontazione degli investimenti operati nel bacino di gestione, specificandone la natura, il cronoprogramma di spesa, l'eventuale contribuzione da parte di finanziamenti regionali/nazionali/comunitari;
- per ciascun territorio comunale servito:
 - la coerenza - ai fini della sussistenza dell'equilibrio economico-finanziario della gestione - fra il corrispettivo spettante al Gestore e l'ammontare dei costi sostenuti e consuntivati;
 - la rendicontazione dei ricavi dalla commercializzazione di materiale ed energia derivanti dai prodotti della raccolta dei rifiuti urbani;
 - la rendicontazione dei servizi di nuova attivazione e il grado di raggiungimento degli obiettivi di miglioramento/ampliamento del servizio assegnati dall'ETC;
 - il rispetto delle modalità di erogazione, dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi previsti nel presente disciplinare, nella Carta della qualità e nel Piano economico finanziario, nonché l'analisi di eventuali situazioni di criticità riscontrate;
 - tutti gli elementi caratterizzanti l'erogazione del servizio affidato, quali a titolo meramente esemplificativo: il numero di utenze servite (suddivise tra domestiche e non domestiche), i volumi raccolti suddivisi per frazione merceologica, i dispositivi di raccolta domiciliare distribuiti e/o sostituiti, il numero di interventi per la raccolta dei rifiuti abbandonati (anche in relazione all'andamento storico del servizio), il numero di prelievi a domicilio effettuati (anche in relazione all'andamento storico del servizio), ecc.;
 - i dati e le informazioni previste dalla regolazione pro tempore vigente in materia di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata, nonché - ove applicabile e per quanto di competenza - sull'efficienza della gestione degli scarti, sulla continuità del servizio di trattamento, sulla qualità commerciale della filiera;
 - il registro delle segnalazioni pervenute dagli utenti e i riscontri forniti, nonché tutte le informazioni prescritte dall'ARERA in materia di qualità e trasparenza del servizio;
- ogni ulteriore informazione o proposta ritenuta utile al fine di incrementare i livelli di efficienza, efficacia, economicità, affidabilità e trasparenza del servizio affidato.

I) Di seguito si riepilogano le relazioni a tal proposito trasmesse dai Gestori, sulla scorta della quali è stata predisposta la presente relazione:

Relazioni ex art. 16.1.a dei contratti di servizio – Anno 2024


Bacino di gestione	
A&T 2000 S.p.A.	Nota Prot. AUSIR n. 1897 dd 21.05.2025
AcegasApsAmga S.p.A.	Nota Prot. AUSIR n. 1904 dd. 22.05.2025
Ambiente Servizi S.p.A.	Nota Prot. AUSIR n. 1584 dd 30.04.2025
GEA S.p.A.	Nota Prot. AUSIR n. 3371 dd 08.10.2025
Isontina Ambiente S.r.l.	Nota Prot. AUSIR n. 1615 dd 02.05.2025
MTF S.r.l.	Nota Prot. AUSIR n. 1612 dd 30.04.2025
NET S.p.A.	Nota Prot. AUSIR n. 1550 dd 28.04.2025

CAPITOLO 2.

L'ORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI NEL TERRITORIO DELL'AUSIR.

2.1. Organizzazione territoriale delle gestioni nel territorio curato dall'AUSIR (la Regione Friuli-Venezia Giulia).


A) Dal 2019 al 2024 l'AUSIR ha realizzato una complessiva riorganizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per l'intero Ambito Territoriale Ottimale Regionale attraverso affidamenti o riconoscimenti delle gestioni esistenti, come illustrato nella cartina seguente.





Al 31 dicembre 2024:

- la riorganizzazione del servizio con i nuovi affidamenti era già a regime per n. 209 Comuni della Regione con scadenza al 1° gennaio 2035;
- per i restanti 6 Comuni (costituenti la ex-Provincia di Trieste) le gestioni in essere prima dell'operatività dell'AUSIR permangono fino alla loro naturale scadenza.

B) Le due cartine seguenti rappresentano i Gestori, i territori gestiti e le forme di affidamento.



C) L'attività prodotta negli anni di operatività dell'AUSIR ha favorito il progressivo riallineamento delle scadenze delle gestioni, come risulta dal confronto delle rappresentazioni seguenti: al 31 dicembre 2024 si discostavano dalla scadenza del 1° gennaio 2035 i soli 6 Comuni della ex-Provincia di Trieste.



2.2. Aspetti dimensionali delle gestioni nell'Ambito unico regionale. In particolare, gli abitanti e i Comuni serviti; l'estensione territoriale e la suddivisione per zone altimetriche; i PEF validati; la raccolta differenziata.

A) Sotto il profilo dell'individuazione dei soggetti operanti nell'Ambito regionale, la tabella riepilogativa di seguito riportata indica al 2024 i dati relativi ai 7 bacini di gestione, evidenziando per ciascuno la popolazione residente, il numero di Comuni serviti dal medesimo Gestore e l'estensione superficiale dell'area servita:

	Abitanti residenti (*)	Comuni serviti	kmq
Bacino di gestione [Gestore principale]			
A&T 2000 S.p.A.	228.927	78,5 (**)	2.931,39
AcegasApsAmga S.p.A.	198.843	1	84,68
Ambiente Servizi S.p.A.	178.127	26	850,63
GEA S.p.A.	132.636	24	1.425,73
Isontina Ambiente S.r.l.	149.355	28	564,74
MTF S.r.l.	6.901	1	15,43
NET S.p.A.	299.827	56,5 (**)	2.064,23

(*) Dati servizio demografico dell'Istat al 01.01.2024.
(**) incluso il territorio di competenza nel Comune di Rivignano Teor.

C) La tabella sotto riportata riassume l'ammontare dei PEF validati dall'AUSIR per il 2024 nell'intero Ambito unico regionale, trasmessi agli Enti locali per la determinazione dei corrispettivi finali all'utenza.

	Quota Gestore "principale" 2024 (netto IVA) - €	Quota Comune, prestatori d'opera e IVA (2024) - €	Totale 2024 - €	Popolazione servita al 01.01.2024- Ab. eq.
Ambito unico regionale				
TOTALE	161.642.709,73 (°)	27.218.523,92	188.861.233,65	1.239.904 (*) (**)

(*) Per il bacino di gestione di MTF S.r.l. è stata considerata una popolazione equivalente di circa 42.000 ab, in coerenza con le valutazioni di cui alla relazione ex art. 34 D.L. 179/2012 allegata alla deliberazione di affidamento n. 37/2019.
(**) Per l'ambito tariffario di Grado è stata considerata una popolazione equivalente di circa 17.900 ab, in coerenza con le valutazioni operate per Lignano Sabbiadoro.
(°) Si precisa che i dati riportati non considerano la rideterminazione dei corrispettivi riconosciuti ad A&T 2000 S.p.A. per l'esercizio 2024 (intervenuta ad inizio 2025), avendo quest'ultima effetto diretto sull'utenza solo a partire dal 2026. Per dovere di completezza, si anticipa che il corrispettivo complessivamente riconosciuto A&T 2000 S.p.A. è passato da € 24.678.375,04 (del. AUSIR n. 15/24) ad € 26.034.328,89 (del. AUSIR n. 8/25), portando il montante dei corrispettivi deliberati dall'Assemblea regionale a favore dei soggetti affidatari del servizio a complessivi 162.998.663,58 €.

D) La disciplina europea e quella statale in attuazione richiedono l'attivazione di gestioni accurate in materia di differenziazione, per favorire il conseguimento degli obiettivi vincolanti di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio, garantendo sia un riciclaggio di elevata qualità, sia l'impiego di materie prime secondarie di qualità.

Con decreto del Presidente della Regione 15 luglio 2022, n. 88 è stato approvato il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani – Aggiornamento 2022, che prevede tra gli altri il seguente obiettivo per il Friuli-Venezia Giulia: «Op2. Incremento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Al fine di potenziare l'invio al riciclaggio dei rifiuti urbani e di promuovere l'attuazione di sistemi di raccolta differenziata che garantiscano la massima differenziazione, l'obiettivo prevede che entro il 2027 la raccolta differenziata dei rifiuti urbani raggiunga almeno il 75%, laddove l'articolo 3 della L.R. 34/2017 fissa, entro il 2024, il raggiungimento di almeno il 70%».

Relativamente ai risultati in termini di raccolta differenziata (RD), il Piano d'Ambito fotografava la condizione di partenza che nel seguente prospetto viene confrontata con i dati 2024:

	% RD 2018	% RD 2024
SUB-AMBITO		
Assemblea Occidentale	83%	86,0%
Assemblea Centrale	70%	75,4%
Assemblea Orientale goriziana	68%	72,4%
Assemblea Orientale triestina (escluso Trieste)	60%	66,7%
Città di Trieste	41%	47,8%

L'ARPA FVG nel suo sito raccoglie, bonifica e valida i principali dati annuali e semestrali su produzione e gestione dei rifiuti nella Regione Friuli-Venezia Giulia, allo scopo di fornire un quadro conoscitivo costantemente aggiornato, anche suddiviso per Comune, ove i dati annuali sono certificati, mentre i dati semestrali sono raccolti e pubblicati al solo fine statistico.

Nel redigere la presente relazione sono stati considerati solamente dati annuali certificati aggiornanti al 2024.

<https://www.arpa.fvg.it/temi/temi/rifiuti/sezioni-principali/rifiuti-urbani/produzione-di-rifiuti-urbani-in-fvg/i-rifiuti-urbani-in-friuli-venezgia-giulia-2024/>.

Eventuali confronti con le annualità pregresse sono stati operati sulla base dei dati certificati disponibili nel medesimo sito ARPA.

CAPITOLO 4.

LA GESTIONE DI A&T 2000 S.P.A.

4.1. Brevi cenni sulla storia amministrativa della gestione di A&T 2000.

A) Nel 2024 il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani condotto da A&T 2000 ha interessato i territori dei Comuni di Amaro, Ampezzo, Arta terme, Artegna, Basiliano, Bertiole, Bordano, Buttrio, Camino al Tagliamento, Campoformido, Cavazzo Carnico, Cercivento, Codroipo, Colloredo di Monte Albano, Comeglians, Corno di Rosazzo, Coseano, Dignano, Dogna, Enemonzo, Fagagna, Flaibano, Forgaria nel Friuli, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Gemona del Friuli, Lauco, Lestizza, Lusevera, Magnano in Riviera, Majano, Martignacco, Moggio Udinese, Moimacco, Montenars, Mortegliano, Moruzzo, Nimis, Osoppo, Ovaro, Pagnacco, Paluzza, Pasian di Prato, Paularo, Pavia di Udine, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Prato Carnico, Premariacco, Preone, Ragogna, Ravascletto, Raveo, Reana del Rojale, Remanzacco, Resiutta, Rigolato, Rive d'Arcano, Rivignano Teor (per la sola parte dell'ex Comune di Rivignano), San Daniele del Friuli, San Giovanni al Natisone, San Vito di Fagagna, Sappada, Sauris, Sedegliano, Socchieve, Sutrio, Taipana, Tolmezzo, Trasaghis, Treppo Grande, Treppo Ligosullo, Varmo, Venzona, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio. La Società gestisce inoltre servizi in materia di rifiuti nel territorio del Comune di San Dorligo della Valle (TS).

B) L'affidamento e la gestione del servizio di A&T 2000 sono secondo il modello *cd. in house providing*.

Quanto al solo Comune di San Dorligo della Valle (TS), con deliberazione 2 ottobre 2019, n. 36 l'Assemblea regionale d'Ambito dell'AUSIR accertò che A&T 2000 possedeva «i requisiti ex art. 16, co. 3°, L.R. n. 5 del 2016» e dunque stabilì che tale Società potesse «*proseguire nelle gestioni ad essa affidate per i Comuni indicati nell'Allegato n. 1*», fra cui anche San Dorligo della Valle, «*fino alle naturali scadenze fissate nei relativi atti di affidamento e contratti*», indicati in tale Allegato: per San Dorligo della Valle tale scadenza naturale è il 31 dicembre 2030, come previsto anche dall'originario Contratto di servizio 22 giugno 2018, reg. 1180/18.

Per tutti gli altri Comuni, invece, con la deliberazione 2 ottobre 2019, n. 37, l'Assemblea regionale d'Ambito dell'AUSIR decise: 1) «*di individuare il territorio dei Comuni dell'Assemblea locale "Centrale" quale ambito ottimale di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani*»; 2) «*di scegliere per tale ambito la forma di affidamento in house providing del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in capo ad A&T 2000 S.p.A., MTF S.r.l., NET S.p.A.*»; 3) «*di affidare ad A&T 2000 S.p.A., MTF S.r.l., NET S.p.A. la titolarità della gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per la totalità dell'ambito di affidamento con effetto per i territori dei Comuni che abbiano la qualità di socio delle rispettive società*», alle condizioni stabilite nella stessa deliberazione, fra cui «*la durata minima di tale affidamento in 15 anni, decorrenti dall'avvio del servizio stesso, con la conseguenza di sottoporre allo stato l'affidamento al termine finale del 1° gennaio 2035*». L'Assemblea precisò anche che tale l'affidamento «*nei territori dei Comuni i quali (all'epoca avevano) in corso una gestione a diverso titolo, in particolare quella dell'U.T.I. della Carnia per i relativi n. 28 Comuni, (avrebbe avuto) effetto a partire dal venir meno del relativo rapporto giuridico e sempreché a quella data tali Comuni (fossero) soci di una di tali società e (fossero) rispettati tutti i vincoli per l'in house providing*».

A seguito di tale affidamento a regime dell'intero servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, il rapporto nel corso del 2024 è stato regolato dal *Contratto di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati*, stipulato il 15 maggio 2020 fra l'AUSIR e A&T 2000, dove è anche ripresa l'indicata scadenza del 1° gennaio 2035 (art. 5, co. 1). È stato poi stipulato fra le parti l'*addendum* contrattuale 7 giugno 2021, avente ad oggetto l'estensione dell'affidamento ad A&T 2000 S.p.A. del servizio anche per il territorio dei Comuni dell'ex U.T.I. Carnia, nel frattempo divenuti soci e a seguito della scadenza della gestione di tale U.T.I., secondo la deliberazione AUSIR n. 37 del 2019,

come verificato anche dall'Assemblea regionale d'Ambito con deliberazione 27 maggio 2021, n. 24.

Tutti i suddetti atti contrattuali a favore del Gestore A&T 2000 S.p.A. sono stati recentemente conformati allo schema tipo approvato dall'ARERA. Con deliberazione n. 39/2024 del 27 novembre 2024, infatti, l'Assemblea regionale d'Ambito ha provveduto al recepimento delle disposizioni regolatorie nazionali; gli aggiornamenti contrattuali si sono perfezionati con la firma dei rappresentanti legali della Società (21 gennaio 2025) e dell'AUSIR (27 gennaio 2025) e confermano le seguenti scadenze:

- 1° gennaio 2035 - per i 78 Comuni nel territorio dell'ex Provincia di Udine (Registro Scritture Private AUSIR n. 6/25 dd 28.01.2025 – trasmesso a tutti gli interessati con nota AUSIR Prot. n. 321/2025);
- 31 dicembre 2030 - per il Comune di San Dorligo della Valle (Registro Scritture Private AUSIR n. 7/25 dd 28.01.2025 – trasmesso a tutti gli interessati con nota AUSIR Prot. n. 320/2025).

Per l'esercizio congiunto del controllo analogo sulla Società, secondo il modello *in house providing*, è prevista anche un'apposita Convenzione fra i Comuni soci di A&T 2000, ex art. 30, d.lgs. n. 267 del 2000.

C) Con riferimento al Gestore A&T 2000 si segnalano le seguenti ulteriori deliberazioni dell'AUSIR:

- la deliberazione dell'Assemblea Regionale d'Ambito dell'AUSIR 10 dicembre 2019, n. 52, recante *"Approvazione del Piano d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani"*;
- la deliberazione dell'Assemblea Regionale d'Ambito dell'AUSIR 10 dicembre 2019, n. 53, recante *"Approvazione dello schema tipo di contratto di servizio per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 203 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"*;
- la deliberazione dell'Assemblea Regionale d'Ambito dell'AUSIR 29 giugno 2020, n. 16, recante *"Approvazione dello schema tipo di disciplinare tecnico per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 203 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"*;
- la deliberazione dell'Assemblea Regionale d'Ambito dell'AUSIR 17 maggio 2022, n. 33, recante *"Validazione dei piani economico-finanziari per il quadriennio 2022-2025, ai sensi dell'art. 7 della deliberazione ARERA 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF e s.m.i. – Bacino di gestione A&T 2000 S.p.A."*;
- la deliberazione dell'Assemblea Regionale d'Ambito dell'AUSIR 12 settembre 2023, n. 38, recante *"Approvazione della Carta della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani ex deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif (TQRIF) per il Bacino di gestione di A&T 2000 S.p.A."*;
- la deliberazione dell'Assemblea Regionale d'Ambito dell'AUSIR 25 giugno 2024, n. 15, recante *"Aggiornamento biennale 2024-2025 dei PEF del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 8 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif e s.m.i. – Bacino di gestione A&T 2000 S.p.A."*;
- la deliberazione dell'Assemblea Regionale d'Ambito dell'AUSIR 27 novembre 2024, n. 39, recante *"Approvazione del Contratto di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani fra l'AUSIR e i gestori, ai sensi della deliberazione ARERA n. 385/2023/R/RIF e conferimento del mandato al Presidente per la stipula dello stesso"*;
- la deliberazione dell'Assemblea Regionale d'Ambito dell'AUSIR 9 aprile 2025, n. 8, recante *"Deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 15/2024: integrazione dei PEF per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani dell'anno 2024, finalizzata al riequilibrio economico-finanziario del Gestore A&T 2000 S.p.A."*;
- la deliberazione dell'Assemblea Regionale d'Ambito dell'AUSIR 9 aprile 2025, n. 9, recante *"Revisione straordinaria infra-periodo dei piani economico-finanziari 2025 del bacino di gestione di A&T 2000 S.p.A.: formulazione dell'istanza ex art. 8.5 della deliberazione ARERA 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/rif e s.m.i."*.

4.2. I principali dati di A&T 2000 e della relativa gestione.

A) Di seguito sono riportati alcuni dati dimensionali riferiti al Gestore (aggiornamento al 31 dicembre 2024).

Nel 2024 per il bacino di gestione di A&T 2000 gli abitanti residenti sono stati n. 228.927 (19,16% della popolazione regionale), l'estensione del territorio servito kmq 2.931,39 (36,93% del FVC), i Comuni serviti n. 79 (con la precisazione che di essi l'oggi unitario Comune di Rivignano Teor è gestito da A&T 2000 per la parte dell'ex Comune di Rivignano, mentre da NET S.p.A. per la parte dell'ex Comune di Teor).

La distribuzione per zone altimetriche è stata la seguente:

	Z1 Montagna interna	Z3 Collina interna	Z4 Collina litoranea	Z5 Pianura	
Bacino di gestione A&T 2000	45.393	60.883	5.678	116.973	Popolazione servita
	37,0	16,0	1,0	24,5	Comuni serviti

(*) Incluso il territorio di competenza nel Comune di Rivignano Teor.

B) L'ammontare del PEF validato dall'AUSIR per il 2024, assunto dagli Enti locali per la determinazione dei corrispettivi finali all'utenza, è stato:

	Quota Gestore 2024 (netto IVA) - €	Quota Comune, prestatori d'opera e IVA (2024) - €	Totale 2024 - €	Popolazione servita al 01.01.2024 - Ab.
Bacino di gestione A&T 2000	24.678.375,04 (*)	3.780.101,25	28.458.476,30	228.927

NOTA. Al fine di considerare la quota parte del Comune di Rivignano Teor servita da NET S.p.A. ed A&T 2000 S.p.A., il dato demografico è stato ripartito secondo un criterio proporzionale alla distribuzione degli abitanti nei due Enti locali precedentemente alla fusione del 2014 (dato ISTAT 2013). I dati economici del Gestore "Comune" sono stati ripartiti secondo la medesima proporzione.

(*) Si precisa che i dati riportati non considerano la rideterminazione dei corrispettivi riconosciuti ad A&T 2000 S.p.A. per l'esercizio 2024 (intervenuta ad inizio 2025), avendo quest'ultima effetto diretto sull'utenza solo a partire dal 2026. Per dovere di completezza, si chiarisce che il corrispettivo complessivamente riconosciuto A&T 2000 S.p.A. è passato da € 24.678.375,04 (del. AUSIR n. 15/24) ad € 26.034.328,89 (del. AUSIR n. 8/25). Si rinvia al § 4.5.

C) I valori *pro capite* derivanti dagli importi validati nel bacino di gestione di A&T 2000 per l'anno 2024 unitamente ai risultati in termini di raccolta differenziata (%RD) così come determinati da ARPA FVG per l'anno 2024, ponderati in virtù della popolazione residente, sono stati:

	Costo SRU <i>pro-capite</i> medio 2024 - €	Costo GESTORE <i>pro-capite</i> medio 2024 (netto IVA) - €	%RD medio ponderato 2024 fonte: ARPA FVG	Popolazione servita - Ab.
Bacino di gestione A&T 2000	124,31 (*)	107,80 (*)	83,50%	228.927

NOTA. Al fine di considerare la quota parte del Comune di Rivignano Teor servita da NET S.p.A. ed A&T 2000 S.p.A., il dato demografico è stato ripartito secondo un criterio proporzionale alla distribuzione degli abitanti nei due Enti locali precedentemente alla fusione del 2014 (dato ISTAT 2013). I dati economici del Gestore "Comune" sono stati ripartiti secondo la medesima proporzione.

(*) Si precisa che i dati riportati non considerano la rideterminazione dei corrispettivi riconosciuti ad A&T 2000 S.p.A. per l'esercizio 2024 (intervenuta ad inizio 2025), avendo quest'ultima effetto diretto sull'utenza solo a partire dal 2026. Per dovere di completezza, si chiarisce che il costo *pro-capite* medio del Gestore A&T 2000 S.p.A. è passato da € 107,80/ab (del. AUSIR n. 15/24) ad € 113,72/ab (del. AUSIR n. 8/25). Si rinvia al § 4.5.

Sotto il profilo della variazione annua, il prospetto qui di seguito consente il confronto tra gli importi validati dall'AUSIR nel 2023 e quelli 2024 sopraesposti:

	Quota A&T 2000 (netto IVA)			Costo SRU		
	2023 - €	2024 - €	Variazione	2023 - €	2024 - €	Variazione
Bacino di gestione A&T 2000	23.866.638,66	24.678.375,04 (*)	3,40%	27.753.684,84	28.458.476,30	2,54%

(*) Per dovere di completezza, si precisa che la variazione annua del corrispettivo del Gestore A&T 2000 S.p.A. per l'anno 2024 rispetto al 2023 è pari al 9,08 %, a fronte della rideterminazione in € 26.034.328,89 del corrispettivo 2024 intervenuta con del. AUSIR n. 8/25. Si rinvia al § 4.5.

D) Cogliendo l'innovazione del MTR-2, in base alla quale i procedimenti di predisposizione tariffaria hanno prodotto per ciascun bacino tariffario i PEF quadriennali 2022-2025 (ulteriormente aggiornati per il biennio 2024-2025), con la tabella sotto riportata si vuole dar conto dell'evoluzione dei corrispettivi del Gestore A&T2000 *pro capite* validati dall'AUSIR a partire dal 2020, anno di prima applicazione dell'MTR, e fino al 2025.

	Media ponderata €Gest/Ab 2020	Media ponderata €Gest/Ab 2021	Media ponderata €Gest/ Ab 2022	Media ponderata €Gest/Ab 2023	Media ponderata €Gest/Ab 2024	Media ponderata €Gest/Ab 2025
Bacino di gestione A&T 2000	93,36 (*)	97,01	102,27	104,10	113,72 (°)	123,92 (°°)

(*) L'importo è stato determinato sommando al corrispettivo 2020 del Gestore A&T 2000 S.p.A. il corrispettivo riconosciuto nel medesimo anno al Gestore principale operante sui 28 Comuni della Carnia, che dal 01.01.2021 sono confluiti nel bacino di gestione di A&T 2000 S.p.A.

(°) Si considera la rideterminazione del corrispettivo 2024 intervenuta con del. AUSIR n. 8/25. Si rinvia al § 4.5.

(°°) Si considera la rideterminazione del corrispettivo 2025 intervenuta con del. AUSIR n. 9/25. Si rinvia al § 4.5.

In talune circostanze i *trend* che emergono dalla precedente tabella possono essere influenzati, ad esempio, dalle dinamiche di trasferimento al Gestore “principale” di alcuni servizi precedentemente curati in economia dal Comune, dal passaggio a tariffa corrispettiva disposto dall'Ente locale o dal superamento del *price-cap* (nel qual caso, tutti i costi ammissibili del Comune sono di fatto direttamente riconosciuti nel totale del PEF). Si offre quindi di seguito la rappresentazione riferita ai costi complessivi medi ponderati:

	Media ponderata €tot/Ab 2020	Media ponderata €tot/Ab 2021	Media ponderata €tot/Ab 2022	Media ponderata €tot/Ab 2023	Media ponderata €tot/Ab 2024	Media ponderata €tot/Ab 2025
Bacino di gestione A&T 2000	109,97 (*)	114,11	118,70	121,06	124,31 (°)	141,43 (°°)

(*) L'importo è stato determinato sommando al totale 2020 del bacino di A&T 2000 S.p.A. il totale dei PEF 2020 dei 28 Comuni della Carnia, che dal 01.01.2021 sono confluiti nel bacino di gestione di A&T 2000 S.p.A.

(°) Non si considera la rideterminazione del corrispettivo di A&T 2000 per l'anno 2024 intervenuta con del. AUSIR n. 8/25. Come chiarito nel § 4.5, infatti, in sede di revisione straordinaria ex-post si è provveduto unicamente a rideterminare il corrispettivo del Gestore in misura idonea a ripristinare l'equilibrio gestionale, rinviandone il recupero nei PEF 2026-2028.

(°°) Si considera la revisione straordinaria dei PEF 2025 intervenuta con del. AUSIR n. 9/25. Si rinvia al § 4.5.

E) L'analisi sotto riportata illustra il “peso” del costo del Gestore (comprensivo di IVA) rispetto al totale del PEF validato per l'anno di riferimento (2024). I dati sono stati ponderati, all'interno del bacino di gestione, in virtù della popolazione residente sul relativo bacino tariffario.

	Costo COMUNE+SOGGETTI TERZI medio ponderato 2024	Costo GESTORE+IVA medio ponderato 2024
Bacino di gestione A&T 2000	4,14% (°)	95,86% (°)

NOTA. Al fine di considerare la quota parte del Comune di Rivignano Teor servita da NET S.p.A. ed A&T 2000 S.p.A., il dato demografico è stato ripartito secondo un criterio proporzionale alla distribuzione degli abitanti nei due Enti locali precedentemente alla fusione del 2014 (dato ISTAT 2013). I dati economici del Gestore “Comune” sono stati ripartiti secondo la medesima proporzione.

(°) Non si considera la rideterminazione del corrispettivo di A&T 2000 per l'anno 2024 intervenuta con del. AUSIR n. 8/25. Come chiarito nel § 4.5, infatti, in sede di revisione straordinaria ex-post si è provveduto unicamente a rideterminare il corrispettivo del Gestore in misura idonea a ripristinare l'equilibrio gestionale, rinviandone il recupero nei PEF 2026-2028.

F) Ponendo attenzione alla composizione del bacino di gestione di A&T 2000 nel 2024 sotto il profilo della popolosità dei territori serviti, risulta la situazione seguente:

	<1.000 ab	1.000 - 5.000	5.000 - 10.000	10.000 - 30.000	>30.000	
Bacino di gestione A&T 2000	14.812	94.006	93.675	26.434	0	Popolazione servita nel cluster
	116,77 €	109,26 €	114,02 €	127,79 €	-	Costo GESTORE medio <i>pro-capite</i> (°)
	6,5%	41,1%	40,9%	11,5%	-	% Popolazione/Popolazione servita

(°) Si considera la rideterminazione del corrispettivo 2024 del Gestore A&T 2000 S.p.A. intervenuta con del. AUSIR n. 8/25. Si rinvia al § 4.5.

G) Di seguito si procede infine a una illustrazione puntuale della distribuzione dei valori €/ab all'interno del bacino di gestione di A&T 2000.

In analogia con quanto sopra, si precisa che il costo del SRU medio *pro-capite* 2024 riportato nei grafici seguenti non considera la rideterminazione del corrispettivo di A&T 2000 per l'anno 2024 intervenuta con del. AUSIR n. 8/25. Come chiarito nel § 4.5, infatti, in sede di revisione straordinaria ex-post si è provveduto unicamente a rideterminare il corrispettivo del Gestore in misura idonea a ripristinare l'equilibrio gestionale, rinviandone il recupero nei PEF 2026-2028.

È stato, al contrario, puntualmente aggiornato il dato relativo al corrispettivo *pro-capite* medio assegnato al Gestore (c.d. "Costo GESTORE").

H) Quanto alla raccolta differenziata Comune per Comune, con riferimento anche all'anno 2024, in ragione dei dati ARPA la situazione è la seguente:

Bacino di gestione A&T 2000	GESTORE	RD 2023	RD 2024
Amaro	A&T 2000 S.p.A.	83,51%	82,93%
Ampezzo	A&T 2000 S.p.A.	78,22%	72,09%
Arta Terme	A&T 2000 S.p.A.	73,10%	75,51%
Artegna	A&T 2000 S.p.A.	79,58%	80,57%
Basiliano	A&T 2000 S.p.A.	90,42%	90,02%
Bertiolo	A&T 2000 S.p.A.	88,28%	86,76%
Bordano	A&T 2000 S.p.A.	87,88%	87,64%
Buttrio	A&T 2000 S.p.A.	88,52%	88,29%
Camino al Tagliamento	A&T 2000 S.p.A.	75,98%	76,51%
Campoformido	A&T 2000 S.p.A.	87,91%	87,95%
Cavazzo Carnico	A&T 2000 S.p.A.	85,95%	83,01%
Cercivento	A&T 2000 S.p.A.	77,08%	77,12%
Codroipo	A&T 2000 S.p.A.	81,48%	81,68%
Colloredo di Monte Albano	A&T 2000 S.p.A.	80,38%	82,88%
Comeglians	A&T 2000 S.p.A.	80,41%	82,99%
Corno di Rosazzo	A&T 2000 S.p.A.	88,49%	88,51%
Coseano	A&T 2000 S.p.A.	84,90%	84,36%
Dignano	A&T 2000 S.p.A.	83,36%	84,09%
Dogna	A&T 2000 S.p.A.	59,97%	58,78%
Enemonzo	A&T 2000 S.p.A.	78,86%	80,00%
Fagagna	A&T 2000 S.p.A.	77,51%	79,02%
Flaibano	A&T 2000 S.p.A.	77,00%	77,72%
Forgaria nel Friuli	A&T 2000 S.p.A.	81,35%	82,18%
Forni Avoltri	A&T 2000 S.p.A.	74,83%	79,32%
Forni di Sopra	A&T 2000 S.p.A.	72,42%	73,42%
Forni di Sotto	A&T 2000 S.p.A.	72,66%	75,17%
Gemona del Friuli	A&T 2000 S.p.A.	84,63%	85,77%
Lauco	A&T 2000 S.p.A.	78,86%	77,78%
Lestizza	A&T 2000 S.p.A.	90,52%	89,78%
Lusevera	A&T 2000 S.p.A.	87,67%	87,41%
Magnano in Riviera	A&T 2000 S.p.A.	72,91%	72,79%
Majano	A&T 2000 S.p.A.	80,99%	81,46%
Martignacco	A&T 2000 S.p.A.	86,62%	88,04%
Moggio Udinese	A&T 2000 S.p.A.	63,20%	64,02%
Moimacco	A&T 2000 S.p.A.	90,18%	90,38%
Montenars	A&T 2000 S.p.A.	79,38%	85,52%
Mortegliano	A&T 2000 S.p.A.	90,43%	83,40%
Moruzzo	A&T 2000 S.p.A.	83,57%	83,49%
Nimis	A&T 2000 S.p.A.	78,42%	86,45%
Osoppo	A&T 2000 S.p.A.	81,85%	75,81%
Ovaro	A&T 2000 S.p.A.	82,67%	85,25%

Bacino di gestione A&T 2000	GESTORE	RD 2023	RD 2024
Pagnacco	A&T 2000 S.p.A.	87,19%	90,23%
Paluzza	A&T 2000 S.p.A.	73,15%	74,23%
Pasian di Prato	A&T 2000 S.p.A.	86,00%	86,05%
Paularo	A&T 2000 S.p.A.	72,40%	72,34%
Pavia di Udine	A&T 2000 S.p.A.	82,01%	84,93%
Pozzuolo del Friuli	A&T 2000 S.p.A.	86,99%	88,41%
Pradamano	A&T 2000 S.p.A.	87,18%	88,72%
Prato Carnico	A&T 2000 S.p.A.	79,49%	80,91%
Premariacco	A&T 2000 S.p.A.	88,48%	90,20%
Preone	A&T 2000 S.p.A.	80,35%	73,78%
Ragogna	A&T 2000 S.p.A.	81,33%	80,20%
Ravascletto	A&T 2000 S.p.A.	76,97%	66,82%
Raveo	A&T 2000 S.p.A.	86,49%	83,33%
Reana del Rojale	A&T 2000 S.p.A.	88,87%	88,71%
Remanzacco	A&T 2000 S.p.A.	87,56%	89,22%
Resiutta	A&T 2000 S.p.A.	88,80%	87,89%
Rigolato	A&T 2000 S.p.A.	79,60%	73,64%
Rive d'Arcano	A&T 2000 S.p.A.	83,04%	83,36%
Rivignano Teor (Rivignano)	A&T 2000 S.p.A.	83,92%	84,40%
San Daniele del Friuli	A&T 2000 S.p.A.	78,87%	79,39%
San Dorligo della Valle-Dolina	A&T 2000 S.p.A.	78,89%	79,36%
San Giovanni al Natisone	A&T 2000 S.p.A.	86,33%	88,92%
San Vito di Fagagna	A&T 2000 S.p.A.	87,28%	86,69%
Sappada	A&T 2000 S.p.A.	65,44%	69,05%
Sauris	A&T 2000 S.p.A.	77,32%	77,18%
Sedegliano	A&T 2000 S.p.A.	88,95%	89,10%
Socchieve	A&T 2000 S.p.A.	81,03%	78,90%
Sutrio	A&T 2000 S.p.A.	68,63%	72,26%
Taipana	A&T 2000 S.p.A.	77,15%	82,07%
Tolmezzo	A&T 2000 S.p.A.	79,57%	78,61%
Trasaghis	A&T 2000 S.p.A.	75,02%	74,06%
Treppo Grande	A&T 2000 S.p.A.	80,76%	72,13%
Treppo Ligosullo	A&T 2000 S.p.A.	81,22%	77,04%
Varmo	A&T 2000 S.p.A.	87,63%	86,63%
Venzone	A&T 2000 S.p.A.	86,69%	82,92%
Verzegnis	A&T 2000 S.p.A.	84,81%	81,51%
Villa Santina	A&T 2000 S.p.A.	82,08%	85,45%
Zuglio	A&T 2000 S.p.A.	78,08%	76,30%

4.3. Gli investimenti operati da A&T 2000 nel corso del 2024.

A) Al fine di valutare quali investimenti siano stati operati nel corso del 2024, l'AUSIR ha chiesto ad A&T 2000 di fornire le seguenti informazioni relative ai costi di investimento sostenuti per il proprio bacino di gestione, specificando per ciascuno di essi:

- titolo e categoria dell'investimento;

- importo complessivo dell'investimento, con evidenza della quota eventualmente coperta da finanziamenti regionali e/o nazionali e/o comunitari (ad es. fondi PNRR);
- quota dell'investimento già completata al 31.12.2023;
- quota dell'investimento realizzata nell'anno di riferimento (01.01.2024 ÷ 31.12.2024);
- quota dell'investimento da completare dopo il 01.01.2025;
- data presunta di completamento dell'investimento.

Dall'indagine condotta risultano i valori riportati nella tabella seguente:



	Costo complessivo dell'investimento [€]	Costo realizzato fino al 31.12.2023 [€]	Costo completato tra 01.01.2024 e 31.12.2024 [€]	Costo da completare a partire dal 01.01.2025 [€]	Investimento 2024 pro-capite [€/Ab]
A&T 2000 S.p.A.	4.457.398,63	2.811.416,00	770.352,00	875.630,63	3,37

B) Per quanto riguarda gli investimenti ammessi a finanziamento la situazione per A&T 2000 è la seguente:

	Costo complessivo dell'investimento [€]	Di cui quote coperte da finanziamento/i [€]	%	Tipologia di finanziamento/i
A&T 2000 S.p.A.	-	-	- %	-

C) Di seguito si procede ad un'analisi specifica degli investimenti operati da A&T 2000 nel suo bacino di gestione, come comunicati dallo stesso Gestore per l'anno 2024.

	cat.	Costo totale dell' Investimento [€]	di cui quote coperte da finanziamento [€]	tipologia finanziamento	Costo già completato al 31.12.2023 [€]	Costo completato tra 01.01.2024 e 31.12.2024 [€]	Costo da completare a partire dal 01.01.2025 [€]	Data presunta di completamento dell' investimento
A&T 2000 S.p.A.								
Software	D	184.755,00	-	-	26.910,00	139.845,00	18.000,00	31/12/2025
Contentitori monoutenza	A	369.489,00	-	-	273.733,00	95.756,00	-	
Contentitori diversi	A	516.671,00	-	-	254.998,00	261.673,00	-	
Attrezzature varie	A	93.970,00	-	-	88.470,00	5.500,00	-	
Fabbricato direzionale Pozzuolo del Friuli	A	3.139.051,63	-	-	2.091.412,00	190.009,00	857.630,63	31/12/2025
Costruzioni leggere	A	15.415,00	-	-	11.415,00	4.000,00	-	
Macchine elettroniche ufficio	A	68.243,00	-	-	42.829,00	25.414,00	-	
Autocarri	A	54.399,00	-	-	21.649,00	32.750,00	-	
Discarica Fagagna	E	6.000,00	-	-	-	6.000,00	-	
Mobili e arredi magazzino	A	1.815,00	-	-	-	1.815,00	-	
Altri complementi elettronici	A	7.590,00	-	-	-	7.590,00	-	



4.4. Il rispetto degli obblighi stabiliti nel Contratto di servizio. Gli oneri e i risultati della gestione *in house* di A&T 2000 in capo al cd. ente affidante.

A) Nel corso del 2024 sono pervenute alcune segnalazioni da parte di Enti e/o utenti a seguito delle quali il Gestore ha tempestivamente ripristinato il servizio in modo efficiente ed efficace. In particolare, A&T 2000 S.p.A. - con la propria relazione ex art. 16.1.a del contratto di servizio - ha attestato per ciascun bacino tariffario servito che, per il 2024 «Non si rilevano situazioni di criticità o di incoerenza rispetto alle previsioni della Carta della Qualità, del Contratto di servizio o del PEF. Per quest'ultimo, le criticità si considerano superate dal procedimento di riequilibrio 2024.».

B) Come detto (§ 4.1.), il servizio di A&T 2000 è stato affidato dall'AUSIR, mentre per il solo Comune di San Dorligo della Valle vale il pregresso affidamento, deciso dal Comune stesso e riconosciuto dall'AUSIR, comunque *in house*.

Si ritiene (anche in assenza di ulteriori, diverse indicazioni dell'ANAC: v. sopra, Parte Prima, § 1.3.) che ai fini di questa Relazione l'AUSIR si debba considerare come «ente affidante» in capo al quale rilevare in questa Relazione «*gli oneri e i risultati*» dell'affidamento *in house* alla società A&T 2000 (art. 30, co. 1, ult. per., d.lgs. n. 201 del 2022).

C) Nel 2024 non vi sono stati oneri derivati all'AUSIR dall'affidamento *in house* alla società A&T 2000.

Peraltro, l'AUSIR non ha mai avuto partecipazioni (dirette o indirette) al capitale sociale di A&T 2000.

Oggi tale scelta risulta confermata e sancita in generale dallo stesso d.lgs. n. 201 del 2022 (art. 6, co. 2), secondo cui «*al fine di garantire il rispetto del principio*» di separazione fra le funzioni di regolazione, di indirizzo e di controllo e quelle di gestione dei servizi, «*gli enti di governo dell'ambito o le Autorità specificamente istituite per la regolazione e il controllo dei servizi pubblici locali non possono direttamente o indirettamente partecipare a soggetti incaricati della gestione del servizio*» e «*non si considerano partecipate indirettamente le società formate o partecipate dagli enti locali ricompresi nell'ambito*».

Né A&T 2000 S.p.A., né i suoi Soci hanno informato l'AUSIR di operazioni fatte nel 2024 da tali Soci nei confronti di A&T 2000 S.p.A., che abbiano comportato oneri per gli stessi (come ad es. ripianamenti delle perdite, trasferimenti straordinari, aperture di credito, aumenti di capitale, trasferimenti straordinari di partecipazioni, rilascio di garanzie, ecc.). A fronte di specifica richiesta, il Gestore in parola, con nota assunta al prot. AUSIR con n. 3694/2025, ha precisato quanto segue: «*Si segnala ...[...]... che per l'anno 2024 non risultano operazioni straordinarie effettuate dai Soci in favore della Società, escludendo da tali fattispecie il procedimento di riequilibrio dei PEF 2024. Si segnalano in ogni caso le seguenti operazioni societarie avvenute nel 2024:*

- *versamento di quote di capitale sociale (Assemblea straordinaria del 30.11.2021 e attestazione notarile del 20.06.2024 repertorio n. 23625 raccolta n. 13797) come notificato con nota prot. 3115 del 04.07.2024;*
- *modifica della sede legale e dello Statuto societario (Assemblea straordinaria del 16.07.2024) come notificata con nota prot. 3785 del 12.08.2024.*».

D) Resta il fatto che gli oneri di funzionamento dell'AUSIR sono a carico della tariffa (dunque degli utenti del servizio), come già spiegato (sopra, Parte Prima, § 1.4.).

E) Quanto ai risultati della gestione *in house* di A&T 2000, essi si ricavano sia dai dati illustrati nei precedenti § 4.2. e 4.3., sia dai piani economico-finanziari (PEF) per ciascun territorio comunale, validati dall'AUSIR, coi relativi prezzi che devono essere considerati da ogni Comune per il proprio territorio perché essi rappresentano comunque i prezzi massimi applicabili all'utenza fino all'approvazione definitiva dell'ARERA (v. *infra*, § 4.5.).

4.5. La validazione dei piani economico-finanziari per il biennio 2024-2025 con riferimento al bacino di gestione di A&T 2000.

A) Con deliberazione 25 giugno 2024, n. 15/24 l'Assemblea regionale d'Ambito dell'AUSIR ha validato i piani economico-finanziari di tutti i 79 ambiti tariffari (riferiti ai territori comunali serviti da A&T 2000) per il biennio 2024-2025, precisando «*che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, co. 8 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF e s.m.i., i prezzi risultanti dai piani economico-finanziari di cui all'allegato F costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati fino all'approvazione definitiva da parte dell'ARERA*».

B) In ragione di tale validazione la situazione Comune per Comune è la seguente:

Bacino di gestione A&T 2000	regime tariffario	PEF AUSIR 2024 €	Corrispettivo 2024 gestore €	Corrispettivo 2024 Comune comprensivo di IVA €	Superamento limite ex art. 4 MTR-2	Incremento % su PEF 2023 (*)
Amaro	TARI	107.257,01	88.063,33	19.193,68	NO	2,60%
Ampezzo	TARI	130.231,42	103.743,70	26.487,72	NO	4,06%
Arta Terme	TARI	288.159,28	223.494,93	64.664,35	NO	2,60%
Artegna	TARI	343.250,35	282.245,77	61.004,58	NO	2,60%
Basiliano	tariffa corrispettiva	676.331,61	614.846,92	-	NO	2,60%
Bertiolo	TARI	291.000,49	264.545,90	-	NO	9,60%
Bordano	TARI	87.983,06	67.625,03	20.358,03	NO	1,68%
Buttrio	tariffa corrispettiva	438.630,39	398.754,90	-	NO	2,60%
Camino al Tagliamento	TARI	177.597,29	159.183,65	18.413,64	NO	0,94%
Campoformido	tariffa corrispettiva	898.763,16	817.057,42	-	NO	2,60%
Cavazzo Carnico	TARI	111.503,63	94.580,63	16.923,00	NO	2,60%
Cercivento	TARI	75.920,17	65.487,91	10.432,26	NO	7,77%
Codroipo	TARI	2.257.578,59	1.861.818,07	395.760,52	NO	2,60%
Colloredo di Monte Albano	TARI	222.895,42	184.347,85	38.547,58	NO	2,60%
Comeglians	TARI	72.529,99	56.545,14	15.984,85	NO	2,60%
Corno di Rosazzo	tariffa corrispettiva	338.986,30	308.169,36	-	NO	2,60%
Coseano	TARI	231.184,48	203.410,00	27.774,48	NO	2,60%
Dignano	TARI	250.914,46	209.489,27	41.425,19	NO	2,60%
Dogna	TARI	20.549,75	18.571,64	1.978,11	NO	2,60%
Enemonzo	TARI	146.023,40	125.334,55	20.688,85	NO	2,60%
Fagagna	TARI	714.808,04	615.771,38	99.036,66	NO	2,60%
Flaibano	TARI	133.223,02	95.726,31	37.496,71	NO	2,60%
Forgaria nel Friuli	TARI	213.645,01	138.041,12	75.603,89	NO	2,60%
Forni Avoltri	TARI	80.573,16	66.502,07	14.071,09	NO	2,59%
Forni Di Sopra	TARI	162.228,90	126.459,73	35.769,16	NO	3,23%
Forni Di Sotto	TARI	79.735,59	66.643,08	13.092,51	NO	2,60%
Gemona del Friuli	tariffa corrispettiva	1.440.093,60	1.309.176,00	-	NO	2,60%
Lauco	TARI	99.077,32	75.696,72	23.380,60	NO	2,59%
Lestizza	tariffa corrispettiva	423.285,94	384.805,40	-	NO	2,60%
Lusevera	TARI	67.187,81	61.079,82	6.107,98	NO	9,47%
Magnano in Riviera	TARI	247.507,67	325.115,09	- 77.607,42	NO	2,68%
Majano	TARI	633.926,59	545.841,99	88.084,60	NO	2,10%
Martignacco	tariffa corrispettiva	767.819,31	698.017,55	-	NO	2,60%
Moggio Udinese	TARI	258.651,52	199.328,22	59.323,30	NO	2,60%

Bacino di gestione A&T 2000	regime tariffario	PEF AUSIR 2024 €	Corrispettivo 2024 gestore €	Corrispettivo 2024 Comune comprensivo di IVA €	Superamento limite ex art. 4 MTR-2	Incremento % su PEF 2023 (*)
Moimacco	tariffa corrispettiva	175.641,71	159.674,28	-	NO	2,60%
Montenars	TARI	53.694,63	48.813,30	-	NO	4,76%
Mortegliano	TARI	691.659,43	567.350,12	124.309,31	NO	2,60%
Moruzzo	TARI	244.798,47	211.342,29	33.456,18	NO	2,60%
Nimis	TARI	323.157,97	293.779,97	-	NO	9,60%
Osoppo	TARI	298.879,27	252.265,35	46.613,92	NO	2,41%
Ovaro	TARI	214.343,71	179.504,27	34.839,44	NO	2,60%
Pagnacco	TARI	551.317,01	501.197,27	0,00	NO	5,94%
Paluzza	TARI	281.397,34	234.792,19	46.605,15	NO	1,51%
Pasian di Prato	tariffa corrispettiva	1.071.434,15	974.031,05	-	NO	2,60%
Paularo	TARI	322.685,21	235.395,51	87.289,70	NO	2,60%
Pavia di Udine	TARI	677.827,23	616.206,57	-	NO	0,58%
Pozzuolo del Friuli	tariffa corrispettiva	761.186,89	691.988,09	-	NO	2,60%
Pradamano	tariffa corrispettiva	443.731,52	403.392,29	-	NO	2,60%
Prato Carnico	TARI	110.081,59	92.122,15	17.959,44	NO	2,60%
Premariacco	tariffa corrispettiva	408.088,22	370.989,29	-	NO	2,60%
Preone	TARI	34.890,97	27.651,55	7.239,43	NO	4,26%
Ragogna	TARI	295.936,36	243.495,10	52.441,27	NO	2,60%
Ravascletto	TARI	85.844,28	70.956,67	14.887,62	NO	-2,31%
Raveo	TARI	62.470,06	44.697,12	17.772,95	NO	2,60%
Reana del Rojale	TARI	579.568,09	526.880,08	-	NO	9,60%
Remanzacco	TARI	721.082,62	655.529,66	-	NO	9,60%
Resiutta	TARI	38.725,34	35.111,27	3.614,07	NO	2,60%
Rigolato	TARI	69.232,98	52.459,95	16.773,03	NO	-2,38%
Rive d'Arcano	TARI	212.544,11	185.619,61	26.924,50	NO	2,60%
Rivignano Teor (Rivignano)	TARI	592.579,52	498.016,76	94.562,76	NO	2,11%
San Daniele del Friuli	TARI	1.020.352,90	813.660,01	206.692,89	NO	2,60%
San Dorligo della Valle-Dolina	TARI	706.107,04	653.137,87	52.969,17	NO	4,48%
San Giovanni al Natisone	tariffa corrispettiva	823.254,29	748.412,99	-	NO	2,60%
San Vito di Fagagna	tariffa corrispettiva	181.112,58	164.647,80	-	NO	2,60%
Sappada	TARI	320.541,89	199.795,73	120.746,17	NO	2,60%
Sauris	TARI	72.552,56	57.190,48	15.362,08	NO	2,60%
Sedegliano	tariffa corrispettiva	393.427,70	357.661,55	-	NO	2,60%
Socchieve	TARI	112.128,13	95.034,73	17.093,40	NO	4,34%
Sutrio	TARI	158.269,78	140.800,93	17.468,85	NO	5,39%

Bacino di gestione A&T 2000	regime tariffario	PEF AUSIR 2024 €	Corrispettivo 2024 gestore €	Corrispettivo 2024 Comune comprensivo di IVA €	Superamento limite ex art. 4 MTR-2	Incremento % su PEF 2023 (*)
Taipana	TARI	66.967,17	56.106,52	10.860,65	NO	2,39%
Tolmezzo	TARI	1.296.628,02	1.073.385,59	223.242,43	NO	2,60%
Trasaghis	TARI	216.390,58	196.718,71	19.671,87	NO	2,60%
Treppo Grande	TARI	186.659,15	135.886,26	50.772,90	NO	2,60%
Treppo Ligosullo	TARI	78.559,79	68.199,13	10.360,67	NO	2,60%
Varmo	tariffa corrispettiva	315.909,81	287.190,74	-	NO	2,60%
Venzone	tariffa corrispettiva	266.994,92	242.722,65	-	NO	2,60%
Verzegnis	TARI	95.295,91	78.976,71	16.319,20	NO	2,60%
Villa Santina	TARI	268.933,48	223.499,94	45.433,54	NO	-0,29%
Zuglio	TARI	66.538,15	56.564,51	9.973,64	NO	2,60%

(*) Gli incrementi sono stati calcolati a partire dai valori presenti nei tool ufficiali ARERA.

C) Successivamente, con nota Prot. n. 5409 dd 25.11.2024, il Gestore A&T 2000 S.p.A. ha trasmesso all'AUSIR l'estratto del verbale dell'Assemblea ordinaria dd 20.11.2024, nel corso della quale l'unanimità dei Soci presenti (rappresentanti il 94,68% del capitale sociale) ha – tra l'altro - «*deliberato*:

- di prendere atto della relazione sull'andamento economico-finanziario anno 2024 e seguenti di A&T 2000 S.p.A., le cui risultanze sono previsionali e che rimanda a dei punti di equilibrio che saranno definiti Comune per Comune tramite atti successivi;
- di approvare il ricorso alla revisione PEF quale misura di riequilibrio previsionale degli esercizi 2024 e 2025;
- di approvare l'avvio del procedimento di riequilibrio dell'esercizio 2024;
- ...[...]... di dare mandato alla Società, ovvero al Presidente del C.d.A., di comunicare gli esiti della presente deliberazione ad AUSIR, condividendo ogni elemento utile ai procedimenti sopra citati...».

In applicazione della disciplina regolatoria vigente (v. art. 8.5 del. ARERA n. 363/2021/R/rif e artt. 10-11-12 del contratto di servizio vigente), l'AUSIR ha quindi avviato il procedimento finalizzato alla formulazione di un'istanza motivata di revisione straordinaria dei PEF validati con deliberazione n. 15/2024.

Nel corso del procedimento, il Gestore A&T 2000 ha trasmesso all'AUSIR l'ulteriore estratto del verbale dell'Assemblea ordinaria dd 28.01.2025, nel corso della quale l'unanimità dei Soci presenti (rappresentanti il 90,79% del capitale sociale) ha – tra l'altro - deliberato:

- «*di approvare i punti di equilibrio economico-finanziario dell'anno 2024 per ogni Comune gestito, così come indicati nei documenti di cui all' "Allegato A" e "Allegato B", relativamente all'andamento economico-finanziario per l'anno 2024;*
- *di dare mandato alla Società, ovvero al Presidente del C.d.A., di comunicare gli esiti della presente deliberazione ad AUSIR, condividendo ogni elemento utile ai procedimenti indicati in premessa...».*

I sopramenzionati «*punti di equilibrio economico-finanziario dell'anno 2024 per ogni Comune gestito*» da A&T 2000 S.p.A. sono elencati nel prospetto riportato sub. 4 alla deliberazione n. 8 dd 09.04.2025 con cui l'Assemblea regionale d'Ambito ha infine stabilito:

- «*...5. di integrare i PEF 2024 di cui agli Allegati F e Fbis della deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 15/2024 con le variazioni dei corrispettivi di cui all'Allegato 4, da riconoscere al Gestore A&T 2000 S.p.A. al fine di consentire alla Società il superamento dell'accertata situazione di disequilibrio economico-finanziario;*
- *6. di dare mandato agli uffici di procedere con l'integrazione dei tool di calcolo ex art. 1, co. 1, lett. a) della determinazione ARERA n. 1/2023-DTAC, tenuto conto*

dell'aggiornamento delle poste previsionali connesse ad obiettivi di variazione del servizio comunicato dal Gestore con la sopramenzionata nota dd 28.03.2025;

- 7. di precisare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4.7 dell'Allegato A (MTR-2) alla deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif e s.m.i., che il recupero degli scostamenti tra i corrispettivi riconosciuti ad A&T 2000 S.p.A. per l'anno 2024 – come integrati con il presente provvedimento - e quanto fatturato dalla stessa Società nell'anno 2024 ai Comuni soci verrà posto a conguaglio sui PEF dei rispettivi ambiti tariffari negli anni 2026-2027-2028, ai sensi degli artt. 18.1.i) e 19.1.g) MTR-2...».

Per effetto dell'istanza di riequilibrio presentata all'ARERA e approvata dall'Assemblea regionale d'Ambito con deliberazione n. 8/2025, i corrispettivi assegnati ad A&T 2000 S.p.A. per l'anno 2024 hanno subito le seguenti variazioni:

Ambito Tariffario	2024 AeT2000 senza EEF €	2024 AeT2000 con EEF €	% incremento AeT2000 2024 senza EEF VS 2024 con EEF	TOT	Recupero anno 2026	Recupero anno 2027	Recupero anno 2028
Amaro	88.063	102.025	15,85%	13.962	4.654	4.654	4.654
Ampezzo	103.744	103.216	-0,51%	-527	-176	-176	-176
Arta Terme	223.495	230.364	3,07%	6.869	2.290	2.290	2.290
Artegna	282.246	291.113	3,14%	8.867	2.956	2.956	2.956
Basiliano	614.847	622.371	1,22%	7.525	2.508	2.508	2.508
Bertiolo	247.650 *	261.407	5,56%	13.757	4.586	4.586	4.586
Bordano	67.625	69.908	3,38%	2.283	761	761	761
Buttrio	398.755	444.124	11,38%	45.369	15.123	15.123	15.123
Camino al Tagliamento	159.184	170.623	7,19%	11.440	3.813	3.813	3.813
Campoformido	817.057	867.432	6,17%	50.375	16.792	16.792	16.792
Cavazzo Carnico	94.581	93.302	-1,35%	-1.279	-426	-426	-426
Cercivento	65.488	63.851	-2,50%	-1.636	-545	-545	-545
Codroipo	1.861.818	2.015.822	8,27%	154.004	51.335	51.335	51.335
Colloredo di Monte albano	184.348	204.412	10,88%	20.064	6.688	6.688	6.688
Comeglians	56.545	47.053	-16,79%	-9.492	-3.164	-3.164	-3.164
Corno di Rosazzo	308.169	322.144	4,53%	13.974	4.658	4.658	4.658
Coseano	203.410	204.760	0,66%	1.350	450	450	450
Dignano	209.489	226.514	8,13%	17.025	5.675	5.675	5.675
Dogna	18.572	20.818	12,09%	2.246	749	749	749
Enemonzo	125.335	127.882	2,03%	2.548	849	849	849
Fagagna	615.771	660.212	7,22%	44.441	14.814	14.814	14.814
Flaibano	95.726	104.245	8,90%	8.519	2.840	2.840	2.840
Forgaria nel Friuli	138.041	160.030	15,93%	21.989	7.330	7.330	7.330
Forni Avoltri	66.502	57.765	-13,14%	-8.737	-2.912	-2.912	-2.912
Forni di Sopra	126.460	131.888	4,29%	5.429	1.810	1.810	1.810
Forni di Sotto	66.643	62.041	-6,91%	-4.602	-1.534	-1.534	-1.534
Gemona del Friuli	1.309.176	1.355.922	3,57%	46.746	15.582	15.582	15.582
Lauco	75.697	66.327	-12,38%	-9.369	-3.123	-3.123	-3.123
Lestizza	384.805	393.430	2,24%	8.624	2.875	2.875	2.875
Lusevera	61.080	61.488	0,67%	408	136	136	136
Magnano In Riviera	325.115	372.332	14,52%	47.217	15.739	15.739	15.739

Ambito Tariffario	2024 AeT2000 senza EEF €	2024 AeT2000 con EEF €	% incremento AeT2000 2024 senza EEF VS 2024 con EEF	TOT	Recupero anno 2026	Recupero anno 2027	Recupero anno 2028
Majano	545.842	550.585	0,87%	4.743	1.581	1.581	1.581
Martignacco	698.018	763.150	9,33%	65.133	21.711	21.711	21.711
Moggio Udinese	199.328	194.030	-2,66%	-5.299	-1.766	-1.766	-1.766
Moimacco	159.674	181.070	13,40%	21.396	7.132	7.132	7.132
Montenars *	44.688	66.741	49,35%	22.053	7.351	7.351	7.351
Mortegliano	567.350	584.346	3,00%	16.996	5.665	5.665	5.665
Moruzzo	211.342	218.459	3,37%	7.117	2.372	2.372	2.372
Nimis *	277.095	322.240	16,29%	45.145	15.048	15.048	15.048
Osoppo	252.265	274.675	8,88%	22.410	7.470	7.470	7.470
Ovaro	179.504	159.107	-11,36%	-20.397	-6.799	-6.799	-6.799
Pagnacco *	486.706	625.420	28,50%	138.714	46.238	46.238	46.238
Paluzza	234.792	218.747	-6,83%	-16.045	-5.348	-5.348	-5.348
Pasian di Prato	974.031	1.095.605	12,48%	121.574	40.525	40.525	40.525
Paularo	235.396	213.627	-9,25%	-21.768	-7.256	-7.256	-7.256
Pavia di Udine *	585.740	687.344	17,35%	101.604	33.868	33.868	33.868
Pozzuolo del Friuli	691.988	718.265	3,80%	26.277	8.759	8.759	8.759
Pradamano	403.392	411.376	1,98%	7.984	2.661	2.661	2.661
Prato Carnico	92.122	85.306	-7,40%	-6.816	-2.272	-2.272	-2.272
Premariacco	370.989	405.199	9,22%	34.209	11.403	11.403	11.403
Preone	27.652	28.620	3,50%	968	323	323	323
Ragogna	243.495	262.142	7,66%	18.647	6.216	6.216	6.216
Ravascletto	70.957	73.768	3,96%	2.811	937	937	937
Raveo	44.697	47.895	7,15%	3.197	1.066	1.066	1.066
Reana del Rojale *	493.229	563.962	14,34%	70.733	23.578	23.578	23.578
Remanzacco *	613.662	637.038	3,81%	23.376	7.792	7.792	7.792
Resiutta	35.111	32.925	-6,23%	-2.186	-729	-729	-729
Rigolato	52.460	49.305	-6,01%	-3.155	-1.052	-1.052	-1.052
Rive D'Arcano	185.620	188.512	1,56%	2.892	964	964	964
San Daniele del Friuli	813.660	858.978	5,57%	45.318	15.106	15.106	15.106
San Dorligo della Valle	653.138	640.230	-1,98%	-12.908	-4.303	-4.303	-4.303
San Giovanni al Natisone	748.413	749.510	0,15%	1.097	366	366	366
San Vito di Fagagna	164.648	170.316	3,44%	5.668	1.889	1.889	1.889
Sappada	199.796	243.802	22,03%	44.006	14.669	14.669	14.669
Sauris	57.190	60.879	6,45%	3.689	1.230	1.230	1.230
Sedegliano	357.662	383.518	7,23%	25.856	8.619	8.619	8.619
Socchieve	95.035	85.805	-9,71%	-9.230	-3.077	-3.077	-3.077
Sutrio	140.801	151.743	7,77%	10.942	3.647	3.647	3.647
Taipana	56.107	61.824	10,19%	5.718	1.906	1.906	1.906
Tolmezzo	1.073.386	1.215.912	13,28%	142.526	47.509	47.509	47.509
Trasaghis	196.719	222.574	13,14%	25.855	8.618	8.618	8.618
Treppo Grande	135.886	148.115	9,00%	12.228	4.076	4.076	4.076

Ambito Tariffario	2024 AeT2000 senza EEF €	2024 AeT2000 con EEF €	% incremento AeT2000 2024 senza EEF VS 2024 con EEF	TOT	Recupero anno 2026	Recupero anno 2027	Recupero anno 2028
Treppo Ligosullo	68.199	69.906	2,50%	1.707	569	569	569
Varmo	287.191	301.486	4,98%	14.295	4.765	4.765	4.765
Venzone	242.723	227.946	-6,09%	-14.777	-4.926	-4.926	-4.926
Verzegnis	78.977	86.986	10,14%	8.009	2.670	2.670	2.670
Villa Santina	223.500	210.793	-5,69%	-12.707	-4.236	-4.236	-4.236
Zuglio	56.565	61.935	9,49%	5.370	1.790	1.790	1.790
Rivignano Teor**	498.017	507.793	1,96%	9.776	3.259	3.259	3.259
TOT	24.520.192	26.034.329	6,18%	1.514.137	504.712	504.712	504.712

*In sede di approvazione dei corrispettivi da applicare alle utenze finali, il Gestore e l'Ente locale hanno adottato un PEF 2024 inferiore a quello validato dall'AUSIR con deliberazione n. 15/24. L'ammontare riportato in tabella corrisponde con l'importo effettivamente applicato alle utenze.

** Con riferimento al solo territorio dell'ex Comune di Rivignano.

Tale riequilibrio non ha avuto impatto diretto sull'utenza, essendo stato deliberato un recupero del 33% degli scostamenti su ciascun PEF delle annualità 2026-2027-2028.

D) Per quanto sopra, il dettaglio dei piani economico-finanziari di tutti gli ambiti tariffari del bacino di gestione di A&T 2000 S.p.A. si desume dall'Allegato F della deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito di AUSIR n. 15 del 2024 e dall'Allegato 4 della deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito di AUSIR n. 8 del 2025.

Quanto invece al solo ambito tariffario del Comune di Rivignano Teor che, come detto, nel 2024 è stato gestito da A&T 2000 (per la parte dell'ex Comune di Rivignano) e da NET (per la parte dell'ex Comune di Teor) e che ancora oggi non ha scelto quale delle due Società sia deputata alla gestione nell'intero suo territorio, il dettaglio del relativo piano economico-finanziario è riportato nello speciale Allegato F alla deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito dell'AUSIR 25 giugno 2024, n. 15, rubricata "Aggiornamento biennale 2024-2025 dei PEF del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 8 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif e s.m.i. - Bacino di gestione A&T 2000 S.p.A.". L'aggiornamento del corrispettivo del Gestore A&T 2000 è illustrato, come sopra, nell'Allegato 4 della deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito di AUSIR n. 8 del 2025.

4.6. La carta della qualità del bacino gestionale di A&T 2000.

A) Con deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 38 dd 12.09.2023 è stata definitivamente approvata la prima versione del documento denominato *Carta della Qualità del Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti Urbani – Friuli-Venezia Giulia – BACINO DI A&T 2000 S.P.A.* unitamente ai seguenti allegati tecnici:

- Allegato A – Tabelle riassuntive;
- Allegato B – Schede di dettaglio;
- Allegato C – Moduli.

Nel 2024 il Gestore ha provveduto ad aggiornare gli allegati tecnici ove necessario.

B) Il documento e gli allegati nell'ultima versione disponibile, ai sensi dell'art. 5, co. 2 del TQRIF e dell'art. 3, co.1, lett. g) del TITR ("Testo integrato in tema di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti" – del. ARERA n. 444/2021/R/rif), sono consultabili sul sito internet del Gestore ([link](#)) nonché su quello della scrivente Agenzia ([link](#)).

C) In adempimento a quanto previsto dall'art. 58 del TQRIF, con nota Prot. n. 2504/2025 (come aggiornata in data 15.05.2025), il Gestore ha trasmesso le relazioni attestanti il rispetto degli obblighi di servizio per il bacino di gestione (corredate della relativa dichiarazione di veridicità firmata dal legale rappresentante), nonché il *“numero totale di utenze al 31 dicembre dell'anno precedente, suddivise per tipologia (domestica e non domestica)”*. La medesima documentazione è stata, altresì, caricata dal Gestore sul portale ARERA, come risulta dalle seguenti ricevute di deposito:

Bacino di gestione A&T 2000	Ricevuta deposito relazione ex art. 58 TQRIF		Utenze al 31.12.2024	
	Prot. ARERA	data	Utenze domestiche	Utenze NON domestiche
Amaro	2025 - 109185	24.03.2025	495	82
Ampezzo	2025 - 109186	24.03.2025	1.170	78
Arta Terme	2025 - 109188	24.03.2025	1.728	133
Artegna	2025 - 109189	24.03.2025	1.427	90
Basiliano	2025 - 109191	24.03.2025	2.309	179
Bertiolo	2025 - 109193	24.03.2025	1.096	108
Bordano	2025 - 109194	24.03.2025	526	23
Buttrio	2025 - 109198	24.03.2025	1.789	234
Camino al Tagliamento	2025 - 109201	24.03.2025	723	61
Campoformido	2025 - 109203	24.03.2025	3.366	265
Cavazzo Carnico	2025 - 109206	24.03.2025	664	20
Cervineto	2025 - 109209	24.03.2025	523	23
Codroipo	2025 - 109211	24.03.2025	7.389	830
Comeglians	2025 - 109214	24.03.2025	1.141	76
Colloredo di Monte Albano	2025 - 109213	24.03.2025	684	79
Corno di Rosazzo	2025 - 109215	24.03.2025	1.387	147
Coseano	2025 - 109216	24.03.2025	1.303	80
Dignano	2025 - 109217	24.03.2025	1.194	124
Dogna	2025 - 109218	24.03.2025	250	12
Enemonzo	2025 - 109219	24.03.2025	898	55
Fagagna	2025 - 109221	24.03.2025	4.206	374
Flaibano	2025 - 109224	24.03.2025	610	31
Forgaria nel Friuli	2025 - 109223	24.03.2025	1.367	75
Forni Avoltri	2025 - 109227	24.03.2025	763	55
Forni di Sopra	2025 - 109228	24.03.2025	1.921	119
Forni di Sotto	2025 - 109229	24.03.2025	723	49
Gemona del Friuli	2025 - 109231	24.03.2025	5.094	571
Lauco	2025 - 109233	24.03.2025	752	26
Lestizza	2025 - 109234	24.03.2025	1.666	70
Lusevera	2025 - 109235	24.03.2025	759	30
Magnano in Riviera	2025 - 109237	24.03.2025	1.150	115
Majano	2025 - 109238	24.03.2025	3.065	224
Martignacco	2025 - 109240	24.03.2025	3.057	223

Bacino di gestione A&T 2000	Ricevuta deposito relazione ex art. 58 TQRIF		Utenze al 31.12.2024	
	Prot. ARERA	data	Utenze domestiche	Utenze NON domestiche
Moggio Udinese	2025 - 109241	24.03.2025	1.746	116
Moimacco	2025 - 109242	24.03.2025	735	57
Montenars	2025 - 109243	24.03.2025	374	8
Mortegliano	2025 - 109244	24.03.2025	2.470	224
Moruzzo	2025 - 109245	24.03.2025	2.135	82
Nimis	2025 - 109246	24.03.2025	1.380	116
Osoppo	2025 - 109247	24.03.2025	1.479	107
Ovaro	2025 - 109248	24.03.2025	1.529	125
Pagnacco	2025 - 109250	24.03.2025	2.291	138
Paluzza	2025 - 109251	24.03.2025	1.683	165
Pasian di Prato	2025 - 109252	24.03.2025	4.339	344
Paularo	2025 - 109253	24.03.2025	1.700	112
Pavia di Udine	2025 - 109254	24.03.2025	2.720	377
Pozzuolo del Friuli	2025 - 109255	24.03.2025	3.108	168
Pradamano	2025 - 109257	24.03.2025	1.599	236
Prato Carnico	2025 - 109258	24.03.2025	913	60
Premariacco	2025 - 109261	24.03.2025	1.841	230
Preone	2025 - 109262	24.03.2025	312	13
Ragogna	2025 - 109263	24.03.2025	1.746	78
Ravascletto	2025 - 109264	24.03.2025	1.167	47
Raveo	2025 - 109265	24.03.2025	349	31
Reana del Rojale	2025 - 109266	24.03.2025	2.317	227
Remanzacco	2025 - 109267	24.03.2025	2.760	314
Resiutta	2025 - 109268	24.03.2025	393	26
Rigolato	2025 - 109269	24.03.2025	794	35
Rive d'Arcano	2025 - 109270	24.03.2025	1.353	145
Rivignano Teor*	2025 - 109271	24.03.2025	2.131	144
San Daniele del Friuli	2025 - 109272	24.03.2025	4.330	509
San Dorligo Della Valle-Dolina	2025 - 109273	24.03.2025	3.016	328
San Giovanni al Natisone	2025 - 109274	24.03.2025	2.663	442
San Vito di Fagagna	2025 - 109275	24.03.2025	799	54
Sappada-Plodn	2025 - 109276	24.03.2025	2.751	215
Sauris	2025 - 109277	24.03.2025	586	70
Sedegliano	2025 - 109278	24.03.2025	1.751	149
Socchieve	2025 - 109280	24.03.2025	820	40
Sutrio	2025 - 109281	24.03.2025	1.007	139
Taipana	2025 - 109284	24.03.2025	693	22
Tolmezzo	2025 - 109285	24.03.2025	5.218	784
Trasaghis	2025 - 109287	24.03.2025	1.332	69
Treppo Grande	2025 - 109288	24.03.2025	957	34

Bacino di gestione A&T 2000	Ricevuta deposito relazione ex art. 58 TQRIF		Utenze al 31.12.2024	
	Prot. ARERA	data	Utenze domestiche	Utenze NON domestiche
Treppo Ligosullo	2025 - 109289	24.03.2025	743	27
Varmo	2025 - 109290	24.03.2025	1.282	83
Venzone	2025 - 109291	24.03.2025	1.195	91
Verzegnis	2025 - 109292	24.03.2025	643	28
Villa Santina	2025 - 109293	24.03.2025	1.308	169
Zuglio	2025 - 109294	24.03.2025	491	21

** il dato riguarda esclusivamente le utenze servite nel territorio dell'ex Comune di Rivignano.*

4.7. Conclusioni.

In ragione dei dati sopra illustrati si ritiene - per quanto di competenza - che la gestione del servizio realizzata nel 2024 dal Gestore abbia avuto un andamento compatibile con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, tenuto conto dell'equilibrio economico finanziario della gestione, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi contrattuali, in conformità ai pertinenti atti e indicatori stabiliti dall'ARERA.
